

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ACCIARINI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport.* — Per sapere — premesso che:

il personale tecnico di settimo livello, in seguito all'attuazione della legge n. 312 del 1980, è accorpato nel profilo di collaboratore bibliotecario, nonostante la presenza di profili professionali diversi (archivista di Stato, collaboratore storico dell'arte, collaboratore archeologo, collaboratore bibliotecario e capo tecnico);

tra il personale suddetto vi sono numerosi laureati specializzati, utilizzati per mansioni superiori al fine di sopperire a vuoti di organico e consentire il funzionamento di molti istituti;

in seguito al passaggio al nono livello della quasi totalità dei funzionari di ottavo, l'ottavo livello è praticamente scoperto (cinquecentocinque funzionari di ottavo livello, contro i duemilasedici di nono), mentre la legge n. 78 del 1986 aveva correttamente previsto che gli ottavi livelli fossero il doppio dei noni, per consentire un organico equilibrato e una efficiente organizzazione del lavoro —:

quali interventi intenda preannunciare all'atto della riforma del Ministero per riconoscere un patrimonio di conoscenze acquisito in ormai quindici anni di lavoro e favorire un riequilibrio nella distribuzione dei funzionari all'interno dei vari livelli. (4-10263)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica quanto segue.*

Il personale della carriera di concetto delle Amministrazioni dello Stato è stato a suo tempo inquadrato, per effetto della legge n. 312 del 1980, nella settima qualifica

funzionale in profili che prevedono, per l'accesso dall'esterno, il possesso del diploma di laurea e ciò pur appartenendo a carriera che prevedeva per l'accesso il diploma di istruzione di secondo grado.

Ulteriore facilitazione di progressione di carriera, in relazione all'eventuale espletamento di mansioni superiori, era prevista dall'articolo 4 — comma 10 — della citata legge 312/80, ma tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Al momento, pertanto, il passaggio all'ottava qualifica funzionale di personale inquadrato nella settima può avvenire esclusivamente attraverso la partecipazione a concorsi pubblici, per i profili professionali per i quali sussista la necessaria vacanza di organico, e la utilizzazione della quota dei posti riservata per legge al personale interno.

La distribuzione del personale inquadrato nel profilo di collaboratore bibliotecario in altri profili, sempre di settima qualifica funzionale, in relazione alle mansioni effettivamente svolte (archivista di stato, collaboratore archeologo, collaboratore storico dell'arte, architetto, capo tecnico, chimico, biologo, fisico, geologo, analista, programmatore di sistema, ecc.) in parte sta già avvenendo, ancora in attuazione della citata legge 312/80, in parte sarà deliberata, non appena pubblicate le nuove dotazioni organiche e nei limiti da queste imposti, su domanda del personale interessato ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1990, n. 44.

Si assicura, infine, che l'Amministrazione, anche in previsione dell'attuazione della delega di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, terrà conto delle problematiche segnalate con l'interrogazione parlamentare cui si risponde.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

ALTEA. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di febbraio del 1997 gli agenti del compartimento di polizia postale

hanno ispezionato numerose rivendite di materiale elettronico, sequestrando decine di apparati (telefoni, telefoni cordless, segreterie telefoniche) perché privi del marchio « CE », previsto come obbligatorio del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615;

sulla base dello stesso decreto, gli agenti hanno contestato multe per decine di milioni ai rivenditori, molti dei quali ignari che persino i prodotti Telecom Italia sono fuorilegge rispetto ai dettami del citato decreto legislativo;

il decreto n. 615 del 1996 prevedeva che le scorte giacenti nei magazzini dovessero essere esaurite entro il 31 dicembre 1996, ma non è stato possibile raggiungere questo obiettivo per la nota crisi, che ha provocato un forte calo dei consumi;

per attuare i dettami del decreto n. 615 del 1996 i rivenditori di materiale telefonico dovrebbero rottamare materiale per molte centinaia di milioni, con grave danno economico —:

quali provvedimenti intendano adottare in modo che, scaglionando nel tempo l'adozione del decreto n. 615 del 1996, si evitino le ingiuste conseguenze ai danni dei rivenditori e degli installatori delle predette apparecchiature. (4-08372)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, aveva autorizzato l'immissione sul mercato o la messa in servizio fino al 31 dicembre 1995 degli apparecchi sprovvisti di marcatura CE, purché conformi alla normativa nazionale in materia di compatibilità elettromagnetica vigente al 30 giugno 1992.*

La predetta disposizione, che è stata ribadita dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, consentiva di adeguarsi alla disciplina comunitaria entro un periodo sufficientemente ampio, cioè un triennio.

Per soddisfare le esigenze delle industrie e degli operatori del settore, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea, è stata adottata una specifica circolare in data 16 gennaio 1996 (pubblicata

nella G.U. n. 19 del 24 gennaio 1996) con la quale è stato precisato che è consentita la commercializzazione di quegli apparecchi che risultino conformi alle norme italiane concernenti la compatibilità elettromagnetica in vigore alla data del 30 giugno 1992 a condizione che siano stati immessi nel mercato alla data del 31 dicembre 1995; qualora il funzionamento di tali apparati richieda la messa in servizio, tale operazione deve essere stata effettuata entro il 31 dicembre 1996.

In ordine, poi, ai cosiddetti prodotti pronti all'uso (i quali non necessitano di essere montati o installati), si ricorda che la relativa messa in servizio, sulla scorta di quanto detto nella guida della Commissione europea relativa all'applicazione delle direttive di armonizzazione tecnica comunitaria, si considera avvenuta con l'immissione sul mercato; tale precisazione è contenuta in una nuova circolare del 29 maggio 1997 a firma dei ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni (pubblicata nella G.U. n. 135 del 12 giugno 1997).

In conclusione l'Italia, per quanto attiene alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica, si è attenuta strettamente alle direttive ed alle indicazioni comunitarie; pertanto, l'adozione di una autonoma iniziativa di differimento dei termini rispettati in tutta l'Unione europea comporterebbe l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

ANGELONI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

all'inizio dell'anno il personale Itel ha occupato vari cantieri e sedi della società e ha dato altresì vita a manifestazioni di piazza, una, tra l'altro, dinanzi alla Camera dei deputati;

la Itel era considerata tra le migliori società operanti nel settore delle installa-

zione telefoniche, era inserita da Telecom tra le società più tecnicamente avanzate e aveva ottenuto, nel 1995, il « certificato di qualità Iso 9000 »;

negli ultimi tempi si è assistito ad un progressivo smantellamento della Itel al punto tale che, nonostante il personale della stessa Itel si trovasse in cassa integrazione guadagni, si è rinunciato a molti lavori;

Itel non è stata inserita in nessun consorzio per partecipare alle gare indette da Telecom —:

quali provvedimenti intendano assumere per ridare lavoro alla società Itel che opera per la maggior parte in aree depresse;

se sia vero che le disgrazie della Itel sono iniziate con l'avvento del dottor Argentino che ha rilevato il pacchetto azionario del precedente amministratore delegato della Telecom. (4-02727)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la società Itel s.p.a. che, come è noto, opera nel settore delle costruzioni e manutenzione delle reti telefoniche, nell'ambito territoriale delle regioni Lazio (Roma), Campania (Salerno), Basilicata (Potenza) e Sicilia (Agrigento, Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa), ha avuto dalla Telecom Italia un volume complessivo di commesse pari ad un valore di circa 54 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

La medesima soc. Itel risulta essere associata con altre imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel « consorzio Meucci » per partecipare a gare di appalto indette dalla soc. Telecom per la costruzione di una piattaforma di rete per servizi a larga banda.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

ARMAROLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

è di imminente approvazione il decreto ministeriale di soppressione di al-

cune sezioni distaccate di preture, e tra esse quella di Finale Ligure, quale sezione distaccata della pretura di Savona;

in particolare, è prevista la soppressione di preture con un bacino di utenza inferiore a trentacinquemila abitanti;

la Sezione di Finale Ligure ha un bacino di utenza di residenti di circa 34.800 abitanti, ma l'utenza effettiva, determinata dall'elevato flusso turistico è, in media e nell'arco dell'anno, almeno doppia;

l'utenza reale e la connessa domanda del servizio giustizia è espressa in modo oggettivo dai procedimenti sopravvenuti, che numericamente superano anche del 200 per cento quelli di altri bacini con popolazione stabile uguale o superiore a 35.000 abitanti;

il criterio oggettivo adottato, legato al dato formale delle residenze e non a quello della popolazione reale, penalizza pesantemente l'ambito del Finalese, costituito dai residenti e dagli ospiti che stabilmente e per lunghi periodi, essendo proprietari delle cosiddette seconde case, abitano ed operano nella zona;

già in passato le autonomie locali del ponente savonese si sono attivate, formulando proposte, raccolte anche in sede parlamentare con la presentazione di disegni di legge, per l'istituzione di nuovi uffici giudiziari ed il potenziamento e la riorganizzazione di quelli esistenti, nella convinzione che il progresso economico e sociale non può prescindere dal servizio giustizia, che va portato ad un livello di efficienza almeno equivalente a quello delle vicine — e concorrenti — città della costa francese, per raggiungere e mantenere, anche sotto questo aspetto, condizioni di efficace competitività;

è stata rappresentata al Ministero di grazia e giustizia da parte delle autonomie locali interessate la necessità di adottare tutti quei provvedimenti idonei a superare lo stato di crisi della giustizia nella pro-

vincia di Savona e, in particolare, di valutare l'opportunità di sostenere l'iniziativa legislativa promossa dai parlamentari liguri di istituzione in Albenga di un tribunale e di una nuova pretura circondariale alla quale faccia capo, come sezione distaccata, la ex pretura mandamentale di Finale Ligure, sul presupposto della necessità della conservazione e del potenziamento degli specifici poli di giustizia del ponente savonese —:

se non ritenga opportuno: a) intervenire per il mantenimento della sezione distaccata di Pretura di Finale Ligure; b) astenersi dall'assumere alcuna decisione comportante soppressione e accorpamento prima di aver opportunamente rivisto le composizioni degli attuali Uffici Giudiziari, anche in relazione ai mutamenti delle situazioni socio-economiche, nella prospettiva della prossima revisione della geografia giudiziaria collegata alla introduzione della nuova figura del giudice unico di primo grado. (4-06237)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Finale Ligure.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del

servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

Per quanto attiene in particolare alla sezione distaccata di finale Ligure si rappresenta che ne era stato in origine previsto l'accorpamento alla Pretura circondariale di Savona.

Successivamente, il Pretore di Savona ha rappresentato l'opportunità che la detta sezione fosse accorpata alla Pretura di Albenga, in relazione ad esigenze logistiche ed alla vicinanza tra i due centri in questione.

Per provvedere alla predisposizione di un nuovo decreto interministeriale che, recependo le indicazioni, individuasse Albenga quale nuova sede accorpante, è stato dispo-

sto il differimento della data di cessazione della attività dell'ufficio.

Nel frattempo l'amministrazione comunale di Finale Ligure ha proposto ricorso al T.A.R. della Liguria avverso l'atto di soppressione. Il Tribunale, con ordinanza del 6 marzo scorso, ha sospeso l'esecutività del decreto in questione, così bloccando la chiusura della sede giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:*

l'eccezionale ondata di maltempo degli ultimi giorni ha investito la Liguria, causando ingenti danni a moltissime aziende agricole locali;

le aziende interessate, in particolare le olivicolture e floricultore dell'Imperiese e del Savonese e le agricolture della valle Scrivia, Valfontanabuona, Val Trebbia ed alta Valpolcevera, sono soprattutto costituite da piccole aziende a conduzione familiare e spesso costituiscono l'unica fonte di sostentamento dei titolari;

l'economia ligure già versa in gravissime condizioni strutturali ed occupazionali, con una continua emorragia di forza lavoro —:

se non ritengano opportuno, in conseguenza della gravità della situazione che si è venuta a determinare, intervenire urgentemente al fine di salvaguardare le realtà colpite, riconoscendo alle zone interessate lo stato di calamità naturale.

(4-06505)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento a quanto rappresentato dalla S.V. On.le, si comunica che questo Ministero, su proposta della Regione Liguria, ha emesso il decreto di declaratoria

n. 100570 del 25.3.1997, pubblicato sulla G.U. n. 81 dell'8.4.1997.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

ARMOSINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la pretura di Canelli è inclusa nei cinquantadue distaccamenti (unico in Piemonte) di cui il ministero di grazia e giustizia ha richiesto la soppressione;

è intensa l'attività svolta regolarmente presso la sezione staccata oggetto del provvedimento, attività che pochi mesi fa aveva consentito l'assunzione di due nuovi dipendenti e reso prevedibile l'assunzione di una terza persona;

la pretura di Canelli svolge un'importante azione di supporto alle forze dell'ordine, anche sul terreno della prevenzione;

la sua soppressione rappresenterebbe una privazione di un servizio importante sul territorio, non in linea con la volontà di valorizzare le realtà locali più volte auspiccate e comporterebbe un grave ridimensionamento dei tribunali minori territoriali, con un drastico blocco dell'attività della giustizia nelle periferie;

sono in fase di appalto lavori per cinquecento milioni di lire al fine di adeguare i locali alle crescenti esigenze degli uffici giudiziari, lavori approvati dalle autorità competenti e dalle stesse, ancora recentemente, sollecitati;

l'attività della pretura di Canelli, oltre ad interessare la considerevole realtà produttiva della città, è al servizio dei molti comuni circostanti e dei comuni aderenti alla comunità montana Langa Astigiana;

l'accorpamento di Asti comporterebbe notevoli disagi per tutto il sud della provincia, già penalizzato da una precaria viabilità ed inadeguati servizi di trasporto, oltre ad aggravare la già pesante situazione esistente presso il tribunale di Asti, che già soffre di scarsità di personale, di locali

inadeguati, e di mancanza delle infrastrutture di servizio al palazzo di giustizia;

dovrebbe essere accolta quanto meno una richiesta di proroga, che consenta un'analisi più approfondita alla luce delle argomentazioni addotte ad un serio confronto con le realtà e le parti sociali delle comunità interessate, che l'interrogante ritiene meritevole considerazione e rispetto anche in fase di razionalizzazione dei servizi —:

quali siano le ragioni che hanno determinato la decisione della chiusura;

quali provvedimenti intenda il Ministro interrogato adottare per consentire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria da sostenere presso la pretura di Asti;

nel caso in cui permanga la decisione di far cessare l'attività della pretura di Canelli, se non sia infine indispensabile ed opportuno inserire la data della citata chiusura e verificare con le parti sociali e le realtà interessate la misura da adottare per la razionalizzazione dei servizi.

(4-05953)

RISPOSTA. — *La pretura di Canelli rientra tra le 51 sezioni distaccate di pretura per le quali sono stati emessi i decreti interministeriali di soppressione in data 14 novembre 1996, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1996 n. 289.*

La predetta pretura è stata accorpata alla pretura circondariale di Asti. Al riguardo si precisa che i provvedimenti di soppressione (che hanno avuto concreta esecuzione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione) sono stati adottati a seguito di una complessa istruttoria distinta nelle fasi di seguito indicate.

La Direzione ha acquisito da parte dei Presidenti di Corte di Appello pareri positivi in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento a quelle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati effettuati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti e all'orografia;

a seguito della predetta selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi di Corte perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero, trasmettendoli a questa Direzione Generale, i pareri dei rispettivi Consigli Giudiziari e Consigli dell'Ordine Forense;

all'esito di questa complessa fase istruttoria è stato investito il Consiglio Superiore della Magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995 si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il CSM ha comunque rappresentato la opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi soppresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale;

così è stato fatto per la sezione di Canelli, anche se non è stato possibile seguire tale criterio per tutti gli accorpamenti, in relazione alla distanza delle sezioni da sopprimere rispetto alla sede centrale ed alla eventuale presenza, sul tragitto da percorrere per il raggiungimento della sede circondariale, di altre sezioni distaccate allo stato non sopprimibili.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso, dagli organi istituzionali interpellati, un parere favorevole alla soppressione. Così è stato per la sezione di Canelli.

La Pretura di Canelli ha cessato di funzionare in data 10 marzo 1997.

Per quanto attiene alle opere di ristrutturazione dell'edificio costruito nel 1967, per essere adibito a sede della Sezione distaccata di Canelli, si precisa che non risulta pervenuto alla data del 29.4.97 alla Direzione Generale competente il relativo progetto.

Si fa presente altresì che, a seguito dell'alluvione del novembre 1994, la Regione Piemonte aveva stanziato fondi a favore del Comune di Canelli per opere di sistemazione degli edifici di proprietà comunale; in particolare parte dei suddetti fondi, per un ammontare di lire 400 milioni sono stati utilizzati per il restauro delle strutture e per la fornitura di arredi nell'edificio, già sede della Pretura recentemente soppressa, da destinare all'ufficio del Giudice di Pace.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BACCINI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

nel 1993, 1994 e 1995 il fermo biologico è stato realizzato utilizzando lo strumento del decreto legge, rimandando ad un successivo decreto ministeriale il compito di fissarne le modalità di applicazione;

l'effettuazione del fermo di pesca per il 1996 postula, quindi, l'approvazione di un provvedimento avente forza di legge —

che cosa si intenda fare affinché quest'anno le esigenze di tutela biologica dei nostri mari trovino cittadinanza all'interno dell'ordinamento italiano;

se il periodo di fermo interesserà soltanto i titolari delle licenze adibite al sistema strascico e traino pelagico, o sarà esteso anche agli operatori in possesso di unità abilitate all'uso della draga idraulica; se si preveda di estendere l'obbligatorietà del riposo biologico anche al Tirreno e allo Ionio;

se, sul fronte degli indennizzi, siano previste novità rispetto ai criteri utilizzati in passato, più volte criticati dagli addetti alla piccola pesca. (4-01554)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Parlamento, in occasione dell'esame del provvedimento relativo al fermo pesca per il 1995, ha stabilito che il Ministro per

le politiche agricole elabori un programma pluriennale di definizione del fermo biologico.

Purtroppo la mancanza di una precisa dotazione finanziaria ha reso impossibile la definizione di tale programma.

Pertanto il fermo di pesca per il 1996 è stato disposto con decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, reiterato con il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463 ed infine con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 642. Il provvedimento ha interessato i titolari delle licenze adibite alla pesca con i sistemi a strascico ed a traino pelagico, con obbligatorietà del riposo biologico per 45 giorni consecutivi, nell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996, nel Tirreno e nello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996.

I criteri adottati per il pagamento degli indennizzi sono gli stessi utilizzati in passato, innanzitutto nel rispetto delle regole della contabilità generale dello Stato e, inoltre, sul piano operativo, tenuto conto dell'ubicazione degli aventi diritto e dunque nel rispetto delle loro esigenze, decentrando il servizio di erogazione alle Capitanerie di Porto.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

BOCCHINO. — Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

il santuario della Beata Vergine di Casaluce (provincia di Caserta) è uno straordinario esempio di arte trecentesca. — stato eretto, infatti, intorno alla metà del XIV secolo, da monaci seguaci della regola di Celestino V, all'interno di un più antico castello donato ad essi da Raimondo del Balzo, conte di Soletto e Gran Giustiziere;

la chiesa e il monastero di Casaluce godettero della protezione di tutti i reali di Napoli e vennero arricchiti, grazie a numerosi favori e privilegi, con ragguardevoli pitture murali, alcune delle quali attribuite alla scuola di Giotto, attivo a Napoli nella prima metà del XIV secolo;

un numero assai consistente di questi affreschi, prelevati nella zona chiamata le Sette Porte alcuni anni fa, restaurati e poi divisi tra la Cappella Palatina, nel Maschio Angioino, ed il Museo di San Martino, sono di pregevolissima fattura ed andrebbero valorizzati e riportati nel luogo d'origine —:

quali iniziative intenda intraprendere per la valorizzazione del castello e del santuario di Casaluce, nonché per consentire il ritorno nella predetta struttura di tutti i tesori di cui in premessa, attualmente custoditi a Napoli e, quindi, sottratti alla visione dei cittadini di Casaluce. (4-09974)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica quanto segue.*

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento iniziò i lavori di recupero degli affreschi trecenteschi della volta nella Chiesa di S. Maria ad Nives di Casaluce nel 1988 con una somma urgenza di £. 4.000.000 (perizia n. 57 del 4/7/1988). All'epoca i dipinti erano occultati da una scialbatura in parte carbonatata per la presenza di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura.

Successivamente, nell'anno 1993 (perizia n. 54 del 27/7/1993), il restauro storico-artistico ha permesso il recupero degli affreschi della controfacciata e della prima campata con gli stucchi settecenteschi, parte integrante della decorazione barocca della chiesa.

L'intervento è consistito nella rimozione dello scialbo, nel consolidamento, nella pulitura della superficie pittorica e nell'integrazione delle « importanti » lacune con la scelta del « neutro » ed utilizzando pigmenti naturali.

Nello stesso anno, con perizia n. 130 del 28/9/1993 dell'importo di £. 50.000.000 sono stati ripresi i lavori recuperando parte della seconda campata.

Nel III lotto dei lavori del 1995, perizia n. 29 del 2/3/1995 dell'importo di £. 80.000.000, è stato completato l'inter-

vento alla seconda campata, integrando la somma iniziale con una somma urgenza di £. 50.000.000.

Con il III lotto sono state recuperate le monofore originarie, precedentemente tompagnate e occultate dalla volta ad incannucciata, eliminata nel corso dell'intervento architettonico post-terremoto, in considerazione delle precarie condizioni statiche della volta e della scarsa valenza storico-artistica del manufatto.

Per completare il progetto, con il recupero della terza campata, è necessario un ulteriore finanziamento che, purtroppo, non è stato inserito nel programma del 1997 per la ben nota carenza di fondi del Ministero.

Per quanto attiene agli affreschi prelevati dalla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli, nel 1996 la Curia Vescovile di Aversa, quale Ente proprietario, richiedeva, con nota in data 18/7/1996, indirizzata anche alla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento, la loro restituzione in quanto parte integrante del ciclo dipinto sulla volta.

Le due Soprintendenze anzidette, ritenendo importante la restituzione degli affreschi prelevati dagli ambienti denominati Le Sette Porte, attualmente in parte esposti tra la Cappella Palatina, il Maschio Angioino e il Museo di San Martino e in parte custoditi nei depositi della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli, hanno concordato la restituzione degli affreschi, a conclusione dei lavori di restauro della volta.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento ha programmato, a lavori conclusi, di ricollocare in sito gli affreschi staccati rendendo reversibile l'intervento di distacco effettuato a suo tempo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CAMOIRANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è di imminente approvazione il decreto ministeriale di soppressione di alcune sezioni distaccate di preture, e tra

esse quella di Finale Ligure, quale sezione distaccata della pretura di Savona;

la sezione di Finale Ligure ha un bacino di utenza di residenti di circa trentaquattromilaottocento abitanti, ma l'utenza effettiva, dovuta al turismo, è in media e nell'arco dell'anno almeno doppia;

il criterio oggettivo adottato, legato al dato formale delle residenze e non a quello della popolazione reale, penalizza pesantemente l'area del Finalese;

in data 16 gennaio 1991, tutti i sindaci dei comuni del Ponente Savonese, i presidenti delle comunità montane Ingauna e Pollupice ed i legali operanti sul territorio esprimevano l'esigenza di conservare e potenziare i poli di giustizia del Ponente Savonese;

in data 4 dicembre 1995 un ordine del giorno approvato dalla comunità montana Pollupice faceva presente al ministero di grazia e giustizia la necessità di adottare i provvedimenti idonei a superare lo stato di crisi nella giustizia in provincia di Savona;

la giunta esecutiva della stessa comunità montana Pollupice ha approvato, in data 18 novembre 1996, un ordine del giorno in base al quale veniva chiesto al Ministro competente il mantenimento della sezione distaccata di pretura a Finale Ligure, motivata da tradizioni storiche, da un effettivo carico di lavoro superiore alla media nazionale, dall'esistenza di un flusso turistico che — pur non risultando stabilmente residente — di fatto raddoppia ed in certi casi triplica il dato dei trentacinquemila abitanti, stabilito come parametro minimo di sopravvivenza delle sezioni di pretura;

i parlamentari liguri hanno presentato una proposta di legge nel quale vengono previste l'istituzione ad Albenga di un tribunale e di una nuova pretura circondariale, alla quale faccia capo, come sezione distaccata, l'ex pretura mandamentale di Finale Ligure, partendo dal presup-

posto della necessità di potenziare le istituzioni della giustizia Savonese —:

se non intenda prendere in considerazione tali argomentazioni e pronunciamenti al fine di non sopprimere la sede in questione. (4-06341)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Finale Ligure.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

Per quanto attiene in particolare alla sezione distaccata di finale Ligure si rappresenta che ne era stato in origine previsto l'accorpamento alla Pretura circondariale di Savona.

Successivamente, il Pretore di Savona ha rappresentato l'opportunità che la detta sezione fosse accorpata alla Pretura di Albenga, in relazione ad esigenze logistiche ed alla vicinanza tra i due centri in questione.

Per provvedere alla predisposizione di un nuovo decreto interministeriale che, recependo le indicazioni, individuasse Albenga quale nuova sede accorpante, è stato disposto il differimento della data di cessazione della attività dell'ufficio.

Nel frattempo l'amministrazione comunale di Finale Ligure ha proposto ricorso al T.A.R. della Liguria avverso l'atto di soppressione. Il Tribunale, con ordinanza del 6 marzo scorso, ha sospeso l'esecutività del decreto in questione, così bloccando la chiusura della sede giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CANGEMI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

da anni i cittadini di Aci Sant'Antonio (Catania) sono costretti a subire i gravis-

simi disservizi dell'ufficio postale ubicato nel centro del comune;

la grave inadeguatezza dell'edificio in cui ha sede l'ufficio, le croniche carenze di organico e l'insufficienza delle attrezzature, determinano una condizione di perenne e totale incapacità a rispondere alle esigenze degli utenti;

le conseguenze sono gravissime per tutti i cittadini, ed in particolar modo per gli anziani, spesso costretti a lunghe e faticose file in condizioni disagiate con il rischio, oltretutto, di essere fatti oggetto di atti criminosi;

la situazione è resa ulteriormente più difficile dalla mancata riattivazione dell'ufficio postale di Lavinaio, nello stesso comune, chiuso da quattro anni dopo una rapina, con la conseguenza di costringere l'utenza ad utilizzare l'ufficio del centro o addirittura a spostarsi in altri comuni —:

quali iniziative si intendano assumere per dare soluzione definitiva ai gravi problemi del servizio postale nel comune di Aci Sant'Antonio, rispondendo così positivamente alle attese di migliaia di cittadini;

se si intenda operare perché da subito si dia corso ad un potenziamento dell'organico dell'ufficio postale ubicato nel centro di Aci Sant'Antonio ed alla riapertura dell'ufficio postale di Lavinaio;

quali siano le concrete prospettive per la realizzazione di un nuovo ed adeguato ufficio postale ad Aci Sant'Antonio.

(4-06914)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che la competente filiale di Catania sta effettuando le necessarie verifiche al fine di accertare l'opportunità di aumentare il numero degli addetti applicati presso l'agenzia postale di Aci Sant'Antonio dove — è bene precisarlo — risulta interamente coperto il fabbisogno di personale.*

Per quanto concerne la costruzione della nuova sede dell'ufficio in parola, il mede-

simo ente ha significato che è in corso di approvazione il progetto esecutivo dei lavori che risultano inseriti nel programma di investimenti del 1997 per il settore edilizio.

In merito, infine, all'agenzia di Laviniaio si comunica che sono in corso le procedure per l'appalto dei lavori di ristrutturazione allo scopo di consentirne la riapertura al pubblico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

CANGEMI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la soppressione delle sezioni distaccate della pretura circondariale nei comuni di Biancavilla, Linguaglossa, Ramacca, Randazzo e Trecastagni, in provincia di Catania, ha suscitato giuste e diffuse preoccupazioni;

gravissimi sono infatti i disagi che i cittadini e gli operatori dovrebbero sopportare a causa delle scomparse delle sezioni in importanti centri che insistono su aree territoriali abitate di decine di migliaia di persone;

il dato più grave e preoccupante è però rappresentato dal venir meno di presidi di legalità in territori in cui i fenomeni di illegalità dilagano ad ogni livello —:

se non ritenga urgente rivedere i provvedimenti di soppressione ed aprire una fase di riflessione complessiva che, accanto alle esigenze di razionalizzazione, faccia valere la necessità di garantire servizi adeguati ai cittadini e strutture nel territorio in grado di far valere quotidianamente le leggi dello Stato. (4-07594)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quelle di Biancavilla, Linguaglossa, Ramacca, Randazzo e Trecastagni.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con una bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale. Così è accaduto per la sezione di Finale Emilia.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dal-

l'istituzione del Giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

Le Amministrazioni comunali hanno proposto ricorso al T.A.R. avverso gli atti di soppressione delle sezioni distaccate di Linguaglossa, Trecastagni e Randazzo. Il Tribunale, con ordinanza del 26 febbraio scorso ha sospeso gli atti in questione, così inibendo la cessazione dell'attività di tali uffici.

L'Amministrazione comunale di Ramacca ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Le sezioni distaccate di Biancavilla e Ramacca hanno cessato di funzionare il 10 marzo scorso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CARDIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il signor Massimo Stabile, residente nel comune di Eboli (Salerno) e attualmente in servizio presso la pretura circondariale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, in data 16 agosto 1991 chiedeva l'inquadramento nel profilo professionale di assistente-sesta qualifica funzionale, in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980;

la suesposta richiesta non ha sortito alcuna risposta da parte del ministero competente;

in data 31 maggio 1993, il signor Massimo Stabile inoltrava ulteriormente domanda, indirizzata alla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria affari generali, presso il ministero di grazia e giustizia, con richiesta di inquadramento ai sensi dell'articolo 5, comma 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990 n. 44 con allegati i certificati di servizio;

anche in quell'occasione la suddetta richiesta non sortiva alcun riscontro —:

se intenda fornire chiarimenti in merito alle richieste presentate dal signor Massimo Stabile, in applicazione della normativa richiamata, avendo lo stesso allegato documentazione attestante l'attività svolta ai fini del profilo professionale di cui chiede l'inquadramento. (4-08527)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione proposta dall'On. Cardiello si comunica che la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria ha fornito i seguenti elementi.*

Stabile Massimo, operatore amministrativo in servizio nella pretura circondariale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con istanza in data 25.3.1991, ha chiesto l'inquadramento, ai sensi del nono comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980 n. 312, « nel profilo professionale che assorbe le mansioni sopra descritte » così formulando, in modo testuale, le sue richieste.

Con la comunicazione ministeriale 13264 del 5 luglio 1991 l'istante veniva invitato a rinnovare l'istanza di inquadramento con l'indicazione precisa del profilo professionale nel quale si chiede l'inquadramento, purché ascritto alla medesima qualifica funzionale di appartenenza.

Con la ministeriale sopra indicata si faceva presente, alla Corte di Appello di appartenenza del dipendente, che l'istanza, se finalizzata ad ottenere l'inquadramento in un profilo professionale ascritto a qualifica funzionale diversa da quella posseduta dall'impiegato, doveva essere conservata agli atti di quell'Ufficio.

Si informava, infine, il dipendente che nel caso di mancata adesione all'invito, la domanda già pervenuta, essendo stata irregolarmente compilata, non sarebbe stata trasmessa alla Commissione paritetica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, ma conservata agli atti di questa Amministrazione.

Il dipendente il 16.8.1991 riproponeva la precedente istanza e precisava che il profilo professionale di inquadramento richiesto era il n. 176 della sesta qualifica funzionale.

La predetta istanza, così come la precedente veniva conservata agli atti di quest'Ufficio.

Ciò in esecuzione della circolare telegrafica prot. 81572/8 312.21.9/5228 del Ministro della Funzione Pubblica con la quale si confermava il contenuto della precedente circolare 72552/8.312.21.6 e cioè che istanze ex comma nono dell'articolo 4 Legge 312/1980 di inquadramento in profili professionali ascritti a qualifica funzionale superiore a quella posseduta, formulate quindi in difformità a quanto stabilito dagli avvisi pubblicati in G.U. 8.2.1991 supplemento ordinario parte prima, non dovevano essere né istruite, né inviate alla Funzione Pubblica, ma conservate agli atti delle Direzioni Generali così come pervenute.

Con istanza in data 31 maggio 1993 il dipendente chiedeva ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17.1.1990 n. 44 l'inquadramento nel profilo professionale di assistente della sesta qualifica funzionale.

L'Amministrazione con ministeriale 13256 del 23 luglio 1993 rigettava l'istanza facendo presente all'interessato che l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore avviene soltanto attraverso pubblici concorsi o in applicazione di norme particolari che regolano il suddetto accesso (cfr. articolo 5 legge 321 del 16.10.1991).

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CARLI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

con decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, è stata emanata la normativa attuativa della direttiva 92/91 Cee, relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori addetti alle attività estrattive;

in tale direttiva si prevede che l'assunzione di responsabilità sia individuata nella figura professionale di ingegnere abilitato all'esercizio della professione e di perito minerario o equipollente, escludendo comunque la figura professionale del geologo;

la legge della regione Toscana n. 36/80 assegna al geologo funzioni di direttore responsabile nelle attività estrattive —:

se non ritenga di adoperarsi per chiarire, nelle forme opportune, che anche la figura professionale del geologo possa essere responsabilmente impiegata in tale settore, prevedendone anche le eventuali competenze. (4-07607)

RISPOSTA. — Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di recepimento di due direttive particolari, 92/191/CEE e 92/1104/CEE, emanate, sulla base dell'articolo 118A dell'Atto Unico Europeo del 1987, in relazione al rischio elevato delle attività estrattive ed alla tipicità delle lavorazioni ha comportato uno sforzo di allineamento, nelle procedure e nella terminologia, con quanto previsto dal decreto n. 626 del 1994 nonché modifiche degli articolati del Decreto del Presidente della Repubblica n. 125 del 1959 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale).

In tale contesto si inquadra la sostituzione, operata dall'articolo 20, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 128/59, relativo al direttore.

Il decreto legislativo in questione individua, come persona responsabile, « in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico in conformità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali, designata dal datore di lavoro » (direttiva 92/104/CEE), il direttore responsabile in continuità con quanto già previsto nel Decreto del Presidente della Repubblica 128/59. Questo fissava requisiti professionali solo nel caso di miniere (laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio della professione, ovvero diploma di perito industriale minerario). Dato che, secondo la

vigente normativa (articolo 2 del Regio Decreto n. 1443/27), la differenza fra cava e miniera si basa esclusivamente sulla classificazione del minerale estratto e non sul sistema di coltivazione (a cielo aperto o in sotterraneo), ed in considerazione dei drastici mutamenti tecnologici intercorsi dal 1959 ad oggi nelle lavorazioni estrattive - in particolare l'elevata meccanizzazione, che ha condotto ad aumenti di produttività, ma non nella riduzione dei rischi - nel nuovo contesto normativo sono stati estesi a tutte le attività estrattive, miniere e cave i requisiti già previsti per il direttore di miniera, limitando inoltre l'utilizzo di periti industriali minerari ai luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso. Ai periti industriali minerari sono stati assimilati i possessori di diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse o equipollente e, per le attività estrattive non condotte per perforazione, i possessori di diploma in discipline tecniche industriali, purché abbiano formazione specifica, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di idonei corsi.

Si sottolinea comunque che, coloro che già esercitano le funzioni di direttore responsabile da almeno due anni, in base all'articolo 100 del decreto legislativo 624/96, possono continuare a farlo nella stessa unità produttiva o in attività similari per tecniche di coltivazione.

In relazione a quanto sopra si fa presente che, per l'eventuale inclusione dei geologi fra le figure professionali eleggibili a direttore responsabile, occorrerebbe procedere ad una modifica del decreto legislativo 624/96. Nel merito si osserva inoltre che, pur riconoscendo la massima qualificazione di tali professionisti per la valutazione delle condizioni geomorfologiche, idrogeologiche, e geoambientali, delle aree e sulla evoluzione di tali condizioni a seguito dell'attività estrattiva, il direttore responsabile deve garantire la sicurezza dei lavoratori in ogni fase dell'attività, anche negli impianti di trattamento e nell'utilizzo di macchine e

metodologie specifiche (per esempio abbattimento con esplosivi).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

CESARO. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che:

nella città di Casandrino (Napoli) esiste un ufficio postale che, allo stato, non riesce a garantire un servizio efficiente all'utenza proveniente anche da altri comuni limitrofi -:

se intenda sollecitare l'apertura del nuovo ufficio postale in via Napoli, già deliberata dagli organi competenti.

(4-06282)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane - interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato che, terminati i lavori di ristrutturazione e dopo aver provveduto alla fornitura del nuovo bancone di sportelleria, l'agenzia postale di Casandrino è stata riaperta al pubblico il 16 maggio 1997.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

CONTENTO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

in forza di protocollo d'intesa intervenuto nel novembre 1993, la base Usaf, sita in quel di Aviano (Pn), ha registrato un consistente aumento della presenza militare americana stimata in circa tremila unità, cui vanno aggiunti tecnici civili e famiglie, tali da far lievitare consistentemente il numero dei presenti;

tale presenza è concentrata nel territorio comunale di Aviano nonché in diversi comuni limitrofi;

le prospettive strategiche prevedono un ulteriore ampliamento della base, destinata a diventare probabilmente la più importante dell'Europa meridionale;

in tal senso, risulterebbero già stanziati somme ingenti dal Congresso degli Stati Uniti per finanziare il progetto denominato « Aviano 2000 », diretto, per l'appunto, al rafforzamento della presenza e delle relative strutture di appoggio;

è fuor di dubbio il rapporto di cordiale convivenza ed amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti;

le amministrazioni comunali interessate lamentano la preoccupazione che le necessità di insediamento conseguenti al prospettato rafforzamento possano incidere sul territorio e sui servizi in modo tutt'altro che indifferente;

è, comunque, desiderio comune largamente condiviso affrontare la questione con serenità, disponibilità e collaborazione, in modo da contemperare equamente gli impegni nazionali con le istanze locali;

risulta d'intuitiva evidenza come l'ampliamento previsto finisca per incidere sul territorio sia in virtù delle necessarie costruzioni ad uso abitativo, sia sulle infrastrutture viarie e connesse, sia sui servizi pubblici quali la depurazione, le fognature, la raccolta dei rifiuti, le scuole e le ulteriori attività complementari;

le amministrazioni interessate auspicano, quindi, un intervento dello Stato a sostegno delle evidenti esigenze correlate al futuro rafforzamento della base di Aviano;

già a suo tempo le Commissioni I e IV della Camera dei deputati approvarono un ordine del giorno, a firma dell'onorevole Ruffino, volto ad introdurre il sostegno finanziario previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 104 —:

se intenda assecondare la richiesta di applicazione dell'intervento finanziario previsto dalla norma indicata a favore delle amministrazioni interessate o, in difetto, per quali ragioni non intenda adoperarsi in tal senso;

se non ritenga corrette e legittime le istanze delle amministrazioni interessate e

quali iniziative intenda adottare o promuovere a sostegno delle stesse;

se non ritenga doveroso intervenire, per tempo, al fine di assicurare che almeno parte delle risorse allocate ai capitoli 2808, 2900 e 2901 dello stato di previsione della difesa per il 1997, possa essere impegnata per dare parziale risposta a quelle istanze;

quali ulteriori fonti di finanziamento ritenga disponibili ad integrazione delle scarse risorse allocate nei citati capitoli.

(4-05390)

RISPOSTA. — In ordine ai quesiti formulati dall'On.le interrogante si rappresenta anzitutto che per affrontare e risolvere le problematiche connesse con il progetto Aviano 2000, da tempo si sono instaurati e continuano a svilupparsi proficui rapporti di consultazione e concertazione tra le Autorità regionali, le Autorità provinciali, i vertici del Comando statunitense della Base, i Sindaci dei Comuni del comprensorio ed i rappresentanti della Difesa.

In questi periodici incontri è prevista, tra l'altro, la messa a punto di un piano quinquennale di interventi di carattere strutturale e ambientale da realizzare — d'intesa tra le parti, con lo strumento dell'accordo di programma — anche con fondi della Difesa e del comando dell'USAF, volti a incidere positivamente sul territorio dei Comuni interessati all'ampliamento della base militare.

Per quanto attiene ai contributi previsti dall'articolo 4 della legge 104/1990 si precisa che le annualità del primo quinquennio di applicazione della legge sono state regolarmente erogate alla Regione Friuli Venezia Giulia mentre quelli riferiti al secondo quinquennio — dal 1995 al 1999 — (le risorse sono già allocate nei capitoli del Ministero citati nell'interrogazione) potranno essere corrisposti non appena sarà entrato in vigore l'apposito DPCM.

Un altro tipo di contributo concesso ai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti in cui esistono insediamenti militari è a carico del Ministero dell'interno e rientra nel sistema dei trasferimenti a Comuni e Province per il quale la legge

662/1996 ha introdotto nuovi principi e criteri di calcolo.

In definitiva la questione dell'ampliamento della base di Aviano è seguita con la massima disponibilità dal Ministero della Difesa ai fini di un positivo riscontro alle comprensibili istanze delle popolazioni dell'area dell'avianese e dei Comuni contermini.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

COSTA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il ministero di grazia e giustizia, dopo aver indotto — attraverso indicazioni e sollecitazioni ripetute — il comune di Canelli (Asti) a compiere lavori di sistemazione e ristrutturazione dell'immobile in cui ha attualmente sede la locale pretura, tanto da ottenere che l'amministrazione comunale del citato comune provvedesse a reperire i fondi necessari ed a bandire la gara d'appalto (per circa 450 milioni) ora in corso di espletamento, ha deciso, con recente decreto ministeriale, di sopprimere la citata pretura —:

quali siano i nomi dei funzionari competenti al fine di indurli a risarcire i danni al comune ed ai contribuenti.

(4-06838)

RISPOSTA. — La pretura di Canelli rientra tra le 51 sezioni distaccate di pretura per le quali sono stati emessi i decreti interministeriali di soppressione in data 14 novembre 1996, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1996 n. 289.

La predetta pretura è stata accorpata alla pretura circondariale di Asti. Al riguardo si precisa che i provvedimenti di soppressione (che hanno avuto concreta esecuzione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione) sono stati adottati a seguito di una complessa istruttoria distinta nelle fasi di seguito indicate.

La Direzione ha acquisito da parte dei Presidenti di Corte di Appello pareri positivi in ordine alla opportunità di sop-

primere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento a quelle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati effettuati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti e all'orografia;

a seguito della predetta selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi di Corte perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero, trasmettendoli a questa Direzione Generale, i pareri dei rispettivi Consigli Giudiziari e Consigli dell'Ordine Forense;

all'esito di questa complessa fase istruttoria è stato investito il Consiglio Superiore della Magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995 si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il CSM ha comunque rappresentato la opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale;

così è stato fatto per la sezione di Canelli, anche se non è stato possibile seguire tale criterio per tutti gli accorpamenti, in relazione alla distanza delle sezioni da sopprimere rispetto alla sede centrale ed alla eventuale presenza, sul tragitto da percorrere per il raggiungimento della sede circondariale, di altre sezioni distaccate allo stato non sopprimibili.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso, dagli organi istituzionali interpellati, un parere favorevole alla soppressione. Così è stato per la sezione di Canelli.

La Pretura di Canelli ha cessato di funzionare in data 10 marzo 1997.

Per quanto attiene alle opere di ristrutturazione dell'edificio costruito nel 1967, per essere adibito a sede della Sezione distaccata di Canelli, si precisa che non risulta pervenuto alla data del 29.4.97 alla Direzione Generale competente il relativo progetto.

Si fa presente altresì che, a seguito dell'alluvione del novembre 1994, la Regione Piemonte aveva stanziato fondi a favore del Comune di Canelli per opere di sistemazione degli edifici di proprietà comunale; in particolare parte dei suddetti fondi, per un ammontare di lire 400 milioni sono stati utilizzati per il restauro delle strutture e per la fornitura di arredi nell'edificio, già sede della Pretura recentemente soppressa, da destinare all'ufficio del Giudice di Pace.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

DE CESARIS. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il 15 gennaio 1997 a Roma si sono verificate due rapine in uffici postali a poche ore di distanza l'una dall'altra;

la prima rapina si è verificata nell'ufficio postale sito in via Radicofani nel quartiere di Fidene, alle ore 10: due uomini armati si sono impossessati di circa duecento milioni di lire ma il pronto intervento delle forze dell'ordine ha permesso l'arresto dei due rapinatori ed il recupero della somma sottratta;

la seconda rapina si è verificata in via Squillace, nel quartiere Capannelle, dove tre rapinatori armati si sono fatti consegnare ottanta milioni di lire riuscendo poi a fuggire;

in ambedue le rapine si è sparso il panico sia tra i lavoratori degli uffici postali coinvolti, sia tra i cittadini;

non è la prima volta che l'ufficio postale di via Radicofani, nel quartiere di Fidene è soggetto a rapine, e si assiste più

in generale ad una recrudescenza di rapine nei confronti di uffici postali —:

quali iniziative intenda intraprendere allo scopo di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini che usufruiscono dei servizi prestati negli uffici postali;

quando ritenga sarà possibile dotare l'ufficio postale del quartiere di Fidene di una sede più ampia e maggiormente sicura, e se siano allo studio dell'ente Poste l'apertura di nuovi uffici postali nei quartieri di Serpentara e Colle Salario limitrofi a Fidene, in quanto l'attuale ufficio di via Radicofani risulta essere disagiata e lontano ai cittadini dei citati quartieri.

(4-06701)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che il verificarsi di episodi criminosi ai danni delle agenzie postali di via Radicofani e di via Squillace a Roma non sembra riconducibile a carenze nei relativi sistemi di sicurezza in quanto entrambi i citati uffici risultano dotati di impianto di allarme, di sistemi time-block nonché di banconi di sportelleria provvisti di vetri anti-proiettile ed antisfondamento.*

In merito alla necessità di cambiare la sede dell'agenzia di Roma 124 (via Radicofani) il medesimo ente ha precisato di aver reperito nuovi locali siti in via Sinalunga e che l'appalto dei relativi lavori di adeguamento sono stati inseriti fra quelli da eseguire con priorità nel corso del 1997.

Quanto, infine, all'auspicata apertura di nuovi uffici postali nelle zone limitrofe al quartiere Fidene, il ripetuto ente, nel riferire che i provvedimenti di istituzione di nuovi uffici postali sono subordinati all'esistenza di particolare condizioni, quali la densità demografica della zona da servire (non inferiore a 5000 abitanti), la distanza dall'ufficio vicino (non inferiore a 3000 metri) nonché la prevedibile entità delle operazioni postali che verranno richieste, ha precisato che dagli accertamenti eseguiti dalla competente sede regionale del Lazio non sono

emersi elementi tali da giustificare l'apertura di altri uffici nella zona in parola.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

con lettera 11 febbraio 1997 (prot. n. 130443), il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali — Ufficio consorzi agrari e ammassi, ha invitato i consorzi agrari provinciali e interprovinciali a predisporre la compilazione della situazione contabile nelle gestioni di ammasso al 31 dicembre 1996;

per detto adempimento i consorzi agrari devono attenersi a diverse indicazioni, tra cui quelle concernenti il conteggio degli interessi sul credito globale del consorzio risultante al 31 dicembre 1995;

gli interessi sul credito globale, secondo le nuove disposizioni, dovrebbero essere conteggiati in misura pari al tasso legale in vigore per l'anno 1996 (come noto ridotto al 5 per cento), mentre, finora, veniva riconosciuto un tasso pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti —:

per quali motivi si sia ritenuto, ai fini della redazione della situazione contabile delle gestioni di ammasso al 31 dicembre 1996, di non riconoscere, nel calcolo degli interessi, un tasso pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 4,40 punti, come era finora, sempre avvenuto;

se non ritenga che il contenimento del tasso predetto, nella misura legale, comportando un inevitabile ed improvviso sbilancio negativo sui conti dei consorzi agrari, possa determinare gravi conseguenze sull'economicità della gestione e sulla stessa stabilità dei consorzi;

quali siano i motivi del perdurante inadempimento nella liquidazione dei crediti maturati per la gestione degli ammassi.

(4-09238)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione è a conoscenza del disagio economico in cui versano alcuni Consorzi Agrari per il mancato pagamento dei crediti dagli stessi vantati per le cessate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli e non ha trascurato, nel tempo, il completamento delle procedure per la definizione delle relative pratiche.*

Al riguardo, si comunica che, nei primi mesi dell'anno 1996, sono state concluse, da parte della Corte dei Conti, le procedure volte al controllo di legittimità dei decreti adottati sulla base della normativa recata da un apposito provvedimento interministeriale, istitutivo della «contabilità unica» delle gestioni di cui trattasi.

I citati decreti su cui è stato apposto il prescritto «visto», hanno definito il debito dello Stato alla data del 31 gennaio 1982; pertanto, il loro aggiornamento potrà essere effettuato solo quando, con apposita normativa, saranno individuati i tempi e le modalità di liquidazione del debito stesso.

A tale fine questo Ministero ha provveduto a sottoporre all'esame del Parlamento numerosi decreti legge, nessuno dei quali pervenuto peraltro alla conversione in legge.

Tuttavia, è ancora all'esame del Parlamento un disegno di legge (A.S. 2274) il quale — allo stesso modo dei citati provvedimenti non convertiti — è mirato ad ottenere uno strumento normativo per poter disporre degli stanziamenti necessari ad effettuare materialmente le operazioni di liquidità.

Si deve precisare comunque che detto disegno di legge contiene indicazioni nel senso che non potrà essere riconosciuta la maggiorazione del 4,40 per cento.

Questo Ministero, pertanto, al fine di evitare che nei bilanci dei Consorzi Agrari vengano conteggiati interessi che già in sede di esame parlamentare della normativa di attuazione non vengono presi in considerazione, ha provveduto ad indicare il saggio legale di interesse che, per l'anno 1996, è fissato nella misura del 10 per cento.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

DE MURTAS. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'obelisco di Axum, sottratto in Etiopia dalle truppe di occupazione italiane, siede oggi nella piazza antistante l'ex palazzo della FAO sul colle Aventino a Roma;

l'Italia si era impegnata, con il trattato di pace firmato nel 1947 con le Nazioni Unite (articolo 37) a restituire tutte le opere d'arte, gli archivi, gli oggetti religiosi e quelli di valore storico che le sue truppe d'occupazione avevano sottratto ai cittadini etiopici dopo il 3 ottobre 1936;

il fatto che l'obelisco si trovi ancora a Roma costituisce non solo una palese violazione degli accordi di pace ma è motivo di attrito nelle relazioni tra il nostro Paese e l'Etiopia —:

quali motivi ostino nell'attuare l'articolo 37 degli accordi di pace tra Italia e Etiopia e se non ritenga di dover accelerare le pratiche per la restituzione dell'obelisco di Axum, restituendo al popolo etiope un pezzo della loro storia anche come simbolico risarcimento delle tante (troppe) atrocità perpetuate dall'Italia fascista contro quel popolo. (4-00114)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto anche per conto del Ministero degli Affari Esteri.*

La questione dell'obelisco di Axum è stata riconsiderata dal Governo in carica in risposta ad una lettera del Ministro degli Esteri dell'Etiopia e ad una Risoluzione del Parlamento etiopico inviata al Governo italiano con una serie di richieste in merito alla sua restituzione come previsto dal trattato di pace del 1947 e dall'accordo bilaterale del 1956.

A seguito di queste lettere, il Sottosegretario di Stato degli Affari Esteri, sen. Rino Serri, si è recato su mandato del Ministro degli Affari Esteri, on. Dini, ad Addis Abeba per una discussione approfondita con il Governo etiopico. Su tale base si è giunti all'intesa di costituire due commissioni di esperti cui spetta il compito di esaminare

tutti gli aspetti del progettato trasferimento in Etiopia dell'obelisco di Axum.

Gli esperti italiani (sette in tutto) sono stati designati dal Ministro degli Affari Esteri, dal Ministro per i Beni Culturali e dal Sindaco di Roma. Si tratta di esponenti eminenti delle istituzioni scientifiche del settore archeologico che devono valutare attentamente la fattibilità dell'operazione.

La Commissione ha proceduto ad alcuni esami preliminari e ha ritenuto di non poter elaborare un progetto esecutivo per lo smontaggio, il trasporto e il rimontaggio dell'obelisco, finchè non sia effettuato un articolato programma diagnostico, che è stato definito nelle sue parti.

L'intero processo presenta, infatti, un alto grado di complessità ed andrà sviluppato avendo soprattutto a mente la necessità che l'operazione stessa non comporti alcun rischio di danneggiamento dell'obelisco, al di là delle vicende che hanno determinato il suo trasferimento in Italia, nella storia e nei rapporti tra i due Paesi.

Il primo incontro della commissione tecnica italiana con quella etiopica, guidata dal Vice Ministro degli Esteri Tekeda Alemu, si è svolto a Roma il 3 marzo scorso e si è proceduto anche a un sopralluogo all'obelisco stesso.

I colloqui tra gli esperti dei due Paesi hanno permesso di identificare le tappe attraverso le quali l'operazione potrebbe concretarsi, a partire da un'accurata valutazione delle condizioni strutturali del monumento.

Al termine dei colloqui è stata fatta una dichiarazione congiunta nella quale si enuncia, tra l'altro, che l'operazione potrebbe concludersi entro l'anno.

Nella stessa dichiarazione si fa riferimento alla volontà, da parte dell'Etiopia, di fare un dono all'Italia per commemorare il ritorno dell'obelisco e quale testimonianza della rinnovata amicizia tra i due Paesi.

La recente visita in Italia del Primo Ministro etiope Meles Zenawi (8-11 aprile u.s.) ha, infine, fornito l'occasione per ribadire l'impegno del Governo italiano a completare entro l'anno in corso la valutazione tecnica dell'operazione e il trasferimento dell'obelisco.

In relazione a quanto sopra, si fa presente che il Ministero degli Affari Esteri sta valutando tutti gli aspetti dell'operazione, sia finanziari che tecnici e politici.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

FINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

con recente provvedimento, il Governo ha deciso la soppressione delle preture di Acri, San Marco Argentano e Rogliano, nella provincia di Cosenza, con decorrenza dal mese di marzo 1997;

tale provvedimento non appare giustificabile in alcun modo, atteso che le suddette sedi pretorili svolgono importantissime ed insostituibili funzioni giudiziarie, permettendo altresì che il contenzioso civile e penale venga distribuito sul territorio del circondario, senza che lo stesso aggravi la sede di Cosenza;

in tale modo non viene favorita affatto la corretta e celere amministrazione della giustizia in uno dei territori più bisognosi di ordine istituzionale;

pertanto le suddette sedi pretorili distaccate costituiscono insostenibili presidi istituzionali, necessari per favorire un più stretto rapporto tra il cittadino e le istituzioni;

non si ritiene che in tale modo venga realizzato un globale risparmio di spesa, considerato tra l'altro la distanza che verrebbe ad esservi tra i cittadini interessati e le istituzioni locali, quali comuni, Carabinieri, Guardia di finanza ed altri, da un lato, e la nuova sede pretorile di Cosenza, dall'altro, costringendo ad un continuo e spesso giornaliero spostamento di cittadini e di istituzioni, con materiale aggravio di spese per il privato, ma anche per il pubblico —:

se intendano revocare la decisione di sopprimere le suddette sedi giudiziarie, garantendo invece una maggiore efficienza e

funzionalità della stessa rafforzandone gli organici, al fine di dare risposte concrete ed immediate al desiderio di giustizia.
(4-06526)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quelle di Acri, Rogliano e San Marco Argentano che sono state accorpate alla pretura circondariale di Cosenza.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con una bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi

soppresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

Gli uffici in questione hanno cessato di funzionare il 10 marzo scorso.

I comuni interessati hanno proposto ricorso al T.A.R. della Calabria avverso gli atti in questione. Il Tribunale, con ordinanze del 20 marzo ha disposto la sospensione dell'esecutività dei decreti di soppressione.

Questo Ministero, in ottemperanza, ha interessato la competente autorità giudiziaria pregandola di adottare ogni provvedimento idoneo a dare attuazione alle statuzioni del giudice, anche in contrasto con le precedenti direttive.

La competente avvocatura distrettuale dello Stato è stata comunque invitata ad impugnare davanti al Consiglio di Stato le ordinanze di sospensiva.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

FRAGALÀ, COLA, LO PORTO, LO PRESTI e SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Si chiede — premesso che:

il professor Giuseppe Di Federico, presidente della commissione di studio del Consiglio nazionale delle ricerche per l'elaborazione di proposte operative nel settore delle tecnologie di supporto all'organizza-

zione giudiziaria, in un suo articolo pubblicato su *Il Tempo* del 25 marzo 1996 ha indicato aspetti specifici e molto inquietanti in ordine all'incompetenza del Ministero di grazia e giustizia nel gestire i processi di modernizzazione dell'apparato giudiziario, con conseguenti gravi sprechi di danaro pubblico;

nel mese di dicembre del 1991, infatti, il Ministero di grazia e giustizia nello stipulare, a sperimentazione non ancora ultimata, il contratto per ottanta installazioni di videoverbalizzazione destinate alle udienze, per un costo complessivo di circa quindici miliardi, ha trascurato alcuni dei più rilevanti suggerimenti della commissione di studio succitata e dei magistrati che con essa avevano collaborato;

risulterebbe agli interroganti, infatti, che non si sia provveduto a richiedere alle ditte costruttrici di semplificare i comandi di attivazione e disattivazione degli impianti di videoverbalizzazione, in modo che anche in Italia, come negli USA, il sistema fosse facilmente azionabile direttamente dai magistrati;

risulterebbe agli interroganti che, invece, sia stato mantenuto il sistema di controllo a mezzo di *computer*, che non solo implica un maggior costo delle attrezzature, ma richiede la costante utilizzazione di un tecnico in udienza con costi ancor più elevati;

a tutt'oggi, non sono state modificate le norme del codice di procedura per legittimare il pieno uso della videoverbalizzazione quale verbale, con la conseguenza che in udienza, oltre alla videoregistrazione, si ha il contemporaneo uso della stenotipia e/o della registrazione audio e/o della verbalizzazione sommaria;

le applicazioni dei collegamenti video a distanza per la sola audizione dei collaboratori di giustizia, prevista dall'articolo 147-bis del 1992, sono state, finora, alquanto rare, perché i competenti organi del Ministero di grazia e giustizia non hanno accompagnato l'entrata in vigore di questo articolo con una progettazione delle

modalità con le quali effettuare i collegamenti nel modo più economico, preferendo rivolgersi ad emittenti TV, con esborsi compresi fra i 15 ed i 98 milioni per udienza;

risulterebbe agli interroganti che gli studi predisposti dal professor Di Federico, siano stati del tutto ignorati dal ministero, ma non da alcuni uffici giudiziari —:

se si intenda avviare una opportuna indagine per acclarare se quanto sostenuto in premessa corrisponda al vero e quali iniziative intendano assumere per rimediare alle disfunzioni segnalate dal professor Di Federico e per porre rimedio, dopo molti anni di ritardo, alle carenze normative del settore della videoverbalizzazione. (4-01588)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

Attualmente il sistema di videoverbalizzazione in uso consente, in maniera automatica, la ripresa e la registrazione su videocassetta delle immagini e dell'audio dei dibattimenti processuali, documentando in maniera diretta e realistica tutte le sue fasi, attraverso il controllo di un computer.

Può ritenersi che gli apparati siano in linea con le esigenze di semplicità d'uso prospettate dagli interroganti.

Il sistema, infatti, si compone di 7 telecamere, di un dispositivo che seleziona i segnali da esse provenienti, apportando le necessarie sovrapposizioni come la sovrimpressione di dati o la presentazione di più immagini contemporaneamente, di una serie di videoregistratori per l'incisione e la riproduzione di immagini e del suono, di un personal computer per l'inserimento e la gestione dei dati di individuazione relativi al processo e, per il controllo dei videoregistratori, di un monitor per la visualizzazione di quanto viene registrato.

Il PC riceve dai microfoni installati il segnale che identifica quale attore stia parlando ed invia al dispositivo di controllo i comandi diretti a selezionare la telecamera corrispondente al microfono attivo.

Il PC, in tal modo, esonera il magistrato dal compimento di tutte quelle attività ma-

nuali relative alla gestione del sistema, fermo restando che questi ha comunque, attraverso apposita consolle, il controllo dell'impianto audio che, come s'è appena detto, è collegato all'impianto video.

Da ciò può desumersi, quindi, che il magistrato ha la facoltà di scegliere di gestire il sistema tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Il sistema, progettato per funzionare in modo automatico, riduce al minimo gli interventi manuali alle sole fasi preparatorie consistenti nell'inserimento nel pc, da parte di un tecnico, dei dati relativi ai dibattimenti processuali previsti per la giornata; inserimento delle videocassette nei registratori, verifica della funzionalità dei microfoni e dell'avvenuta accensione dei monitor ed infine attivazione del sistema al momento dell'inizio del dibattimento, dopo di che le successive operazioni avvengono in modo automatico.

Durante la fase sperimentale di detto sistema, il tecnico che operava in udienza era un impiegato della ditta fornitrice del sistema di verbalizzazione, quindi il relativo costo non gravava sull'amministrazione, ciò soprattutto al fine di favorire la formazione del personale da adibire a tali compiti.

Serve ricordare che la suddetta tecnologia allo stato adottata è frutto di una valutazione, operate dall'Amministrazione sin dagli inizi degli anni '90 avvalendosi della collaborazione di una Commissione mista di esperti del C.N.R. e del Ministero di Grazia e Giustizia al fine dell'individuazione delle possibili soluzioni in ordine alle tecniche di documentazione.

A seguito delle valutazioni formulate dalla Direzione Generale degli Affari Penali, investita delle competenze assegnate dal Ministro dell'epoca con decreto ministeriale del 6.6.1991 e delle specifiche elaborate dagli osservatori del C.N.R., le imprese produttrici hanno provveduto a completare e perfezionare il software di gestione del sistema.

La distribuzione dei sistemi di videoverbalizzazione, in un primo momento, è stata limitata alle aule del dibattimento penale degli uffici sedi dei distretti di Corte d'Appello maggiormente impegnati nella lotta alla criminalità organizzata o dove il vo-

lume delle cause trattate e le particolari condizioni socio economiche del bacino di utenza rendevano maggiormente probabile la celebrazione di dibattimenti in cui per la raccolta delle prove potevano risultare insufficienti le altre forme di verbalizzazione.

Si ritenne pertanto di stipulare nel corso del 1991 un contratto a trattativa privata per l'acquisto, l'installazione e l'avviamento di n. 80 sistemi di videoverbalizzazione

In ordine alle modalità di collegamento video a distanza per la sola audizione dei collaboratori di giustizia, si fa presente che solo in un primo momento sono stati effettuati a mezzo ponti radio delle emittenti televisive, mentre attualmente si svolgono tramite linea ISDN a mezzo rete telefonica.

A tutt'oggi sono state dotate di impianto di videocollegamento su rete multimediale ISDN circa n. 100 aule di udienza, sicché l'Amministrazione già dispone di una rete geografica per videocollegamenti nella prospettiva della modifica dell'articolo 147-bis disp. att. c.p.p.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GAMBALE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la « Socio sanitaria » di Mugnano (Napoli) è una società cooperativa a responsabilità limitata che si occupa di assistenza domiciliare agli anziani, attività di laboratorio per adulti, accompagnamento a soggetti portatori di handicap ed altre attività di notevole rilevanza sociale;

la cooperativa, che è anche convenzionata con il comune di Mugnano, rientra, secondo la normativa vigente, tra quelle di produzione e lavoro, pur occupandosi, in effetti, di fornire servizi sociali;

questa circostanza non è priva di conseguenze se si considera che le cooperative di produzione e lavoro hanno rilevanti obblighi contributivi, che per la « Socio sanitaria » ammontano, in pratica, alla metà degli stipendi distribuiti, una cifra difficile da sostenere per una società che

non può godere, proprio per i particolari servizi offerti, di quelle entrate proprie delle cooperative di produzione e lavoro che svolgono effettivamente attività produttive —:

se sia previsto un differente regime giuridico per le società cooperative del tipo sopra descritto ed, eventualmente, quali misure particolari sia possibile adottare per permettere loro di continuare ad esercitare un'attività tanto preziosa dal punto di vista sociale. (4-09025)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione indicata in oggetto si rappresenta, in via preliminare, che la legge n. 381 dell'8 novembre 1991, all'articolo 4, comma 3, prevede, unicamente per le cooperative sociali, la totale fiscalizzazione degli oneri sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone svantaggiate meglio individuate nel comma 1 del medesimo articolo 4.*

In relazione a quanto sopra, quindi, le cooperative di produzione e lavoro sono tenute all'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle normative vigenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

GATTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

con provvedimento a firma « Il Direttore Generale », il consigliere Giuseppe Magno direttore dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile ha delegato agli enti privati « il Conventino », con sede legale in Bergamo, « AiBi », con sede legale in Melegnano (Milano), e Ciai, con sede legale in Milano, tutte le attività previste dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 10 della convenzione, stipulata tra Italia e Perù, per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale dei minori;

in tal modo il consigliere Magno ha modificato totalmente le disposizioni impartite dal precedente direttore dell'ufficio, consigliere Malagnino, che aveva delegato agli enti compiti esclusivamente operativi e

non anche quelli decisionali (riconoscimento dell'idoneità della coppia all'adozione internazionale, abbinamento coppia-bambino, eccetera) riservati ed espletati dall'autorità centrale prevista dalla citata convenzione ed incardinata presso l'Ufficio centrale giustizia minorile —:

se sia a conoscenza del fatto che tali decisioni del nuovo direttore dell'ufficio hanno suscitato vibranti proteste da parte delle coppie aspiranti all'adozione di bambini peruviani, le quali lamentano un notevole conto economico richiesto dagli enti privati citati per l'espletamento delle pratiche, ed una minore tutela, garanzia e trasparenza dell'espletamento dell'iter procedimentale delle pratiche di adozione, garantite in precedenza dalla competenza esclusiva in materia affidata ad un organismo statale, e quindi gratuito e di massima garanzia per le coppie adottanti, quale risulta essere l'autorità centrale costituita presso l'ufficio centrale giustizia minorile;

se non reputi indispensabile e necessario intervenire per il ripristino delle funzioni in precedenza esercitate dall'autorità centrale, delegando agli enti compiti esclusivamente operativi nell'interesse superiore del minore da adottare e delle coppie adottanti, in un'ottica di legalità e trasparenza, a garanzia dell'immagine internazionale dell'Italia. (4-08441)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva quanto segue.*

La Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori fu firmata a Lima il 17 dicembre 1993 ed è entrata in vigore fra i due Paesi il 1° marzo 1995. L'articolo 3, comma 2, di tale Convenzione dispone che le Autorità Centrali, designate ai sensi del precedente comma 1 (per l'Italia, l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile), « possono delegare le loro funzioni o parte di esse ad organismi pubblici o privati, debitamente autorizzati dalla parte proponente e accettati dall'altra parte ». Il successivo comma 3 dispone, inoltre, che « Le Autorità Centrali esercitano la vi-

gilanza sugli organismi da esse autorizzati ed applicano o chiedono l'applicazione a questi, da parte delle autorità competenti, delle sanzioni conseguenti alle omissioni od alle violazioni delle norme contenute nella presente Convenzione, nelle Convenzioni internazionali e nelle leggi a tutela dell'infanzia ».

L'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ed il decreto ministeriale 28 giugno 1985 stabiliscono che enti privati possono essere autorizzati allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri, svolgendo i numerosi compiti loro assegnati dal decreto ministeriale citato sotto la vigilanza dell'Ufficio per la giustizia minorile (articolo 14). La Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, firmata dall'Italia ed ai cui principi fondamentali s'ispira la citata Convenzione italo-peruviana, contempla la stessa possibilità di delega di funzioni all'articolo 22 e detta le condizioni per l'attività degli enti autorizzati (organismes agréés) agli articoli il e 12.

Gli enti privati citati nell'interrogazione cui si risponde (Conventino, Ai.Bi. e C.I.A.I.) sono in possesso di regolare autorizzazione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia (DD.MM. 18.3.1994, in G.U. n. 83 dell'11.4.1994), per svolgere pratiche di adozione in Perù. Potevano, pertanto, ricevere la delega di funzioni prevista dall'articolo 3, comma 2, della Convenzione italo-peruviana. Tale possibilità di delega, a termini della Convenzione, non è illimitata, in quanto alcune funzioni sono riservate all'Autorità Centrale (articolo 5, comma 2; articoli 7, 11, 12, 13). Le altre funzioni, previste dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 10, sono invece delegabili e sono state effettivamente delegate con provvedimento in data 23 gennaio 1997 del direttore dell'Ufficio Centrale Giustizia Minorile.

Le attività di tipo « decisionale », quali il riconoscimento dell'idoneità della coppia all'adozione internazionale o l'abbinamento bambino-coppia, non appartengono alla competenza dell'Autorità Centrale italiana; quindi non possono essere delegate, né sono

state delegate, ad altri enti. In effetti, l'articolo 30 della legge n. 184/1983 stabilisce che la dichiarazione d'idoneità all'adozione di minori stranieri è pronunciata dal Tribunale per i Minorenni (non dall'Autorità Centrale) con decreto motivato; l'articolo 8, comma 1, della Convenzione italo-peruviana dispone, a sua volta, che la procedura di adozione può essere introdotta da coloro che sono « in possesso della dichiarazione di idoneità », ovviamente rilasciata dal Tribunale per i Minorenni. Quanto all'abbinamento bambino-coppia, si osserva che la proposta di abbinamento del minore adottabile viene fatta dalle autorità dello Stato d'origine del minore stesso; quindi, nel caso in esame, è fatta dalle autorità peruviane. In conclusione, non risulta che tali attività, non appartenenti alla competenza dell'Autorità Centrale, siano state delegate ad enti privati.

Va opportunamente evidenziato che l'esperienza fatta dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione col Perù, era stata alquanto negativa perché, in mancanza di delega agli enti autorizzati o con una delega parziale di funzioni operative, i coniugi interessati non ricevevano l'assistenza e la guida necessarie per l'espletamento delle lunghe, difficili e costose procedure da svolgere in Perù per ottenere l'adozione. Le stesse autorità peruviane, d'altra parte, avevano insistentemente chiesto di conoscere quali enti fossero autorizzati dall'Italia ad agire sul loro territorio, al fine di manifestare il gradimento previsto dall'articolo 3, comma 2 della Convenzione.

La mancanza di tempestiva indicazione di tali enti comportò un grave effetto di caduta del numero delle adozioni in Perù, subito dopo il 1° marzo 1995, data di entrata in vigore della Convenzione (erano 92 nel 1993 e 82 del 1994; si ridussero a 7 nel 1995), contrazione che indusse alcuni a ritenere che la Convenzione, anziché agevolare, rendesse più difficili tali adozioni. Col provvedimento in data 23 febbraio 1996 si pose parziale rimedio alla precedente situazione, concedendo agli enti autorizzati sopra menzionati una delega limitata di funzioni; a seguito di tale provvedimento, le adozioni realizzate in Perù ripresero ad aumen-

tare di numero, essendo salite a 13 nel 1996. Col provvedimento in data 23 gennaio di quest'anno sono state delegate agli enti autorizzati suddetti tutte le funzioni che non sono strettamente riservate all'Autorità Centrale dalla Convenzione; nei primi tre mesi del 1997, per conseguenza, le pratiche di adozione di bambini peruviani risultano già sette.

Il costo, piuttosto rilevante, delle adozioni all'estero non varia per il solo fatto che le procedure siano svolte direttamente dall'Autorità Centrale ovvero dagli enti autorizzati, in quanto dipende, in ogni caso, dalla necessità di affrontare lunghi viaggi, abitare all'estero per un certo periodo di tempo (secondo le disposizioni delle leggi locali) e, soprattutto, affrontare le spese molto elevate del giudizio di adozione davanti ad organismi stranieri. Anzi, disponendo gli enti autorizzati, a differenza dell'Autorità Centrale, di uffici propri e di professionisti legali convenzionati nelle località estere in cui si svolgono le pratiche di adozione, assicurano alle parti non solo assistenza effettiva e continua, ma anche il buon esito dell'operazione ed un certo risparmio. Ciò che è interamente gratuito — e rimane tale anche dopo un'ampia delega agli enti autorizzati — è il procedimento da affrontare in Italia, davanti al Tribunale per i Minorenni, per la dichiarazione d'idoneità, e presso l'Autorità Centrale, per l'avvio della domanda di adozione.

La tutela delle parti, la garanzia e la trasparenza delle procedure adottive è comunque assicurata, anche in presenza di delega, dal fatto che l'Autorità Centrale è tenuta, per legge, a controllare rigorosamente l'operato degli enti autorizzati. Tali controlli sono svolti con la massima attenzione. Non risultano pervenute all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile significative proteste, dipendenti dalla concessione delle deleghe.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GATTO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile negli anni 1995-1996 è stato

progettato e realizzato un sistema di monitoraggio informatico dell'utenza minore transitata nei servizi della giustizia minorile, denominata Ubimino, conclusosi con l'addestramento per l'uso del sistema di circa cento mila unità di personale dei ruoli organici minorili;

per la realizzazione di tale progetto, proposto dall'allora direttore dell'ufficio, cons. Malagnino ed approvato dal Ministro *pro tempore*, sono state investite notevoli risorse umane e finanziarie;

il sistema doveva andare a regime a decorrere dal 1° gennaio 1997;

l'attuale direttore dell'ufficio minorile cons. Magno, ha bloccato l'iniziativa tant'è che non rientra nei progetti, relativi all'anno 1997, presentati al Ministro per la sua approvazione;

l'utilizzo della citata procedura dei servizi minorili avrebbe portato, se attuato, ad una vera e propria rivoluzione nel sistema di rilevazione statistica, infatti, si sarebbe passati da un sistema attuale, cartaceo e di tipo numerico, non riconducibile al singolo minore, ad un sistema che avrebbe consentito di rilevare ed elaborare per ciascun minore informazioni anagrafiche, giuridiche e di tipo psico-socio-familiare — con possibilità di continui aggiornamenti — utilissimi ed indispensabili per elaborare e programmare linee di intervento a livello nazionale, distrettuale e di singolo servizio;

tale tipo di rilevazione, sottoposto alla valutazione degli esperti dell'Istat, aveva ottenuto la loro entusiastica approvazione e la loro assicurazione circa l'inserimento nel programma statistico nazionale (Sistan) per il triennio 1997-1999 —

se non ritenga doveroso ed urgente intervenire per verificare l'operato dell'attuale direttore dell'ufficio in ordine alla iniziativa di « congelare » l'avvio della procedura in questione, che ha comportato per l'erario una spesa improduttiva di effetti e di risultati, e inoltre, ha impedito

all'ufficio centrale per la giunta minorile di dotarsi di strumenti e conoscenze necessari, utili ed indispensabili per poter realizzare con efficienza ed efficacia i suoi compiti istituzionali legati alla tutela e alla protezione dei minori. (4-08442)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

Il programma Ubimino è stato progettato e realizzato dalla « Logica, tecnologie per l'informatica s.r.l. » che era stata anche incaricata, con altri due contratti, di predisporre uno studio di fattibilità per l'automazione delle procedure degli uffici e servizi minorili e di condurre l'assistenza tecnica al programma Ubimino.

Il programma Ubimino, così come realizzato, è confacente agli scopi per cui era stato progettato e, nella versione attuale, esso è completo; pertanto, non doveva essere compreso nei progetti relativi all'anno 1997, giacché è già uno strumento realizzato. Nel programma presentato dall'Ufficio Centrale Giustizia Minorile, è contemplato il sistema informativo della giustizia minorile che si compone di diverse parti, una delle quali (già realizzata) è Ubimino. La realizzazione del complesso sistema informativo della Giustizia Minorile è compresa fra i progetti approvati dall'A.I.P.A. per il Ministero di grazia e giustizia ed è in atto, ad opera dell'ufficio competente (Responsabile per i sistemi informativi automatizzati). Tale sistema, intendendo raccogliere e valorizzare tutte le realtà e le esperienze finora concretizzate, rendendole compatibili col progetto unitario, comprende i sottosistemi seguenti:

S.I.T.P.M., funzionante presso gli uffici giudiziari minorili di Milano, Roma, Lecce, Taranto;

SICAM, sperimentato presso la cancelleria del tribunale per i minorenni di Milano;

UBIMINOR, procedura di acquisizione informazioni relative ai minori presi in carico dai servizi minorili (C.P.A., I.P.M., U.S.S.M., Comunità);

altre procedure automatizzate presenti presso uffici giudiziari minorili, presso l'Ufficio Centrale ed altre strutture.

Non si è potuto, finora, dare avvio all'utilizzo di Ubimior, come parte staccata dell'intero programma di automazione della Giustizia Minorile sia perché sono pervenute all'Ufficio « numerose richieste di adattamento e di modifica », sia perché non si è ottenuto il funzionamento ottimale della rete di trasmissione dei dati (rete pubblica ISDN), sia perché, infine, numerosi uffici periferici hanno segnalato, anche in data molto recente (12.3.1997), la carenza di personale da applicare alla gestione dei dati e del programma.

Quest'ultima difficoltà — assieme ad altre ragioni di ordine logico-strutturale — impone di considerare, come è stato fatto dall'Ufficio in accordo col Responsabile del sistema informativi automatizzati, l'opportunità di unificare la base-dati, fra uffici giudiziari e servizi minorili, allo scopo di evitare il doppio lavoro di inserimento e le possibili incongruenze. Ubimior, pertanto, si inserisce e lavorerà all'interno del sistema informativo della giustizia minorile, così come programmato dal Responsabile suddetto.

In attesa che il programma Ubimior entri in funzione, l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile sta ugualmente procedendo alla trasformazione delle tradizionali rilevazioni statistiche in monitoraggio, centrato sulla vicenda di ogni singolo minore curato dai Servizi dipendenti, attraverso l'acquisizione di terminali che utilizzano la rete nazionale gestita dal DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), il cui sistema informativa si estende alla rilevazioni concernenti i minorenni. Questa soluzione temporanea consente di sopperire alle attuali necessità di monitoraggio, in attesa del funzionamento dei programmi specifici minorili.

Si deve aggiungere che la procedura Ubimior, pur non funzionando ancora a pieno regime e in rete, viene comunque utilizzata in sede locale da molti servizi, grazie all'avvenuto addestramento del personale. Il momentaneo rinvio dell'attivazione di Ubi-

minor su scala nazionale in rete ha reso opportuno, nel pieno accordo delle parti contraenti (Amministrazione e Soc. « Logica »), far cessare al 31 dicembre 1996 le attività di assistenza e manutenzione del programma. Infatti tale attività di manutenzione, da cui derivava all'Amministrazione un onere di lire 500.000 a giornata lavorativa, non era ulteriormente necessaria dopo il 31 dicembre 1996, atteso che, per le citate ragioni di forza maggiore, il programma non poteva essere avviato il 1° gennaio 1997, come previsto in un primo tempo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GATTO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

la rivista di studi storici e documenti sulle problematiche minorili, edita dall'ufficio centrale per la giustizia minorile, per iniziativa del precedente direttore dell'ufficio, cons. Francesco Malagnino, totalmente rinnovata nel titolo (*Minori, diritti e giustizia*) indirizzi editoriali, veste grafica e tipografica, è uscita nel maggio 1996 con un numero 0 di prova, accompagnato da un supplemento monotematico sugli aspetti più rilevanti delle problematiche minorili e da una rassegna di atti, documenti ed esperienze in materia minorile;

l'uscita del primo numero, peraltro già firmato dal con. Malagnino ed in procinto di essere trasmesso per la stampa al Poligrafico dello Stato, per disposizione del nuovo direttore dell'ufficio, cons. Magno, subentrato nell'ottobre 1996, è stata bloccata e nessuna disposizione od indicazione è stata fornita sulla sopravvivenza o meno della rivista stessa —:

se non reputi doveroso, necessario ed opportuno intervenire affinché una rivista di lunga e prestigiosa tradizione, che ha visto la luce nei primi anni sessanta e, passo passo, ha seguito e scandito l'evoluzione dell'ufficio minorile fino all'attuale fase di autonomia funzionale, continui a

vivere, potenziando e rendendo, come era prima, incisiva la sua presenza e la sua diffusione presso le istituzioni esterne al fine di pubblicizzare l'attività dell'ufficio — che in verità con il cambio della direzione appare in questo momento confusa e priva di direttive precise — di sviluppare un necessario ed intenso dibattito dentro e fuori il settore minorile e, infine, di fornire un valido contributo per la ricerca di soluzioni finalizzate a migliorare od eliminare situazioni di degrado e di emarginazione, che generano il disagio e la devianza di tanti minori, evitando così di inaridire colpevolmente una fonte, che dovrebbe essere sempre aggiornata, delle risposte che l'ufficio centrale per la giustizia minorile intende dare alle problematiche minorili.

(4-08443)

RISPOSTA. — La rivista « Esperienze di giustizia minorile », antico e prestigioso organo di documentazione e dibattito scientifico sulle problematiche minorili, fu fondata, col titolo di « Esperienze di rieducazione », nel lontano 1963. Essa fu sostituita nel 1996 con quella intitolata « Minori, diritti e giustizia » su iniziativa del direttore pro tempore dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile.

Il predetto direttore, nell'informare il Gabinetto del Ministro della sua intenzione di cambiare l'intestazione e la struttura editoriale della rivista edita in precedenza dall'Ufficio, prospettava la convenienza economica dell'iniziativa consistente nella riduzione dei costi di edizione di circa il 30/40 per cento; proponeva, quindi, di realizzare la rivista in « offset », lasciando al Poligrafico dello Stato la sola attività relativa alla stampa. La ditta « Grafed s.n.c. », che aveva inviato un preventivo per grafica, composizione e videoimpaginazione, pari a lire 6.500.000, ha successivamente fatto conoscere che le somme ad essa dovute per aver curato la rivista « Minori diritti e giustizia », ammonterebbero a complessive Lire 10.000.000 oltre alle somme « da concordare » per l'eventuale edizione di un altro numero della stessa rivista. A queste somme deve considerarsi aggiunta la spesa per la stampa, eseguita dal Poligrafico.

Agli atti dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile non risulta, peraltro, l'esistenza di alcun contratto con la ditta « Grafed s.n.c. », relativo ai lavori che essa assume di aver svolto e di cui chiede il pagamento. Proprio a causa della mancanza di un regolare contratto — circostanza che rende attualmente difficile, sul piano amministrativo, considerare le richieste della ditta « Grafed s.n.c. » ai fini del pagamento, se non nella forma di un eventuale riconoscimento del debito — il nuovo direttore dell'Ufficio non ha ritenuto di potersi assumere la responsabilità di trasmettere, per la pubblicazione di un ulteriore fascicolo, il materiale predisposto dalla precedente direzione.

È, comunque, intenzione dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile riprendere, non appena possibile, e tenuto conto degli attuali vincoli economici, la pubblicazione della rivista « Esperienze di giustizia minorile », testata molto conosciuta ed apprezzata da lunghissimo tempo, in Italia ed all'estero. Essa, oltretutto, non è oggetto di contestazioni relative alla denominazione, le quali si sono invece registrate a proposito di « minori, diritti e giustizia », accusata di essere « parzialmente ricopiata ... con il rischio di determinare una qualche confusione » (dalla rivista « Minori giustizia », anno 1996, n. 2, p. 143).

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GAZZILLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile negli anni 1995-1996 è stato realizzato un sistema di monitoraggio informatico dell'utenza minori denominato Ubiminor;

all'uso del predetto sistema sono stati addestrati circa cento dipendenti dei ruoli organici minorili;

per detta realizzazione sono state investite notevoli risorse;

il sistema doveva andare a regime a decorrere dal 1° gennaio 1997, ma l'attuale direttore dell'Ufficio minorile ha bloccato l'iniziativa la quale non è compresa nei progetti, relativi all'anno 1997, presentati al Ministro per l'approvazione;

l'utilizzo della citata procedura avrebbe portato ad una vera e propria rivoluzione nei metodi di rilevazione statistica con l'abbandono dell'attuale sistema cartaceo di tipo numerico e l'adozione di un sistema che avrebbe consentito, per ciascun minore, di elaborare informazioni anagrafiche, giuridiche e socio-familiari continuamente aggiornate, utilissime e indispensabili per programmare linee di intervento a livello nazionale e distrettuale;

tale tipo di rilevazione, sottoposto alla valutazione degli esperti dell'Istat, aveva ottenuto la loro incondizionata approvazione e assicurazioni circa l'inserimento nel programma statistico nazionale (Sistan) per il triennio 1997-1999 —

se non ritenga doveroso ed urgente intervenire per verificare l'operato dell'attuale direttore dell'Ufficio in ordine al disposto congelamento dell'avvio della procedura in questione, congelamento che, nonostante le rilevanti spese sostenute, ha impedito all'Ufficio centrale per la giustizia minorile di dotarsi di strumenti e conoscenze indispensabili per poter realizzare con efficienza i suoi compiti istituzionali.

(4-08811).

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il programma Ubiminor è stato progettato e realizzato dalla « Logica, tecnologie per l'informatica s.r.l. » che era stata anche incaricata, con altri due contratti, di predisporre uno studio di fattibilità per l'automazione delle procedure degli uffici e servizi minorili e di condurre l'assistenza tecnica al programma Ubiminor.

Il programma Ubiminor, così come realizzato, è confacente agli scopi per cui era stato progettato e, nella versione attuale, esso è completo; pertanto, non doveva essere

compreso nei progetti relativi all'anno 1997, giacché è già uno strumento realizzato. Nel programma presentato dall'Ufficio Centrale Giustizia Minorile, è contemplato il sistema informativo della giustizia minorile che si compone di diverse parti, una delle quali (già realizzata) è Ubiminor. La realizzazione del complesso sistema informativo della Giustizia Minorile è compresa fra i progetti approvati dall'A.I.P.A. per il Ministero di grazia e giustizia ed è in atto, ad opera dell'ufficio competente (Responsabile per i sistemi informativi automatizzati). Tale sistema, intendendo raccogliere e valorizzare tutte le realtà e le esperienze finora concretizzate, rendendole compatibili col progetto unitario, comprende i sottosistemi seguenti:

S.I.T.P.M., funzionante presso gli uffici giudiziari minorili di Milano, Roma, Lecce, Taranto;

SICAM, sperimentato presso la cancelleria del tribunale per i minorenni di Milano;

UBIMINOR, procedura di acquisizione informazioni relative ai minori presi in carico dai servizi minorili (C.P.A., I.P.M., U.S.S.M., Comunità);

altre procedure automatizzate presenti presso uffici giudiziari minorili, presso l'Ufficio Centrale ed altre strutture.

Non si è potuto, finora, dare avvio all'utilizzo di Ubiminor, come parte staccata dell'intero programma di automazione della Giustizia Minorile sia perché sono pervenute all'Ufficio « numerose richieste di adattamento e di modifica », sia perché non si è ottenuto il funzionamento ottimale della rete di trasmissione dei dati (rete pubblica ISDN), sia perché, infine, numerosi uffici periferici hanno segnalato, anche in data molto recente (12.3.1997), la carenza di personale da applicare alla gestione dei dati e del programma.

Quest'ultima difficoltà — assieme ad altre ragioni di ordine logico-strutturale — impone di considerare, come è stato fatto dall'Ufficio in accordo col Responsabile dei sistemi informativi automatizzati, l'oppo-

tunità di unificare la base-dati, fra uffici giudiziari e servizi minorili, allo scopo di evitare il doppio lavoro di inserimento e le possibili incongruenze. Ubimino, pertanto, si inserisce e lavorerà all'interno del sistema informativo della giustizia minorile, così come programmato dal Responsabile suddetto.

In attesa che il programma Ubimino entri in funzione, l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile sta ugualmente procedendo alla trasformazione delle tradizionali rilevazioni statistiche in monitoraggio, centrato sulla vicenda di ogni singolo minore curato dai Servizi dipendenti, attraverso l'acquisizione di terminali che utilizzano la rete nazionale gestita dal DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), il cui sistema informativa si estende alle rilevazioni concernenti i minorenni. Questa soluzione temporanea consente di sopperire alle attuali necessità di monitoraggio, in attesa del funzionamento dei programmi specifici minorili.

Si deve aggiungere che la procedura Ubimino, pur non funzionando ancora a pieno regime e in rete, viene comunque utilizzata in sede locale da molti servizi, grazie all'avvenuto addestramento del personale. Il momentaneo rinvio dell'attivazione di Ubimino su scala nazionale in rete ha reso opportuno, nel pieno accordo delle parti contraenti (Amministrazione e Soc. « Logica »), far cessare al 31 dicembre 1996 le attività di assistenza e manutenzione del programma. Infatti tale attività di manutenzione, da cui derivava all'Amministrazione un onere di lire 500.000 a giornata lavorativa, non era ulteriormente necessaria dopo il 31 dicembre 1996, atteso che, per le citate ragioni di forza maggiore, il programma non poteva essere avviato il 1° gennaio 1997, come previsto in un primo tempo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GAZZILLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

attualmente presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile risulta in servizio un dirigente appartenente ai ruoli organici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

lo stesso, pur essendo stato nominato dirigente dell'Ufficio servizio sociale per adulti di Roma, con nota del dipartimento penitenziario è stato invitato a prestare servizio presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile;

il direttore del suddetto Ufficio centrale, con ordine di servizio, ha conferito allo stesso funzioni dirigenziali —

se sia a conoscenza dei fatti suesposti;

se non ritenga grave ed illegittimo che un dirigente appartenente ai ruoli di una amministrazione dello Stato sia invitato a prestare servizio presso un'altra amministrazione con una semplice nota, anziché con decreto del Ministro;

se non ritenga ancor più grave che un direttore di ufficio, sostituendosi al Ministro, si sia arrogato il potere di conferire funzioni dirigenziali con un semplice ordine di servizio a persona che, tra l'altro, non può esercitare siffatti compiti presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile, non essendo applicabile nei suoi confronti il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti-area ministero, bensì quello della polizia di Stato;

se, in considerazione di quanto sopra esposto, non debbano essere considerati illegittimi e annullati tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi firmati dal cenato dirigente;

se non ravvisi l'opportunità di esercitare il potere di avocazione previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 al fine di ristabilire nell'ufficio centrale per la giustizia minorile le condizioni di legittimità e di legalità che da alcuni mesi appaiono seriamente compromesse. (4-08812)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, su otto dirigenti previsti in organico, può disporre attualmente di sole cinque unità, tutte provenienti dall'organizzazione giudiziaria e quindi, sprovviste di specifica competenza tecnica ed esperienza maturate nel settore minorile.

Il dirigente De Orsi Vincenzo, cui si riferisce l'interrogazione, è ritenuto uno dei maggiori esperti in tale settore, avendo iniziato la carriera da educatore minorile, diretto vari istituti minorili per circa venti anni (Istituto di Eboli, Filangieri di Napoli, Pavona Femminile) e, per circa dieci anni, le sedi dirigenziali dei Centri per la Giustizia Minorile di Venezia e di Firenze.

Nel 1985 egli ha assunto la direzione del Reparto « Istituti » dell'Ufficio Centrale e successivamente quella della 3^a Divisione Interventi e Trattamento, che tuttora mantiene.

Il dirigente De Orsi ha, quindi, vissuto tutta la sua carriera nel minorile, ottenendo sempre lusinghieri apprezzamenti per il suo operato.

Nel 1996 è stato iscritto nei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, avendo vinto un concorso per l'accesso alla dirigenza, bandito dal Dipartimento stesso.

Ciò premesso, occorre sottolineare che l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile non ha ancora potuto bandire alcun concorso per l'accesso alla dirigenza ed è costretto a coprire le sedi dirigenziali centrali e periferiche con funzionari reggenti di 9^a qualifica.

Al fine di assicurare all'U.C.G.M. la necessaria e determinante competenza e professionalità specifica è stata pertanto, da quell'ufficio, richiesta la permanenza del dirigente De Orsi ed il D.A.P., anche sulla base di una formale richiesta del Ministro in data 22.11.1996, ha disposto, con provvedimento del 21.12.1996, che il suddetto dirigente si recasse a prendere servizio presso il citato Ufficio Centrale.

In attuazione di tale disposizione è stata riconfermata (non attribuita ex novo), con apposito ordine di servizio, la direzione della 3^a Divisione — Interventi e Trattamento al

dirigente De Orsi che, già da molti anni, senza interruzione e con eccellenti risultati, la manteneva.

Con tale atto si è inteso assicurare, nell'esclusivo interesse del servizio, continuità direttiva alla suddetta divisione, in conformità all'operato dei precedenti Direttori dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile che si erano avvalsi della conduzione esperta del De Orsi.

Deve, inoltre, sottolinearsi che tale provvedimento non lede eventuali diritti né elude attese altrui, proprio in considerazione della carenza di altri dirigenti.

Si fa presente, infine, che il provvedimento di assegnazione all'U.C.G.M. del dott. De Orsi prevede il termine finale del 20 giugno prossimo, allo scadere del quale l'Amministrazione si riserva di assumere eventuali ulteriori determinazioni.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GAZZILLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la rivista di studi e documenti sulle problematiche minorili è uscita, nel maggio 1996, totalmente rinnovata nel titolo, negli indirizzi editoriali e nella veste tipografica, con un numero « zero » di prova, accompagnato da un supplemento monotematico sugli aspetti più rilevanti delle problematiche minorili e da una rassegna di atti, documenti ed esperienze in materia minorile;

l'uscita del primo numero, per disposizione del direttore *pro tempore* dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, è stata bloccata senza fornire ragguagli sulla sopravvivenza o meno della rivista —:

se non reputi doveroso intervenire affinché una rivista di lunga e prestigiosa tradizione continui a vivere e rinnovi la sua incisiva presenza presso le istituzioni esterne, al fine di pubblicizzare l'attività dell'Ufficio centrale — che appare ora appannata — e di favorire l'indispensabile dibattito sui problemi del settore minorile.

(4-08814)

RISPOSTA. — La rivista « Esperienze di giustizia minorile », antico e prestigioso organo di documentazione e dibattito scientifico sulle problematiche minorili, fu fondata, col titolo di « Esperienze di rieducazione », nel lontano 1963. Essa fu sostituita nel 1996 con quella intitolata « Minori, diritti e giustizia » su iniziativa del direttore pro tempore dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile.

Il predetto direttore, nell'informare il Gabinetto del Ministro della sua intenzione di cambiare l'intestazione e la struttura editoriale della rivista edita in precedenza dall'Ufficio, prospettava la convenienza economica dell'iniziativa consistente nella riduzione dei costi di edizione di circa il 30/40 per cento; proponeva, quindi, di realizzare la rivista in « offset », lasciando al Poligrafico dello Stato la sola attività relativa alla stampa. La ditta « Grafed s.n.c. », che aveva inviato un preventivo per grafica, composizione e videoimpaginazione, pari a lire 6.500.000, ha successivamente fatto conoscere che le somme ad essa dovute per aver curato la rivista « Minori diritti e giustizia », ammonterebbero a complessive Lire 10.000.000 oltre alle somme « da concordare » per l'eventuale edizione di un altro numero della stessa rivista. A queste somme deve considerarsi aggiunta la spesa per la stampa, eseguita dal Poligrafico.

Agli atti dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile non risulta, peraltro, l'esistenza di alcun contratto con la ditta « Grafed s.n.c. », relativo ai lavori che essa assume di aver svolto e di cui chiede il pagamento. Proprio a causa della mancanza di un regolare contratto — circostanza che rende attualmente difficile, sul piano amministrativo, considerare le richieste della ditta « Grafed s.n.c. » ai fini del pagamento, se non nella forma di un eventuale riconoscimento del debito — il nuovo direttore dell'Ufficio non ha ritenuto di potersi assumere la responsabilità di trasmettere, per la pubblicazione di un ulteriore fascicolo, il materiale predisposto dalla precedente direzione.

È, comunque, intenzione dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile riprendere, non appena possibile, e tenuto conto

degli attuali vincoli economici, la pubblicazione della rivista « Esperienze di giustizia minorile », testata molto conosciuta ed apprezzata da lunghissimo tempo, in Italia ed all'estero. Essa, oltretutto, non è oggetto di contestazioni relative alla denominazione, le quali si sono invece registrate a proposito di « minori, diritti e giustizia », accusata di essere « parzialmente ricopiata ... con il rischio di determinare una qualche confusione » (dalla rivista « Minori giustizia », anno 1996, n. 2, p. 143).

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ALBERTO GIORGETTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

annualmente vengono conferite, in forza della legge 5 febbraio 1992, n. 143, le Stelle al merito del lavoro;

tali decorazioni vengono consegnate ai benemeriti cittadini che le hanno conseguite in una cerimonia che avviene a carattere regionale;

apparirebbe più logico, all'interrogante, che la consegna di tali onorificenze avvenisse in sede provinciale, il che permetterebbe una più adeguata attenzione e meno difficoltà anche per tutte le autorità provinciali che, chiamate a partecipare alla manifestazione regionale, normalmente non presenziano mai, talvolta addirittura a mezzo di delegati —:

se non intenda disporre, con un proprio provvedimento, non essendo necessario alcun atto legislativo, che le cerimonie relative al conferimento delle insegne e dei brevetti avvengano in sede provinciale, e in particolare presso la prefettura, facilitando così l'accesso alle stesse sia dei diretti interessati sia delle autorità che dovrebbero presenziare a tali cerimonie, oltretutto essendo l'ulteriore onere finanziario di questo provvedimento estremamente modesto. (4-01688)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica esposta nella interrogazione suindicata, si rappresenta che la legge 5 febbraio 1992, n. 143 relativa alle « nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro », non prevede il luogo specifico presso il quale svolgere la cerimonia relativa al conferimento delle suddette decorazioni.*

Tuttavia, la consuetudine di consegnare la stella al merito del lavoro nei capoluoghi di regione trova la propria origine in una serie di motivazioni di opportunità e logicità, tra cui si evidenziano quelle inerenti ad una agevole organizzazione di tutte attività connesse alla cerimonia stessa nonché ad una razionale gestione delle risorse economiche.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

da anni numerosi cittadini italiani stanno aspettando dall'Unione europea un adeguamento delle normativa in materia di regimi pensionistici per i dipendenti pubblici;

nelle numerose comunicazioni intercorse con alcuni degli interessati, il ministero del lavoro ha più volte evidenziato come si sia proprio in attesa di tale decisione, in quanto sarebbe pendente presso il Consiglio dell'Unione europea una proposta di regolamento diretta ad estendere la normativa, valida nel settore privato, anche ai regimi speciali del settore pubblico;

casi evidenziati dall'interrogante fanno riferimento a chi, italiano, ha condotto attività lavorative all'estero e non riesce a ricongiungere, ai fini pensionistici, il periodo di attività lavorativa prestata in uno Stato dell'Unione europea a quello prestato in Italia —:

se non intenda dar corso a tutte le azioni opportune al fine di accelerare

presso l'Unione europea i tempi di approvazione del regolamento citato. (4-03075)

RISPOSTA. — *L'interrogazione presentata prende in considerazione la materia della sicurezza sociale in ambito comunitario, per evidenziare la difformità di trattamento riservata ai dipendenti pubblici rispetto a quelli privati in ordine alla c.d. « totalizzazione » dei periodi assicurati.*

Le disposizioni comunitarie sono, in via generale, finalizzate al riavvicinamento delle legislazioni dei Paesi membri e all'unificazione dei principi ispiratori delle stesse. In materia di sicurezza sociale, il problema più importante da affrontare è quello di garantire ai lavoratori il beneficio delle prestazioni, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza, attraverso la totalizzazione di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali.

Come ricordato nell'atto di sindacato ispettivo la normativa fondamentale in materia è dettata dal regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e dal regolamento n. 574/72, che ne stabilisce le modalità di applicazione.

I soggetti destinatari della predetta normativa, per quanto interessa in questa sede, sono i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi che siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno degli Stati membri e siano cittadini di uno degli Stati membri.

Per gli impiegati pubblici e per il personale assimilato valgono le regole dello Stato di appartenenza dell'amministrazione da cui dipendono.

Per essi non vale né la regola del luogo di lavoro né la regola del luogo di residenza, e pertanto non è possibile attuare in loro favore la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati all'estero come lavoratori dipendenti con quelli svolti in Italia come pubblici impiegati e viceversa. Ciò in quanto il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall'articolo 48, del Trattato di Roma non si applica agli impiegati della pubblica amministrazione e, in materia previdenziale, il regolamento 1408/71 ha sancito l'inapplicabilità delle disposizioni di

coordinamento ai regimi speciali dei pubblici impiegati e del personale assimilato.

Per quanto riguarda in particolare la realtà italiana, tuttavia, la recente riforma pensionistica, improntata a criteri di armonizzazione tra i vari ordinamenti, ha indotto la Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale ad avviare un riesame della questione in sede comunitaria al fine di valutare, alla luce dell'evoluzione legislativa interna, la possibilità di estendere la normativa internazionale di sicurezza sociale anche ai dipendenti pubblici.

A seguito, inoltre, di una recente sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (caso Vougioukas) la Presidenza italiana dell'U.E., favorevole ad estendere il regime del coordinamento comunitario previsto dal regolamento 1408/71 al personale del pubblico impiego, aveva promosso l'istituzione di un gruppo di Lavoro della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei Lavoratori migranti, con il compito di trovare un accordo accettabile per tutti i 15 Stati membri. La proposta, tuttavia, presentata dalla Commissione al Consiglio non ha trovato l'unanimità necessaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

GIULIETTI, RAFFAELLI e NAPPI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere —* premesso che:

con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, è stata ulteriormente reiterata la normativa, inizialmente posta con il primo decreto-legge risalente al novembre del 1993, n. 558, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della Rai spa;

in conseguenza della prolungata decretazione d'urgenza si sono prodotti e consolidati effetti concernenti la composizione dell'attività degli organi sociali della società concessionaria, i criteri di determinazione del canone di concessione, i parametri di determinazione del canone di

abbonamento alla radio e alla televisione, le modalità di conversione del debito inerente al canone di concessione per gli esercizi 1992 e 1993, la rideterminazione di taluni valori iscritti in bilancio nell'esercizio 1993, il regime di esenzione fiscale delle operazioni di ristrutturazione aziendale;

la mancata conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, producendo la caducazione del decreto-legge con effetto retroattivo, darebbe luogo a conseguenze di notevole incidenza negativa non solo sull'assetto societario della concessionaria, minandone le esigenze di continuità gestionale e stabilità strutturale, ma soprattutto sull'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, in quanto, a causa del venir meno della copertura normativa, da un lato, sarebbero vanificati i risultati raggiunti per il risanamento economico della concessionaria; dall'altro, a causa delle ripercussioni economiche e gestionali che verrebbero a gravare sul servizio pubblico, potrebbero ingenerarsi meccanismi di alterazione del mercato radiotelevisivo, con diretta influenza sugli equilibri concorrenziali, a discapito della missione di servizio pubblico, come da ultimo riaffermata dalle recenti risoluzioni del Parlamento europeo;

con particolare riguardo al profilo economico, la mancata conversione del decreto-legge n. 540/1996 potrebbe comportare per la società concessionaria una esposizione di circa seicento miliardi, da doversi imputare per la parte più rilevante al venir meno del regime di esenzione fiscale previsto dall'articolo 5 del citato decreto-legge;

appare, pertanto, oltremodo necessario ed opportuno concludere il non breve periodo di decretazione con la conversione in legge e con la conseguente salvezza degli effetti pregressi, il consolidamento delle operazioni realizzate e la conferma delle disposizioni dettate in via d'urgenza;

l'esigenza della conversione, o comunque della assunzione in legge dei contenuti del decreto non convertito, appare

necessitata anche in base alle recenti raccomandazioni della Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare illegittima la prassi della reiterazione dei decreti-legge, ha comunque affermato che il ricorso alla ripetizione dei provvedimenti con valore di legge crea affidamento, suscitando aspettativa nell'ordinamento in ordine al consolidamento degli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza (Corte costituzionale, sentenza n. 360 del 17/24 ottobre 1996);

la Corte auspica inoltre la conversione della decretazione reiterata in funzione di sanatoria di una prassi ritenuta in violazione dell'articolo 77 della Costituzione, ovvero, in difetto di conversione, quanto meno la consolidazione degli effetti da parte delle Camere con la legge di cui sempre all'articolo 77 della Costituzione —:

quali misure intenda adottare o proporre il Governo, in caso di mancata conversione della detta decretazione d'urgenza, per corrispondere alle indicazioni della Corte costituzionale e consolidare gli effetti del decreto-legge n. 540/1996;

se, per assicurare il consolidamento degli effetti della detta decretazione d'urgenza, in linea con le indicazioni della Corte costituzionale, non si ritenga misura di doverosa cautela, in caso di mancata conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, ovvero di regolamento degli effetti tramite altra fonte legislativa, assumere opportune iniziative in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio della attività radiotelevisiva, allo scopo di far salvi comunque per via legislativa gli effetti prodottisi in seguito alla applicazione del disposto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, e confermare così la validità e l'efficacia delle fattispecie concrete venutesi a creare nel corso ed in virtù dei decreti legge sul risanamento della Rai.
(4-05280)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza*

del Consiglio dei Ministri, si fa presente che il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

Il provvedimento in questione fa salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordinamento della RAI s.p.a.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

GRILLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro di grazia e giustizia ha previsto la soppressione di alcuni uffici pretorili, tra cui quello di Partanna in provincia di Trapani che, nonostante abbia un carico di lavoro di anno in anno più consistente, sarebbe accorpato alla sede di Castelvetro;

la pretura di Partanna è ubicata da appena un anno nel « Palazzo di Giustizia » di proprietà comunale in una struttura ampia e funzionale, data la vicinanza alla caserma dei Carabinieri, al contrario la sezione staccata di Castelvetro è ubicata in locali di proprietà privata, per i quali il comune paga l'esoso canone di circa 100.000.000 annui;

dal punto di vista geografico e di facilità di offerta del servizio giudiziario, Partanna ha una posizione centrale rispetto a Castelvetro. L'accorpamento a quest'ultima porterebbe i Comuni di Poggioreale e Salaparuta ad un ulteriore decentramento, provocando grave disagio per queste utenze;

Partanna dista appena 6 chilometri dall'autostrada Palermo — Mazara del

Vallo ed è dotata di una buona rete viaria che la rende ben collegata con gli altri comuni;

non va dimenticato che a Partanna non esiste ufficio del registro, manca il Commissariato di pubblica sicurezza ed il comando della Guardia di finanza e la presenza della pretura può costituire, in un comune il cui consiglio nel 1993 è stato sciolto per sospetta infiltrazione mafiosa, un notevole deterrente;

si ritiene certamente grave tale decisione, tanto che il consiglio comunale di Partanna, il 25 novembre 1996 ha approvato un documento avverso al decreto ministeriale, e visto lo stato di apprensione appare urgente trovare rimedio —:

quali interventi intenda adottare per evitare l'accorpamento della pretura di Partanna a quella di Castelvetro.

(4-07477)

RISPOSTA. — *La pretura di Partanna rientra tra le 51 sezioni distaccate di pretura per le quali sono stati emessi i decreti interministeriali di soppressione in data 14 novembre 1996, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1996 n. 289.*

La predetta pretura è stata accorpata alla pretura di Castelvetro.

Al riguardo si precisa che i provvedimenti di soppressione (che hanno avuto concreta esecuzione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione) sono stati adottati a seguito di una complessa istruttoria distinta nelle fasi di seguito indicate.

La Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria ha acquisito da parte dei Presidenti di Corte di Appello pareri positivi in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento a quelle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati effettuati a seguito di una accurata analisi relativa, all'estensione del territorio,

alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti e all'orografia;

a seguito della predetta selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi di Corte perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero, trasmettendo alla Direzione Generale, i pareri dei rispettivi Consigli Giudiziari e Consigli dell'Ordine Forense;

a seguito di questa complessa fase istruttoria è stato investito il Consiglio Superiore della Magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995 si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio Superiore della Magistratura ha comunque rappresentato la opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale;

non è stato possibile seguire tale criterio per la sezione di Partanna, in relazione alla distanza della stessa rispetto alla sede centrale ed alla presenza, sul tragitto da percorrere per il raggiungimento della sede circondariale, di altra sezione distaccata, Castelvetro, allo stato non sopprimibile.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso, dagli organi istituzionali interpellati, un parere favorevole alla soppressione. Così è stato per la sezione di Partanna.

I provvedimenti predetti hanno destato viva preoccupazione nelle autorità locali che, con reiterate note di protesta, ne hanno richiesto la revoca.

Il Comune di Partanna ha proposto ricorso al TAR Lazio contro il provvedimento di soppressione.

Le motivazioni a sostegno del mantenimento della sezione soppressa, possono essere così sintetizzate:

1) il considerevole carico di lavoro e l'elevata produttività dell'ufficio;

2) la situazione orografica del territorio ed il sistema viario esistente, che non consentono agevoli collegamenti tra i comuni costituenti il territorio della sezione soppressa e la sede accorpante;

3) l'allarme sociale determinato dalla chiusura dell'ufficio, segno tangibile della presenza delle istituzioni, che non può venir meno per la sola presenza nella stessa sede dell'ufficio del giudice di pace.

In data 26 febbraio 1997 il TAR Lazio ha sospeso, con ordinanza, il provvedimento di soppressione, bloccando il termine di cessazione del funzionamento della predetta pretura, che avrebbe dovuto avere concreta esecuzione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MARTINAT. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la pretura di Canelli è inclusa nei cinquantadue distaccamenti di cui il ministero di grazia e giustizia ha richiesto la soppressione;

è intensa l'attività svolta regolarmente presso la sezione oggetto del provvedimento;

sono in fase di appalto lavori per cinquecento milioni al fine di adeguare i locali alle crescenti esigenze degli uffici giudiziari;

l'attività della suddetta procura, oltre ad interessare la considerevole realtà produttiva cittadina, è al servizio di molti comuni circostanti e dei comuni aderenti alla comunità montana Langa astigiana;

l'accorpamento della suddetta pretura ad Asti, oltre ad aggravare la già pesante situazione esistente presso il tribunale di Asti (che già soffre di carenza di personale, locali inadeguati, assenza di infrastrutture di servizio) comporterebbe notevoli disagi per tutto il sud della provincia,

già penalizzato da una precaria viabilità e dalla inadeguatezza dei servizi di trasporto;

come è stato riportato da *La Stampa* del 22 gennaio 1997, non si è potuta celebrare un'udienza di un processo in quanto il palazzo di giustizia di Asti non presentava sufficienti spazi per garantire « decoro e dignità per amministrare la giustizia »;

gravi sarebbero gli effetti che si avrebbero qualora la già congestionata sede astigiana dovesse assorbire anche le incombenze relative al bacino d'utenza delle oltre diciottomila persone della pretura di Canelli —:

se non ritenga opportuno adoperarsi per revocare un provvedimento che non rappresenterebbe di certo un passo verso la razionalizzazione delle sedi degli uffici giudiziari. (4-07355)

RISPOSTA. — La pretura di Canelli rientra tra le 51 sezioni distaccate di pretura per le quali sono stati emessi i decreti interministeriali di soppressione in data 14 novembre 1996, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1996 n. 289.

La predetta pretura è stata accorpata alla pretura circondariale di Asti. Al riguardo si precisa che i provvedimenti di soppressione (che hanno avuto concreta esecuzione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione) sono stati adottati a seguito di una complessa istruttoria distinta nelle fasi di seguito indicate.

La Direzione ha acquisito da parte dei Presidenti di Corte di Appello pareri propositivi in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento a quelle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati effettuati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle

particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti e all'orografia;

a seguito della predetta selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi di Corte perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero, trasmettendoli a questa Direzione Generale, i pareri dei rispettivi Consigli Giudiziari e Consigli dell'Ordine Forense;

all'esito di questa complessa fase istruttoria è stato investito il Consiglio Superiore della Magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995 si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il CSM ha comunque rappresentato la opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale;

così è stato fatto per la sezione di Canelli, anche se non è stato possibile seguire tale criterio per tutti gli accorpamenti, in relazione alla distanza delle sezioni da sopprimere rispetto alla sede centrale ed alla eventuale presenza, sul tragitto da percorrere per il raggiungimento della sede circondariale, di altre sezioni distaccate allo stato non sopprimibili.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso, dagli organi istituzionali interpellati, un parere favorevole alla soppressione. Così è stato per la sezione di Canelli.

La Pretura di Canelli ha cessato di funzionare in data 10 marzo 1997.

Per quanto attiene alle opere di ristrutturazione dell'edificio costruito nel 1967, per essere adibito a sede della Sezione distaccata di Canelli, si precisa che non risulta pervenuto alla data del 29.4.97 alla Direzione Generale competente il relativo progetto.

Si fa presente altresì che, a seguito dell'alluvione del novembre 1994, la Regione Piemonte aveva stanziato fondi a favore del Comune di Canelli per opere di sistemazione

degli edifici di proprietà comunale; in particolare parte dei suddetti fondi, per un ammontare di lire 400 milioni sono stati utilizzati per il restauro delle strutture e per la fornitura di arredi nell'edificio, già sede della Pretura recentemente soppressa, da destinare all'ufficio del Giudice di Pace.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MARTUSCIELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:

se corrisponda al vero che la società Telecom Italia ha impiantato, sull'albergo « Manfredi Pagano » a Capri, situato in via Li Campi, ripetitori segnale Gsm a copertura del territorio dell'isola di Capri, corrispondendo alla società proprietaria dell'immobile una cifra pari a 1 milione e ottocento mila lire di canone annuo;

se corrisponda al vero che la società Telecom Italia, abbia indirizzato al comune di Capri richiesta scritta per avere suggerimenti su come e dove poter impiantare tali ripetitori sulla stessa isola di Capri;

se non si ravvisi in tale comportamento della Telecom Italia un rapporto preferenziale con i sopra citati soggetti.
(4-07289)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che, sulla base di un apposito contratto stipulato con la società TIM (Telecom Italia Mobile), la Telecom Italia s.p.a. svolge le attività inerenti alla individuazione ed all'acquisizione di siti, edifici o terreni sui quali realizzare le strutture necessarie all'espletamento del servizio radiomobile cellulare.

Tale contratto prevede, ove necessario, la realizzazione — per conto della TIM — di strutture fisse ovvero di tralicci per l'installazione delle antenne nonché l'adattamento dei locali in cui sistemare le relative apparecchiature, mentre l'installazione degli ele-

menti di trasmissione e degli apparati è realizzata a cura della TIM.

Ciò allo scopo di poter usufruire di una rete organizzativa professionale specializzata e capillarmente distribuita sul territorio nazionale, anche al fine di poter effettuare una continua attività di monitoraggio delle aree interessate.

In merito allo specifico caso prospettato nell'atto parlamentare in esame, la medesima Telecom, sulla base delle esigenze tecniche indicate dalla soc. Tim, ha proceduto alla ricerca di un sito idoneo a garantire la copertura radiomobile, sia per la rete TACS che per quella GSM, dell'isola di Capri.

Tale sito è stato individuato nella sommità di un edificio posto in via Li Campi 19, una volta utilizzato come albergo (gestito dall'« antico Manfredi Pagano s.p.a. ») ed attualmente sede degli uffici amministrativi della emittente Telecapri s.p.a..

La suddetta scelta presenta, tra l'altro, il vantaggio di poter usufruire — per l'installazione della stazione radio base — del traliccio già esistente ed usato dalla emittente predetta, con ricadute positive anche dal punto di vista paesaggistico.

Il contratto stipulato con la soc. Telecapri — ha concluso la Telecom — prevede il pagamento di un corrispettivo annuale di lit. 45 milioni comprensivo sia dell'ospitalità delle antenne sul traliccio sia della disponibilità di un locale di circa mq. 40 sito al 2° piano del medesimo immobile.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MICHELANGELI. — Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Ceccano, a seguito di scavi per il passaggio della linea ferroviaria ad alta velocità, veniva alla luce un notevole ritrovamento archeologico, consistente in resti di una antica villa patrizia romana, in località Le Cocce;

per tale ritrovamento l'interrogante aveva già presentato un altro atto ispettivo, senza peraltro ricevere alcuna risposta;

a tutt'oggi lo stesso comune di Ceccano, in una lettera a firma dell'assessore alla cultura, denuncia la situazione di stallo per lo stato dei lavori, risultando lo scavo attualmente ricoperto senza giustificazione alcuna;

nella stessa lettera l'assessore denuncia la mancata attuazione dell'accordo Tav-Tricav e comune in merito all'ampliamento dello scavo, alla variante di progetto per salvaguardare il ritrovamento archeologico nonché alla musealizzazione dei reperti a tutt'oggi sconosciuti allo stesso comune —:

quali iniziative intendano prendere al fine di intervenire urgentemente per salvaguardare tale pregevolissimo sito, così come richiesto dal comune di Ceccano.

(4-07627)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente quanto segue.

Gli scavi archeologici in Comune di Ceccano, loc. Le Cocce, diretti dalla Soprintendenza archeologica del Lazio ed effettuati da ditta specializzata hanno portato in luce strutture pertinenti ad un impianto termale databili in epoca romana.

La Soprintendenza archeologica ha disposto, con nota n. 18083 del 12.10.96, la sospensione delle indagini per motivazioni tecniche, al fine di evitare il degrado delle strutture archeologiche. L'intera area è stata quindi protetta mediante geotessuto, rete a grana millimetrica di natura artificiale e gretone di pozzolana, secondo quanto stabilito nel Capitolato Normal del Ministero per i beni culturali e ambientali relativo a gli scavi archeologici.

L'eventuale ampliamento dello scavo finalizzato alla realizzazione di un Parco archeologico deve essere concordato tra la Soprintendenza competente e l'Ente locale al fine di evitare danni alle strutture ed anche perché porrebbe successivi problemi di manutenzione, guardiania ecc.

L'accordo tra le Società Tav-Tricav e Comune è attualmente sospeso in quanto, solo a conclusione dell'indagine archeologica, sarà studiato il progetto per una va-

riante o una modifica tecnica che permetterà di tutelare, quanto più possibile, il sito antico.

La Società per azioni T.A.V. ha confermato di voler mantenere gli impegni assunti con l'Amministrazione comunale di Ceccano in data 3.9.96 che prevedono l'elaborazione di un progetto dello scavo archeologico, il finanziamento di parte degli scavi, lo studio di una variante del viadotto Cardegna, la tutela e la conservazione dei beni musealizzabili presso i locali adibiti a museo civico, messi a disposizione dal Comune.

Dal mese di ottobre sono state avviate riunioni programmatiche per la valorizzazione e la musealizzazione dei rinvenimenti archeologici.

L'Amministrazione comunale di Ceccano ha avanzato richiesta di conservare i beni musealizzabili, rinvenuti durante i lavori, presso i locali del museo civico. La Soprintendenza archeologica si è già dichiarata favorevole a tale ipotesi.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

MUZIO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la pretura di Canelli (provincia di Asti) è inclusa nei cinquantadue distaccamenti di cui il ministero di grazia e giustizia ha richiesto la soppressione;

nella città di Canelli, che dista trenta chilometri da Asti, sono oltre 30 anni che hanno sede gli uffici della pretura;

la giurisdizione comprende una ventina di comuni del circondario, per cui l'attività della suddetta procura è al servizio non solo della considerevole realtà produttiva cittadina, ma anche dei molti comuni circostanti e dei comuni aderenti alla comunità montana langa astigiana;

la pretura di Canelli svolge un'importante azione di supporto alle forze dell'ordine anche sul terreno della prevenzione;

le autorità competenti hanno approvato un piano di ristrutturazione e di am-

pliamento dei locali per i quali sono in fase di appalto lavori per 500 milioni;

l'accorpamento ad Asti comporterà notevoli disagi per tutto il sud della provincia, già penalizzato da una precaria viabilità ed inadeguati servizi di trasporto;

con ciò si aggraverebbe la pesante situazione esistente presso il tribunale di Asti che già soffre di scarsità di personale, locali inadeguati e infrastrutture di servizio inesistenti al palazzo di giustizia —:

se non ritenga di intervenire per consentire la permanenza della pretura di Canelli;

se non si ritenga necessario salvaguardare le funzioni della pretura suddetta, già interessata a lavori di ristrutturazione, considerando la notevole e apprezzata attività finora svolta, anche in coerenza con l'orientamento generale di incrementare iniziative di decentramento sul territorio di poteri e funzioni che garantirebbero l'esigenza di una giustizia sollecita ed efficiente, più vicina all'utenza.
(4-08281)

RISPOSTA. — La pretura di Canelli rientra tra le 51 sezioni distaccate di pretura per le quali sono stati emessi i decreti interministeriali di soppressione in data 14 novembre 1996, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1996 n. 289.

La predetta pretura è stata accorpata alla pretura circondariale di Asti. Al riguardo si precisa che i provvedimenti di soppressione (che hanno avuto concreta esecuzione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione) sono stati adottati a seguito di una complessa istruttoria distinta nelle fasi di seguito indicate.

La Direzione ha acquisito da parte dei Presidenti di Corte di Appello pareri propositivi in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento a quelle se-

zioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati effettuati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti e all'orografia;

a seguito della predetta selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi di Corte perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero, trasmettendoli a questa Direzione Generale, i pareri dei rispettivi Consigli Giudiziari e Consigli dell'Ordine Forense;

all'esito di questa complessa fase istruttoria è stato investito il Consiglio Superiore della Magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995 si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il CSM ha comunque rappresentato la opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale;

così è stato fatto per la sezione di Canelli, anche se non è stato possibile seguire tale criterio per tutti gli accorpamenti, in relazione alla distanza delle sezioni da sopprimere rispetto alla sede centrale ed alla eventuale presenza, sul tragitto da percorrere per il raggiungimento della sede circondariale, di altre sezioni distaccate allo stato non sopprimibili.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso, dagli organi istituzionali interpellati, un parere favorevole alla soppressione. Così è stato per la sezione di Canelli.

La Pretura di Canelli ha cessato di funzionare in data 10 marzo 1997.

Per quanto attiene alle opere di ristrutturazione dell'edificio costruito nel 1967, per essere adibito a sede della Sezione distaccata di Canelli, si precisa che non ri-

sulta pervenuto alla data del 29.4.97 alla Direzione Generale competente il relativo progetto.

Si fa presente altresì che, a seguito dell'alluvione del novembre 1994, la Regione Piemonte aveva stanziato fondi a favore del Comune di Canelli per opere di sistemazione degli edifici di proprietà comunale; in particolare parte dei suddetti fondi, per un ammontare di lire 400 milioni sono stati utilizzati per il restauro delle strutture e per la fornitura di arredi nell'edificio, già sede della Pretura recentemente soppressa, da destinare all'ufficio del Giudice di Pace.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

NAPOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la circolare n. 43 del 24 marzo 1995 definisce gli obiettivi e le modalità generali di accesso alla iniziativa comunitaria « Occupazione »;

uno dei tre settori previsti dall'iniziativa « Occupazione » è Horizon, il cui obiettivo principale è il migliorare le prospettive occupazionali dei portatori di handicap e di altri gruppi svantaggiati; le misure da intraprendere si prefiggono di migliorare l'accesso al mercato del lavoro di coloro che ne sono esclusi o rischiano di esserne esclusi;

l'Associazione italiana agli spastici (Aias) nazionale è un'associazione primaria nel settore dell'handicap, giacché raccoglie oltre centocinquanta sedi locali, distribuite su tutto il territorio nazionale;

l'Aias nazionale, nell'ambito della iniziativa comunitaria Horizon ed alla luce della specifica e pluriennale esperienza che la caratterizza, ha trasmesso, entro i termini previsti dalla citata circolare n. 43 del 24 marzo 1995, al ministero del lavoro e della previdenza sociale un progetto multiregionale, denominato « Centro risorse Horizon », finalizzandolo alla promozione di attività migliorative per l'occupazione

dei disabili e dei portatori di *handicap* ed all'applicazione, in questo settore, di sistemi operativi fondati sul telelavoro;

il citato progetto predisposto dall'Aias ha avuto la valutazione positiva del maggior numero di regioni interessate;

durante il periodo della fase di valutazione, sono stati evidenziati comportamenti anomali del ministero competente in merito all'ammissibilità del progetto in questione, giacché, con nota del 5 luglio 1995, lo stesso veniva stranamente rigettato, per poi essere riammesso in data 18 luglio 1995, e alle numerose richieste, prodotte dal responsabile del progetto, per conoscere l'ammissibilità e la valutazione assegnate al progetto stesso è stato risposto sempre in modo estremamente vago;

in data 5 luglio 1996 veniva data comunicazione all'Aias che il progetto non era stato ammesso al finanziamento « in quanto carente del seguente requisito formale di eleggibilità: mancanza di firma in originale sul documento di partenariato transnazionale »;

dalla nota del 29 agosto 1996 risulterebbe che il progetto in questione non sarebbe stato sottoposto a valutazione di merito in relazione al vizio di forma da cui è risultata inficiata la documentazione presentata;

il punto due del titolo VII della circolare n. 43/1995 nella documentazione richiesta, recita testualmente: « il documento per partenariato transnazionale, cofirmato dai legali rappresentanti dei *partner* transnazionale »;

su ricorso presentato dall'Aias, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio — sezione terza — in data 24 ottobre 1996, ha ordinato al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di depositare presso la segreteria della sezione del tribunale « una documentata relazione (...) una graduatoria per l'assegnazione dei fondi (...) », ma a tutt'oggi nulla è stato prodotto da parte del ministero in questione;

un primo e approssimativo esame dei progetti ritenuti validi dalla commissione operante presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale sembrerebbe rilevare che essi risultano patrocinati da enti e società titolari di attività non specializzate nel mondo dei disabili;

alcuni progetti approvati, ispirati da organismi sindacali, andrebbero a privilegiare componenti e finalità estranee alla mera tutela dell'*handicap*;

il contributo dell'Unione Europea, in questo specifico settore, è di diversi miliardi, così da rendere appetibile l'ottenimento dell'incarico per i partecipanti al concorso;

a parere dell'interrogante non possono essere accettate speculazioni di alcun genere, in particolare, quando sono in gioco le prospettive occupazionali dei portatori di *handicap* e di altri gruppi svantaggiati —:

quali siano stati i criteri adottati dalla commissione preposta per la valutazione finale dei progetti presentati nell'ambito dell'iniziativa comunitaria « Occupazione *Horizon* »;

se i progetti prescelti abbiano rispettato le finalità cui si ispira l'iniziativa comunitaria « Occupazione »;

se sia stata redatta una graduatoria per l'assegnazione dei fondi;

quali siano i controlli che vengono effettuati dal ministero del lavoro e della previdenza sociale relativamente all'uso di tutti i fondi assegnati alla iniziativa comunitaria « Occupazione ». (4-06151)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica sollevata nel documento parlamentare in oggetto, si fa presente, in via preliminare, quanto segue.*

Come è noto, uno dei settori previsti dall'iniziativa « Occupazione », denominato « Horizon », persegue l'obiettivo di migliorare le prospettive occupazionali dei portatori di handicap e di altri gruppi svantaggiati. Effettivamente, il progetto multiregio-

nale presentato dall'Associazione italiana agli spastici (A.I.A.S.) nell'ambito di tale iniziativa, è stato, in un primo tempo, dichiarato inammissibile, poiché ritenuto presentato oltre i termini di scadenza previsti (2 maggio 1995). Tale posizione iniziale, di cui l'Ente ha avuto notizia in data 5 luglio 1995, veniva, tuttavia, rettificata, a seguito del riesame del progetto che evidenziava il rispetto del suddetto termine, e comunicata all'AIAS il 18 luglio successivo.

Nel proseguo dell'istruttoria, peraltro, veniva in rilievo l'ulteriore carenza formale indicata nel documento parlamentare, pregiudicando definitivamente l'ammissibilità del progetto; esaurita la fase preliminare con l'approvazione dei progetti ritenuti finanziabili, la relativa comunicazione veniva effettuata in data 5 luglio 1996.

Tanto premesso, occorre sottolineare che l'affermazione contenuta nell'interrogazione circa la positive valutazioni delle regioni sul progetto in questione non appaiono pertinenti, poiché non compete a queste ultime verificare la regolarità formale della documentazione di partenariato transnazionale, bensì al Ministero, con l'ausilio tecnico dell'ISFOL.

Per quanto concerne, poi, il ricorso presentato al T.A.R. del Lazio, l'Amministrazione ha provveduto a fornire all'Avvocatura dello Stato una prima relazione, in data 27 settembre 1996, nonché, nel dicembre successivo, una seconda comunicazione ad integrazione della prima, con la quale si è inteso rispondere a precisi quesiti sollevati dal T.A.R..

In ordine ai criteri adottati per l'esame finale dei progetti presentati, si fa presente che il Ministero del Lavoro non è intervenuto in alcun modo sulle valutazioni effettuate dalla competente Commissione di esperti, nominati con decreto ministeriale, che ha portato a termine il proprio lavoro nella massima autonomia, sulla base di criteri predeterminati. Il progetto presentato dall'A.I.A.S., comunque, non è stato valutato nel merito poiché, come già detto, privo di un requisito di ammissibilità; su questo aspetto, ormai, si attende il giudizio del T.A.R..

La graduatoria dei progetti finanziabili è stata approvata con decreto direttoriale in data 22 aprile, pubblicato sulla G.U. il 10 giugno successivo.

Gli uffici ispettivi dell'Amministrazione esplicano la normale attività di vigilanza sull'utilizzo dei fondi destinati alla realizzazione delle attività rientranti nei progetti « Occupazione ». Il Ministero ha affidato il monitoraggio in corso d'opera all'ISFOL, per quanto concerne i progetti regionali, e alle Agenzie per l'Impiego per quelli multi-regionali. La valutazione del programma nel suo insieme, le modalità d'attuazione e la verifica del conseguimento degli obiettivi sono stati recentemente affidati, previa gara pubblica, ad una società. Inoltre viene esercitato un controllo costante sull'iniziativa da parte del Comitato di accompagnamento, previsto espressamente dalla normativa comunitaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

OLIVERIO, BOVA, GAETANI e OLIVO.
— Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il recente provvedimento di soppressione della pretura di Acri (Cosenza) ha determinato comprensibili e giustificate proteste da parte del consiglio comunale e delle organizzazioni sociali e professionali di Acri e di numerosi comuni nel comprensorio;

il consiglio regionale della Calabria ha approvato, con voto unanime, una mozione con la quale si chiede al Ministro di grazia e giustizia la revoca del decreto di soppressione della pretura di Acri, esprimendo in tal modo le gravi oggettive difficoltà che tale decisione determinerà ed indicando una chiara valutazione anche relativamente ad altre realtà della stessa regione che pure sono state interessate da analoga decisione;

il comune di Acri ed il comprensorio circostante, con una popolazione di oltre quarantamila abitanti, sono distanti dalla città capoluogo oltre sessanta chilometri e

la viabilità di collegamento è particolarmente disagiata;

il comune di Acri ha un vasto territorio (circa trentamila ettari) montano e numerose frazioni nelle quali risiede oltre metà della popolazione;

il consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati, che inizialmente aveva espresso parere favorevole alla richiesta di soppressione della pretura, successivamente, con decisione motivata, trasmessa al Ministero di grazia e giustizia, ha modificato il precedente parere ed ha espresso contrarietà alla su richiamata soppressione;

il volume di attività della pretura di Acri risulta essere crescente e comunque non inferiore ad altri uffici giudiziari;

il comune di Acri ha un territorio interamente montano che gode dei benefici della legge n. 97 del 1994 sullo sviluppo e la tutela delle zone montane —:

quali iniziative urgenti intenda assumere per revocare il decreto di soppressione della pretura di Acri, al fine di tranquillizzare le popolazioni e nel rispetto della legge n. 97 del 1994 sulla montagna. (4-06904)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Acri che è stata accorpata alla pretura circondariale di Cosenza.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con una bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

L'ufficio in questione ha cessato di funzionare il 10 marzo scorso.

L'Amministrazione comunale ha proposto ricorso al T.A.R. della Calabria avverso il decreto in questione. Il Tribunale, con

ordinanza del 20 marzo scorso ha disposto la sospensione dell'esecutività del decreto di soppressione.

Questo Ministero, in ottemperanza, ha interessato la competente autorità giudiziaria invitandola ad adottare ogni provvedimento idoneo a dare attuazione alle statuzioni del giudice, anche in contrasto con le precedenti direttive.

La competente avvocatura distrettuale dello Stato è stata comunque invitata ad impugnare davanti al Consiglio di Stato l'ordinanza di sospensiva.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

OLIVO, OLIVERIO, MAURO, BOVA, SARACENI e GATTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la ristrutturazione selvaggia operata in ambito Telecom Calabria pone oggi la Tim, preposta alla gestione della telefonia mobile, in condizioni disastrose per ciò che riguarda soprattutto la manutenzione dei telefonini radiomobili;

infatti, in occasione di sostituzione di parte o di tutto l'apparato del cellulare, i tempi di riparazione si allungano a dismisura, mettendo gli utenti in gravissime difficoltà, poiché non possono utilizzare i propri apparecchi;

ciò deriva dal completo ed ingiustificato smantellamento delle strutture preposte in precedenza a tale delicato servizio, con il trasferimento dell'apposito ufficio da Catanzaro a Palermo, che ha determinato un crollo verticale del servizio manutentivo e la perdita di referenti sul posto, che garantivano invece agli utenti risposte efficaci ed immediate;

il danno provocato alla clientela, di per sé rilevante, si amplifica nei confronti di quegli utenti che hanno stipulato, prima con Telecom ed oggi con Tim, un contratto di manutenzione che li garantiva con immediatezza, sia sul piano della sostituzione che della riparazione degli apparecchi gua-

sti, e che oggi invece sono costretti a rivolgersi a concessionari privati, i quali solo in pochi casi riescono a fornire « muletti », ovvero apparecchi provvisori, per lo più vetusti, funzionanti solo per pochi minuti ed in ambiti molto limitati, cosa che ha provocato una vistosa dequalificazione del servizio;

anche per gli apparecchi telefonici in dotazione presso le abitazioni è stato soppresso a Catanzaro ed in tutta la Regione il servizio di manutenzione che prima veniva fatto entro il giorno successivo alla richiesta di intervento; oggi occorre recarsi ad un ufficio Telecom che sostituisce il telefono non funzionante mediante un nuovo apparecchio, con aggravii di spesa notevoli, quando invece sarebbero necessari solo modesti interventi manutentivi;

tutto ciò accade evidentemente per l'ingiustificato e frettoloso smantellamento di tutti i servizi in cui si articolava il distretto Telecom della Calabria, con il loro conseguente trasferimento a Palermo —:

quali iniziative intenda promuovere per tutelare i legittimi interessi dei cittadini utenti, così protervamente calpestati da scelte verticistiche e dissennate;

se non si intenda realizzare un « negozio » della Tim a Catanzaro, struttura commerciale di servizio e assistenza, in grado di dare risposte più adeguate alla clientela. (4-06551)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che, a seguito della fusione per incorporazione in SIP delle concessionarie Italcable, Intel, Telespazio e Sirm avvenuta il 18 agosto 1994 con la creazione della società Telecom Italia, è stato necessario avviare un processo di razionalizzazione delle attività e delle strutture dipendenti dalle aziende confluite nella Telecom, al fine di evitare duplicazioni e rendere più efficace il processo produttivo.*

Ciò premesso, la concessionaria Telecom — interessata al riguardo — ha significato che la ristrutturazione organizzativa territoriale ha riguardato tutto il territorio na-

zionale; anche la riduzione degli investimenti — dovuta in parte alla razionalizzazione derivata dalla predetta unificazione delle varie concessionarie ed in parte alla scissione dei servizi di telefonia mobile con la creazione della Telecom Italia Mobile s.p.a. (TIM) — è stata attuata a livello nazionale da parte della concessionaria.

La TIM, a sua volta, ha precisato di aver notevolmente potenziato la propria rete di assistenza tecnica costituita da 630 punti tra CAP (centro assistenza portatili) e CAV (centro assistenza veicolari) e da 18 negozi « Il Telefonino » (centro assistenza radiomobili - CAR) e di avere in programma l'incremento di detta rete su tutto il territorio nazionale.

Il servizio di assistenza tecnica offerto ai clienti, ha precisato la TIM, si basa su 3 diversi tipi di intervento:

riparazione veloce (sostituzione di antenne, vetrino, sportelletto, ecc.) che viene effettuata presso tutti i centri della rete, con interventi della durata media di circa 15 minuti;

riparazione presso i 12 riparatori territoriali (alimentati dai CAP- CAV- CAR) per interventi più complessi, che vengono eseguiti entro 5 giorni lavorativi;

riparazione e rigenerazione dei terminali entro 10 giorni lavorativi mediante spedizione, a cura dei riparatori territoriali, ai fabbricanti.

La rete di assistenza tecnica dispone di circa 15.000 terminali di cortesia (c.d. mulletti) e di circa 90.000 terminali in conto deposito presso i riparatori, necessari a garantire la continuità del servizio al cliente.

I responsabili preposti al servizio di assistenza presso i CAP e i CAV sono stati selezionati tra i tecnici più competenti dislocati sul territorio nazionale; i riparatori sono, invece, stati selezionati sulla base di un apposito bando di gara.

Al fine di rendere più soddisfatti i propri utenti, pur garantendo un immutato servizio di assistenza, dal luglio dello scorso anno, i canoni mensili dei contratti di manutenzione sono stati ridotti del 20% ed è stata contemporaneamente raddoppiata la

durata della garanzia offerta sui terminali, attualmente di 12 mesi.

L'innovazione maggiore riguarda, comunque, l'introduzione, dal novembre '96, del servizio di « manutenzione libera » che garantisce l'assistenza tecnica anche ai terminali non marchiati TIM, compresi tra quelli presenti nel listino della società.

Quanto alla qualità del servizio offerto dalla rete di assistenza TIM la società ha precisato che non sono ancora disponibili i risultati degli ultimi mesi, relativi al periodo di cessazione dell'attività di assistenza da parte di Telecom Italia; comunque, già prima del 31 ottobre 1996 si è verificata una situazione di costante incremento di interventi tecnici da parte di TIM e al contempo una progressiva riduzione di quelli prestati attraverso la rete di Telecom Italia.

La TIM ha precisato, infine, di aver programmato l'apertura di un centro « Il Telefonino » a Catanzaro ma di non essere ancora riuscita ad individuare un locale idoneo alle esigenze della società.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

OLIVO, OLIVERIO, MAURO, BOVA, SARACENI, GATTO e GAETANI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il servizio « 186 » (dettatura telegrammi) viene effettuato con orario 0-24 su tutto il territorio nazionale;

è organizzato con 232 centri di raccolta, corrispondenti agli attuali distretti telefonici, con orario 8-19.50; dalle ore 19.50 alle ore 8 il servizio « 186 » viene concentrato su diciotto capoluoghi di regione (sono esclusi Catanzaro e Potenza, rispettivamente accorpati a Palermo e Bari), tramite una semplice commutazione delle linee telefoniche, senza nessun disagio per l'utenza;

trasferire questa tipologia di lavoro è tecnicamente fattibile e facilmente realizzabile —:

se non si intenda trasferire (remotizzare) le suddette attività, svolte nelle re-

gioni del Centro Nord, dove si registrano le maggiori carenze d'organico, nella regione Calabria e nel Sud in generale, per ottenere il mantenimento dei livelli occupazionali in Calabria, assorbendo gli esuberanti esistenti, che altrimenti potrebbero essere trasferiti al Nord e, in prospettiva, per creare nuova occupazione nel Meridione;

se non si intenda altresì riqualificare il personale delle regioni cedenti il servizio per coprire i posti carenti in organico (per i quali vengono realizzate assunzioni nel Centro-Nord). Ciò porterebbe il trasferimento di lavoro al Sud con costi limitatissimi. (4-06553)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'ente Poste Italiane ha riferito che, nell'ambito del processo di ristrutturazione in atto, è prevista una riorganizzazione dei vari servizi con conseguente migliore utilizzazione delle risorse umane disponibili.*

In tale ottica si colloca anche una diversa e più efficace strutturazione del servizio « 186 » — fonodettatura telegrammi — attualmente espletato, nelle ore diurne, da 232 centri di raccolta; nelle ore notturne e nei giorni festivi la fonodettatura converge, tramite opportuni centralini telefonici di proprietà dell'Ente, su 12 « CTR di concentrazione » situati nelle maggiori città (Torino, Milano, Bolzano, Venezia, Bologna, Genova, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari e Palermo).

L'attuale sistema meccanizzato non consente un ulteriore aggregamento dei predetti CTR né una diversificazione dei centri di raccolta in base alle diverse giornate o fasce orarie.

Nell'ambito del progetto di riconfigurazione generale della rete telegrafica nazionale, di prossima realizzazione, è comunque previsto il superamento di tali limitazioni con conseguente possibilità di convogliare il traffico tenendo conto dell'organico del personale applicato presso le varie sedi e superando, quindi, le difficoltà avvertite al nord.

I tempi di realizzazione del progetto sono legati all'iter necessario per l'espletamento

delle gare di appalto e alla disponibilità di fondi per i relativi investimenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

PALMA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a Rogliano, in provincia di Cosenza, hanno sede da circa due secoli gli uffici della pretura, che raccolgono come sede giudiziaria diciassette comuni a sud della città capoluogo;

molti dei comuni si trovano a distanza considerevole da Cosenza, sede di tribunale;

gli uffici sono ubicati in uno stabile idoneo ed efficiente adeguatamente servito (accesso e parcheggio);

la pretura di Rogliano ha grandi tradizioni di vita giuridica e svolge funzioni giurisdizionali importanti in tempi brevi e con alti indici di produttività —:

se non si ritenga necessario intervenire allo scopo di rivedere il provvedimento di soppressione della sede della pretura di Rogliano;

se non si reputi opportuno salvaguardare, sottolineare e potenziare ruolo e funzioni degli uffici giudiziari in oggetto. Ciò in coerenza con l'orientamento generale prevalente di decentramento di poteri e funzioni, e anche alla luce del fatto che, in caso di soppressione della pretura di Rogliano, il tribunale di Cosenza vedrebbe ancor più congestionati uffici e aule che già ora faticano non poco a smaltire procedimenti di competenza, senza sottacere l'esigenza di assicurare una giustizia rapida, efficiente e più vicina ai cittadini. (4-05541)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali

quella di Rogliano che è stata accorpata alla pretura circondariale di Cosenza.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati "filtrati" limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con una bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi soppresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni

interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

L'ufficio in questione ha cessato di funzionare il 10 marzo scorso.

L'Amministrazione comunale ha proposto ricorso al T.A.R. della Calabria avverso il decreto in questione. Il Tribunale, con ordinanze del 20 marzo ha disposto la sospensione dell'esecutività del decreto di soppressione.

Questo Ministero, in ottemperanza, ha interessato la competente autorità giudiziaria invitandola ad adottare ogni provvedimento idoneo a dare attuazione alle statuizioni del giudice, anche in contrasto con le precedenti direttive.

La competente avvocatura distrettuale dello Stato è stata comunque invitata ad impugnare davanti al Consiglio di Stato l'ordinanza di sospensiva.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PECORARO SCANIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

a seguito di controlli incrociati effettuati dall'Inps soprattutto con l'anagrafe tributaria, sono state esaminate migliaia di indebite prestazioni pensionistiche;

i sindacati dei pensionati avrebbero, per loro stessa ammissione, istruito male le domande di quiescenza;

l'articolo 52 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, al comma 2 fa esplicito riferimento all'irrecuperabilità delle somme corrisposte, quando l'indebita percezione non sia dovuta a dolo dell'interessato, e il mancato recupero delle stesse somme

debba essere addebitato al funzionario responsabile in caso di dolo o colpa grave;

su tale linea si è attestata anche la Corte costituzionale (sentenza n. 383 del 1990) secondo la quale con l'articolo citato si è stabilita l'irripetibilità delle somme percepite « nella sussistenza di un errore di fatto o diritto come causa dell'erogazione della somma risultata poi non dovuta e in mancanza di dolo »;

con ciò verrebbe ribadito il principio secondo il quale l'errore dell'Inps deve essere inteso in una larga accezione quale causa di corresponsione di somme in ogni caso non dovute che, in assenza di dolo da parte dell'interessato, renderebbe legittima la sanatoria;

a quanto pare sarebbero già circa 700.000 le domande di sanatoria presentate all'Istituto di previdenza sociale dagli interessati;

ciò nonostante l'Inps ha inviato altrettante richieste di restituzione delle somme erogate erroneamente;

è notizia del gennaio 1996 del suicidio di un pensionato, Luigi Sormani di Desio, a seguito di una lettera dell'Inps che chiedeva, appunto, la restituzione di un indebito pensionistico;

sarebbe indispensabile che la magistratura intervenga per verificare l'ipotesi di reato per abuso di ufficio, o altre ipotesi di reati più gravi, a carico dei responsabili degli uffici interessati —;

chi abbia preso tale irresponsabile decisione che sta creando preoccupazione tra i pensionati;

quali urgenti provvedimenti intendano adottare per assicurare ufficialmente, sia attraverso l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio sia attraverso la televisione di Stato, quanti sono interessati dal problema, anche per evitare altre tragedie umane come quella citata;

se l'Inps, così solerte per l'invio delle richieste di restituzione di somme non restituibili, abbia fatto altrettanto per le

verifiche rispetto al dolo di colpa grave relativamente alle pratiche sbagliate;

dopo l'ammissione dei sindacati di essersi sbagliati nel calcolo della quiescenza, quali provvedimenti intenda adottare perché per il futuro non si ripetano tali leggerezze e per controllare che a trattare la materia vengano incaricate persone competenti. (4-00595)

RISPOSTA. — L'interrogazione indicata in oggetto prende spunto dalla vicenda del recupero da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di somme indebitamente percepite dai pensionati o pagate in eccedenza.

Com'è noto, l'Istituto nel procedere a tale recupero, agisce in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della legge n. 412 del 30.12.1991.

Tale disposizione legislativa, di interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 2, della legge n. 88 del 9 marzo 1989, consente all'INPS di ripetere somme indebitamente percepite dal pensionato che abbia ommesso o abbia incompletamente segnalato fatti che non sono già conosciuti dall'Ente competente e che incidono sul diritto o sulla misura della pensione goduta.

A tal proposito l'Ente fa presente quanto segue.

L'applicazione di tale normativa, che di fatto rende « provvisorie » le prestazioni erogate dall'Istituto, pone l'esigenza di accertare la situazione reddituale degli interessati sia al momento della liquidazione delle prestazioni sia nella fase di gestione dei pagamenti.

Tale verifica risulta onerosa e delicata, in quanto non può essere effettuata che a posteriori, dovendosi escludere che l'Istituto possa sospendere l'erogazione di prestazioni di grande rilevanza sociale in attesa di conoscere se, e in quale misura, le stesse spettino in relazione all'ammontare dei redditi dei beneficiari. Inoltre va tenuta presente la complessità della normativa che disciplina le prestazioni correlate a requisiti reddituali.

Si precisa, infine, che limiti di reddito che danno diritto alle prestazioni sono diversi e variano di anno in anno (per taluni

trattamenti assume rilevanza il solo reddito del pensionato, per altri il reddito del pensionato e del coniuge, per altri ancora il reddito del nucleo familiare).

Quanto al periodo di riferimento del reddito, mentre per le prestazioni diverse dei trattamenti di famiglia esso coincide con l'anno di riferimento della prestazione, per i trattamenti di famiglia riguarda anni precedenti.

L'Istituto sottolinea il fatto che la maggior parte delle informazioni necessarie per la gestione delle prestazioni collegate alla situazione reddituale di beneficiari viene fornita, secondo le vigenti disposizioni normative, dagli stessi pensionati.

A rendere più complessa la situazione delineata è stata la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (legge n. 335 dell'8 agosto 1995).

Per quanto riguarda le diminuzioni apportate alle pensioni riferite all'anno 1995 l'Istituto precisa che le stesse vengono ridotte in relazione alle dichiarazioni reddituali rese dai pensionati nell'anno 1994 e al momento dell'elaborazione dei rinnovi degli ordinativi di pagamento delle pensioni.

Quindi sono state rideterminate in diminuzione n. 689.070 pensioni per le quali sono stati notificati agli interessati i provvedimenti di recupero.

Con riferimento a questi ultimi provvedimenti l'INPS puntualizza di non avere alcuna discrezionalità, in considerazione del fatto che sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale (sentenza n. 166 del 1996) hanno affermato il principio che le indebite erogazioni relative a periodi antecedenti a quello della conoscenza, da parte dell'Istituto, della situazione reddituale del pensionato non sono suscettibili di sanatorie e debbono essere recuperate.

Al riguardo la soluzione normativa contenuta nell'articolo 1 commi 260 e segg. della legge 23.12.1996, n. 662, prevede:

la totale sanatoria degli indebiti in favore dei soggetti che, nell'anno 1995, hanno percepito redditi personali pari o inferiori a 16 milioni annui;

la parziale sanatoria, nei limiti di un quarto della somma indebitamente perce-

pita, in favore dei soggetti che, nel medesimo anno, hanno percepito redditi superiori al predetto limite;

il recupero graduale delle somme da restituire, senza interessi, mediante trattenute sulla pensione entro il limite di 24 rate mensili o eccezionalmente oltre tale limite e comunque in misura tale da non superare il quinto della pensione. Il recupero non si estende agli eredi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

lo scrivente ha presentato un'interrogazione (n. 4-01268) cui è stata data risposta il 9 dicembre 1996, riguardante il caso di Antonello Ricci, portatore di handicap superiore al settanta per cento, figlio della signora Virginia Cassata, ex dipendente Sip in pensione dal 1° gennaio 1990;

dalla risposta ministeriale ricevuta si evince che probabilmente si è in presenza di un caso di omonimia, in quanto il citato Ricci, così come ci viene riferito dalla madre, non è diplomato in ragioneria, non è residente a Frosinone (abita ed ha sempre abitato a Tivoli) né tantomeno ha mai presentato domanda di assunzione nel 1993 presso la direzione regionale del Lazio (ne ha presentata una, insieme alla sorella, molti anni addietro), così come invece è riportato nella risposta di cui sopra —:

se, alla luce di quanto citato in premessa; non ritenga vada meglio approfondita la vicenda relativa al signor Antonello Ricci. (4-07768)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la concessionaria Telecom — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha precisato che nei propri archivi informatizzati non risulta essere presente altra domanda di assunzione presso la società stessa

a nome di Antonello Ricci se non quella già indicata nella risposta fornita alla interrogazione n. 4-01268 della S.V. on.le di analogo contenuto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

PEZZONI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

è in corso una discussione sulla ristrutturazione della rete consolare in Svizzera, ristrutturazione che in linea di massima appare giustificata, in quanto l'attuale rete appare sovradimensionata e disegualmente distribuita nei confronti dei mutamenti intercorsi all'interno della comunità italiana nella Confederazione Elvetica, nonché carente ed obsoleta dal punto di vista delle infrastrutture tecniche ed informatiche;

alcune organizzazioni sindacali lamentano un'informazione scarsa e contraddittoria ed un insufficiente coinvolgimento nella discussione, mentre unilateralmente l'amministrazione starebbe già compiendo passi che prefigurano futuri assetti, vanificando così il prosieguo della discussione —:

quale sia la situazione, dello stato attuale, della progettata ristrutturazione della rete consolare in Svizzera;

quali siano le prospettive a medio e lungo termine, quali criteri ed indirizzi presiedano alla progettata ristrutturazione, e quali elementi di modernizzazione, dal punto di vista strutturale, informatico, e dell'organizzazione del lavoro si intendano applicare nell'occasione;

quale sia il reale grado di coinvolgimento e confronto con le organizzazioni sindacali nella discussione in corso.

(4-06953)

RISPOSTA. — È da tempo allo studio un piano per la razionalizzazione della rete diplomatico-consolare. Il piano potrà comportare la chiusura di alcune sedi e l'aper-

tura di altre maggiormente prioritarie, ma comunque mira a rafforzare il servizio nel suo insieme, rispondendo nel contempo alle esigenze di contenimento della spesa e di ottimizzazione delle risorse.

In tale contesto l'individuazione di un modello di rete ottimale non può essere disgiunta dagli interventi tesi ad ammodernare l'organizzazione interna degli uffici, puntando soprattutto al completamento dell'informatizzazione e dell'anagrafe consolare.

Altre fondamentali direttrici di intervento sono la riorganizzazione interna degli Uffici, su base tendenzialmente polifunzionale del personale ed un miglior servizio per gli utenti.

Dovrebbe quindi essere messo a punto un piano globale di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare, attraverso un'analisi Paese per Paese, sulla base delle priorità funzionali e delle altre presenze istituzionali italiane (soprattutto Istituti di cultura e Uffici ICE).

Nel frattempo, non è da escludere la possibilità di operare alcuni interventi settoriali, che siano particolarmente prioritari, riguardanti l'apertura o la chiusura di sedi. Tuttavia tali interventi dovrebbero essere attentamente calibrati e gradualmente, per non compromettere i servizi essenziali alla comunità italiana e l'azione di promozione culturale ed economica che si intende rilanciare.

La ristrutturazione della rete consolare in Svizzera è parte di un ampio processo di razionalizzazione della rete diplomatica e consolare che, nel rispetto dei vincoli di bilancio, terrà conto delle attuali esigenze della collettività italiane all'estero e dei richiesti miglioramenti dei servizi.

I risultati delle verifiche effettuate hanno evidenziato l'esigenza di un riequilibrio tra numero e consistenza degli uffici, in funzione — come riconosciuto anche dall'On.le interrogante — « dei mutamenti intercorsi all'interno della comunità italiana » all'estero, dei nuovi flussi migratori e dei processi di internazionalizzazione dell'economia, il che conduce inevitabilmente ad una contrazione degli uffici, preceduta dal-

l'accorpamento delle funzioni in sedi di maggior peso specifico.

Il Ministero condivide la richiesta di attivo coinvolgimento in tale processo delle strutture di rappresentanza delle comunità italiane, al fine di ottenere utili indicazioni e di renderle partecipi alle elaborazioni in corso, fermo restando che i meccanismi decisionali sono esclusivamente interni all'Amministrazione.

A seguito di tali considerazioni l'Amministrazione degli Affari Esteri ha predisposto un programma di ristrutturazione della rete consolare in Svizzera, tenuto conto soprattutto del progetto elaborato dall'Ambasciata d'Italia in Berna in concertazione con una rappresentanza della locale collettività italiana; tale programma è stato approvato il 6/11/96 dal Consiglio di Amministrazione del Ministero Affari Esteri, sentite anche le Organizzazioni Sindacali presenti al Ministero per quanto riguarda il personale coinvolto.

Il programma, da attuarsi entro l'anno in corso, prevede la riduzione degli attuali 22 Uffici Consolari a 13; di quest'ultimi, 5 verranno declassati, mentre si prevede l'apertura transitoria di sportelli di servizio nelle località corrispondenti agli Uffici che verranno chiusi.

Come misure di accompagnamento, sono previste l'accelerazione del processo degli organici (con riduzione di circa 20 unità) e programmi mirati alla qualificazione e riqualificazione del personale.

L'ampiezza di tali interventi permetterà di raggiungere alcuni importanti obiettivi, tra i quali, in primo luogo, il riequilibrio della presenza consolare e la modernizzazione del servizio reso alla collettività.

L'Amministrazione del Ministero Affari Esteri continua a ritenere determinante la consapevole partecipazione delle Organizzazioni Sindacali, il cui attivo coinvolgimento sarà garanzia di maggiore funzionalità complessiva della presenza istituzionale italiana all'estero.

Tale metodo dialettico si è rivelato particolarmente fruttuoso nell'elaborazione

delle linee di ristrutturazione della rete in Svizzera.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

POLI BORTONE e SCARPA BONAZZA BUORA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

presso l'Ufficio centrale della giustizia minorile negli anni 1995-1996 è stato progettato e realizzato un sistema di monitoraggio informatico dell'utenza minori transitata nei servizi della giustizia minorile, denominato Ubiminor conclusosi con l'addestramento per l'uso del sistema di circa cento unità di personale dei ruoli organici minorili;

per la realizzazione di tale progetto, proposto dall'allora direttore dell'ufficio, consigliere Malagnino, ed approvato dal Ministro *pro tempore*, sono state investite notevoli risorse umane e finanziarie;

il sistema doveva andare a regime a decorrere dal 1° gennaio 1997;

l'attuale direttore dell'Ufficio minorile, consigliere Magno, ha bloccato l'iniziativa, tant'è che non rientra nei progetti, relativi all'anno 1997, presentati al Ministro per la sua approvazione;

l'utilizzo della citata procedura dei servizi minorili avrebbe portato, se attuato, ad una vera e propria rivoluzione nel sistema di rilevazione statistica; si sarebbe infatti passati dal sistema attuale, cartaceo e di tipo numerico, non riconducibile al singolo minore, ad un sistema che avrebbe consentito di rilevare ed elaborare, per ciascun minore, informazioni anagrafiche, giuridiche e di tipo psico-socio-familiare — con possibilità di continui aggiornamenti — utilissimi ed indispensabili per elaborare e programmare linee d'intervento a livello nazionale, distrettuale e di singolo servizio;

tale tipo di rilevazione, sottoposto alla valutazione degli esperti dell'Istat, aveva ottenuto la loro entusiastica approvazione e la loro assicurazione circa l'inserimento

nel programma statistico nazionale (Sistan) per il triennio 1997-1999 —:

se non ritenga doveroso ed urgente intervenire per verificare l'operato dell'attuale direttore dell'ufficio in ordine alla iniziativa di congelare l'avvio della procedura in questione, che ha comportato per l'erario una spesa improduttiva di effetti e risultati, e, inoltre, ha impedito all'Ufficio centrale per la giustizia minorile di dotarsi di strumenti e conoscenze necessari, utili ed indispensabili per poter realizzare con efficienza ed efficacia i suoi compiti istituzionali, legati alla tutela ed alla protezione dei minori. (4-08763)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

Il programma Ubiminator è stato progettato e realizzato dalla « Logica, tecnologie per l'informatica s.r.l. » che era stata anche incaricata, con altri due contratti, di predisporre uno studio di fattibilità per l'automazione delle procedure degli uffici e servizi minorili e di condurre l'assistenza tecnica al programma Ubiminator.

Il programma Ubiminator, così come realizzato, è confacente agli scopi per cui era stato progettato e, nella versione attuale, esso è completo; pertanto, non doveva essere compreso nei progetti relativi all'anno 1997, giacché è già uno strumento realizzato. Nel programma presentato dall'Ufficio Centrale Giustizia Minorile, è contemplato il sistema informativo della giustizia minorile che si compone di diverse parti, una delle quali (già realizzata) è Ubiminator. La realizzazione del complesso sistema informativo della Giustizia Minorile è compresa fra i progetti approvati dall'A.I.P.A. per il Ministero di grazia e giustizia ed è in atto, ad opera dell'ufficio competente (Responsabile per i sistemi informativi automatizzati). Tale sistema, intendendo raccogliere e valorizzare tutte le realtà e le esperienze finora concretizzate, rendendole compatibili col progetto unitario, comprende i sottosistemi seguenti:

S.I.T.P.M., funzionante presso gli uffici giudiziari minorili di Milano, Roma, Lecce, Taranto;

SICAM, sperimentato presso la cancelleria del tribunale per i minorenni di Milano;

UBIMINOR, procedura di acquisizione informazioni relative ai minori presi in carico dai servizi minorili (C.P.A., I.P.M., U.S.S.M., Comunità);

altre procedure automatizzate presenti presso uffici giudiziari minorili, presso l'Ufficio Centrale ed altre strutture.

Non si è potuto, finora, dare avvio all'utilizzo di Ubiminator, come parte staccata dell'intero programma di automazione della Giustizia Minorile sia perché sono pervenute all'Ufficio « numerose richieste di adattamento e di modifica », sia perché non si è ottenuto il funzionamento ottimale della rete di trasmissione dei dati (rete pubblica ISDN), sia perché, infine, numerosi uffici periferici hanno segnalato, anche in data molto recente (12.3.1997), la carenza di personale da applicare alla gestione dei dati e del programma.

Quest'ultima difficoltà — assieme ad altre ragioni di ordine logico-strutturale — impone di considerare, come è stato fatto dall'Ufficio in accordo col Responsabile del sistema informativi automatizzati, l'opportunità di unificare la base-dati, fra uffici giudiziari e servizi minorili, allo scopo di evitare il doppio lavoro di inserimento e le possibili incongruenze. Ubiminator, pertanto, si inserisce e lavorerà all'interno del sistema informativo della giustizia minorile, così come programmato dal Responsabile suddetto.

In attesa che il programma Ubiminator entri in funzione, l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile sta ugualmente procedendo alla trasformazione delle tradizionali rilevazioni statistiche in monitoraggio, centrato sulla vicenda di ogni singolo minore curato dai Servizi dipendenti, attraverso l'acquisizione di terminali che utilizzano la rete nazionale gestita dal DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), il cui sistema informativa si estende alla rilevazioni concernenti i minorenni. Questa soluzione temporanea consente di sopperire alle at-

tuali necessità di monitoraggio, in attesa del funzionamento dei programmi specifici minori.

Si deve aggiungere che la procedura Ubi-minor, pur non funzionando ancora a pieno regime e in rete, viene comunque utilizzata in sede locale da molti servizi, grazie all'avvenuto addestramento del personale. Il momentaneo rinvio dell'attivazione di Ubi-minor su scala nazionale in rete ha reso opportuno, nel pieno accordo delle parti contraenti (Amministrazione e Soc. « Logica »), far cessare al 31 dicembre 1996 le attività di assistenza e manutenzione del programma. Infatti tale attività di manutenzione, da cui derivava all'Amministrazione un onere di lire 500.000 a giornata lavorativa, non era ulteriormente necessaria dopo il 31 dicembre 1996, atteso che, per le citate ragioni di forza maggiore, il programma non poteva essere avviato il 1° gennaio 1997, come previsto in un primo tempo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PORCU. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

un recente provvedimento del Parlamento prevede la dismissione del carcere di massima sicurezza dell'isola dell'Asinara, destinata a diventare sede di parco;

una consistente aliquota di personale del corpo di Polizia penitenziaria dovrà essere ricollocata presso altri Istituti di pena —:

quali interventi abbia predisposto o stia predisponendo per assicurare la permanenza sul territorio regionale degli agenti di Polizia penitenziaria che attualmente prestano servizio all'Asinara;

quale sia, in particolare, lo stato delle procedure per la riapertura del carcere di Alghero (Sassari), già prevista e successivamente rinviata nonostante l'esecuzione di opere di ammodernamento e ristrutturazione. (4-07080)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Nella prospettiva della prossima chiusura della Casa di reclusione di Asinara, il personale amministrativo e di polizia penitenziaria ivi in servizio sarà trasferito presso altre sedi della Sardegna, salvo eventuali diverse richieste.

In ogni caso, saranno favorite, per quanto possibile, le esigenze del personale interessato, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

Per quanto concerne la casa di reclusione di Alghero, chiusa nel 1987, sono stati recentemente appaltati i lavori per l'attivazione di due sezioni detentive per circa 120 posti e di tutti i servizi ed uffici necessari al funzionamento dell'istituto. I lavori dovranno essere ultimati entro il prossimo mese di settembre.

Ulteriori 160 posti detentivi potranno essere utilizzati con la ristrutturazione delle rimanenti sezioni, i cui lavori, avviati nel 1980, sono stati per molto tempo sospesi a causa di un contenzioso con la ditta appaltatrice.

Recentemente tale contenzioso è stato risolto ed attualmente è in corso di predisposizione la relativa perizia.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

POSSA, MAIOLO, ROMANI, GASTALDI, CICU, DEODATO, BERRUTI, MASIERO, MARRAS e MICHELINI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

domenica 21 luglio 1996 la stampa nazionale ha riportato ampi stralci di telefonate del manager di Pippo Baudo, signor Armando Gentile, intercettate per disposizione dell'autorità giudiziaria nell'ambito di una indagine penale. L'episodio è solo l'ultimo in ordine di tempo di una serie di simili vicende di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche, effettuate recentemente in relazione alle più svariate indagini. La frequenza di tali episodi è senza alcun dubbio in rapido aumento. Si ha l'impressione che l'autorità

giudiziaria ricorra all'intercettazione telefonica molto più di un tempo, non solo perché la comunicazione telefonica (e in particolare la telefonia mobile) è in grande sviluppo e la tecnologia telefonica digitale rende assai più agevole il compito, ma per una maggiore propensione ad avvalersi di questa forma di indagine;

la normativa vigente prescrive che l'intercettazione telefonica sia limitata alle indagini giudiziarie per reati gravi e gravissimi. La limitazione trae origine dalla fondamentale esigenza della tutela del diritto del cittadino alla *privacy*, diritto leso *ipso facto* dall'intercettazione telefonica. La valutazione della liceità e dell'opportunità del ricorso a questa forma di indagine assai delicata è lasciata al magistrato —:

quale sia il numero totale dei decreti di intercettazione telefonica quindicinale emessi dall'autorità giudiziaria in tutta Italia per anno solare dal 1990 al 1995;

quale sia il numero totale dei decreti di intercettazione telefonica quindicinale emessi dalle procure della Repubblica per anno solare dal 1990 al 1995;

quale sia il numero totale dei decreti di intercettazione telefonica quindicinale emessi dall'autorità giudiziaria per anno solare negli anni dal 1990 al 1995 nelle regioni Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana. (4-02471)

RISPOSTA. — Gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quanti decreti di intercettazione telefonica quindicinale siano stati emessi nel periodo dal 1990 al 1995 dall'Autorità giudiziaria in Italia.

2) quale sia il numero totale dei decreti di intercettazione telefonica quindicinale

emessi dalle procure della Repubblica per anno solare dal 1990 al 1995.

3) quale sia il numero totale dei decreti di intercettazione telefonica quindicinale emessi dall'autorità giudiziaria per anno solare negli anni dal 1990 al 1995 nelle regioni Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana.

Per rispondere ai quesiti sono stati richiesti i dati attraverso la competente Direzione Generale degli Affari penali alle Procure Generali in quanto non sono previste forme di rilevazione periodica di dati statistici su quanto forma oggetto dei quesiti.

I dati di seguito esposti non sono completi in quanto non sono ancora pervenuti o elaborati quelli di alcuni distretti.

Si ritiene comunque di fornire risposta parziale in considerazione sia del tempo trascorso dalla presentazione della interrogazione sia dei solleciti presentati dall'interrogante.

In risposta al quesito 1) si fornisce il prospetto dei decreti emessi nei sottoindicati distretti dal 1990 al 1995.

Per rispondere ai quesiti 2) e 3) si forniscono i prospetti dei decreti emessi nei singoli Uffici dei distretti da cui sono pervenuti i dati, distinti per anno solare, come elaborati dalla competente direzione ministeriale.

Detti prospetti comprendono comunque tutti i distretti delle Regioni del Lazio, della Lombardia, della Sicilia e della Toscana, con le avvertenze evidenziate nei prospetti riepilogativi.

I dati sono comprensivi delle intercettazioni ambientali che però sono state evidenziate distintamente solo da alcuni uffici, come risulta dai prospetti allegati.

ALLEGATO

Distretto	decreti emessi anni 90-95	90	91	92	93	94	95
Brescia	3117	400	488	591	578	575	485
Catania*	4903	525	637	849	978	986	928
Caltanissetta	2555	202	332	473	552	531	465
Firenze	7541	718	988	1351	1489	1539	1456
Genova	862(solo anno 1995)						862
Messina	2344	188	245	409	395	520	587
Milano	7179	880	498	1038	1089	1183	2491
Napoli	n.p.						
Palermo	7170	705	728	957	1489	1685	1606
Roma**	10050	1084	1201	1578	1941	2123	2302
Torino	3279	251	274	632	701	746	675
Venezia***	1262			255	275	304	328

*Mancano i dati della Procura Tribunale di Catania .Sono pero' compresi dati della Procura Distrettuale di Catania

**Mancano per 1995 i dati delle Procure Circondariali eccetto Velletri ; nonchè quelli della Procura del Tribunale di Latina ;

***Mancano i dati della Procura Tribunale di Bassano del Grappa;di Padova ,Treviso,Verona Vicenza e quelli di tutte le Procure Circondariali del Veneto

ALLEGATO 1

Decreto di intercettazione telefonica emessi dalle Procure	
ANNO	NUMERO
ANNO 90	400
ANNO 91	488
ANNO 92	591
ANNO 93	578
ANNO 94	575
ANNO 95	485
ANNO 96	n. p.
ANNO 97	n. p.
TOTALE	3117

DISTRETTO
DI
BRESCIA

Procure della repubblica



n. p. = non pervenuto

		Decreti di intercettazione telefonica e ambientali emessi nel distretto								
		Anno 90	Anno 91	Anno 92	Anno 93	Anno 94	Anno 95	Anno 96	Anno 97	TOTALE
DISTRETTO										
DI										
CALTANISSETTA										
Procura della Repubblica		0	0	2	0	0	0	n. p.	n. p.	2
presso il Tribunale										
per i minorenni										
Procure della Repubblica										
presso i Tribunali di :										
CALTANISSETTA		121	71	275	389	360	248	257	22	1743
ENNA		51	26	27	46	49	42	n. p.	n. p.	241
GELA		0	202	152	93	77	108	n. p.	n. p.	632
NICOSIA		17	25	4	11	29	52	n. p.	n. p.	138
Procure della Repubblica										
presso le Preture di :										
CALTANISSETTA		11	4	6	2	1	0	n. p.	n. p.	24
ENNA		2	1	2	9	12	12	n. p.	n. p.	38
GELA		0	3	5	2	3	3	n. p.	n. p.	16
TOTALI		202	332	473	552	531	465	257	22	2834

n. p. = non pervenuto



XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1997

Decreti di intercettazione telefonica emessi nel distretto									
DISTRETTO DI CATANIA	Anno 90	Anno 91	Anno 92	Anno 93	Anno 94	Anno 95	Anno 96	Anno 97	TOTALE
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	1	2	2	0	0	0	n. p.	n. p.	5
Procura della Repubblica presso i Tribunali di :									
CALTAGIRONE	28	52	49	70	86	83	n. p.	n. p.	368
CATANIA	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	0
MODICA	13	26	39	22	35	35	n. p.	n. p.	170
RAGUSA	90	91	72	36	74	44	n. p.	n. p.	407
SIRACUSA	29	46	41	46	39	29	n. p.	n. p.	230
Procura della Repubblica presso le Preture di :									
CATANIA	0	7	4	2	9	8	n. p.	n. p.	30
RAGUSA	14	15	30	38	17	17	n. p.	n. p.	131
SIRACUSA	1	15	8	18	9	2	n. p.	n. p.	53
Procura Distrettuale della Rep. di CATANIA	349	383	604	746	717	710	n. p.	n. p.	3.509
TOTALI	525	637	849	978	986	928	0	0	4.903

n. p. = non pervenuto

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1997

Decreti di intercettazione telefonica emessi nel distretto									
DISTRETTO DI FIRENZE	Anno 90	Anno 91	Anno 92	Anno 93	Anno 94	Anno 95	Anno 96	Anno 97	TOTALE
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	0
Procure della Repubblica presso i Tribunali di :									
AREZZO	63	120	132	140	166	136	n. p.	n. p.	757
FIRENZE	279	323	593	642	592	501	581	n. p.	3.511
GROSSETO	35	44	66	84	92	90	n. p.	n. p.	411
LIVORNO	28	41	74	113	157	161	n. p.	n. p.	574
LUCCA	111	129	123	120	125	147	n. p.	n. p.	755
MONTEPULCIANO	11	23	17	26	26	16	n. p.	n. p.	119
PISA	57	74	100	138	129	130	n. p.	n. p.	628
PISTOIA	22	48	51	49	37	41	n. p.	n. p.	248
PRATO	39	87	78	80	83	107	n. p.	n. p.	474
SIENA	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	0
Procure della Repubblica presso le Preture di :									
AREZZO	18	5	11	14	26	20	n. p.	n. p.	94
FIRENZE	17	42	41	10	21	14	2	0	147
GROSSETO	1	7	8	8	3	9	n. p.	n. p.	36
LIVORNO	8	3	7	12	12	7	n. p.	n. p.	49
LUCCA	5	12	8	10	2	9	n. p.	n. p.	46
PISA	2	6	15	10	32	28	n. p.	n. p.	93
PISTOIA	8	15	15	16	26	12	n. p.	n. p.	92
SIENA	14	9	12	17	10	28	n. p.	n. p.	90
TOTALI	718	988	1.351	1.489	1.539	1.456	583	0	8.124

n. p. = non pervenuto

Decreti di intercettazione telefonica emessi nel distretto									
DISTRETTO DI GENOVA	Anno 90	Anno 91	Anno 92	Anno 93	Anno 94	Anno 95	Anno 96	Anno 97	TOTALE
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni									0
Procure della Repubblica presso i Tribunali di :									
CHIAVARI									0
GENOVA						862	1128	n. p.	1.990
IMPERIA									0
LA SPEZIA									0
MASSA									0
SANREMO									0
SAVONA									0
Procure della Repubblica presso le Preture di :									
GENOVA									0
IMPERIA									0
LA SPEZIA									0
MASSA									0
SAVONA									0
TOTALI	0	0	0	0	0	862	1128	0	1.990

n. p. = non pervenuto

		Decreti di intercettazione telefonica quindicinale emessi nel distretto									
		Anno 90	Anno 91	Anno 92	Anno 93	Anno 94	Anno 95	Anno 96	Anno 97	TOTALE	
DISTRETTO	DI										
	MESSINA										
Procura della Repubblica	presso il Tribunale	0	1	2	1	1	0	n.p.	n.p.		5
	per i minorenni										
Procure della Repubblica	presso i Tribunali di :										
	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	135	206	19	102	70	128	n.p.	n.p.		319
	MESSINA	3	10	349	252	415	410	n.p.	n.p.		1.767
	MISTRETTA	32	24	5	9	3	9	n.p.	n.p.		39
	PATTI			14	10	12	23	n.p.	n.p.		115
Altre Autorita' giudiz. Circondario MESSINA		10	2	8	8	5	6	n.p.	n.p.		39
Procure della Repubblica	presso le Preture di :										
	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	8	2	3	8	6	2	n.p.	n.p.		19
	MESSINA			9	5	8	9	n.p.	n.p.		41
TOTALI		188	245	409	395	520	587	0	0		2.344



N.B. : le Proc. presso Barcellona Pozzo di Gotto esistono dal 1992

n. p. = non pervenuto

Decreti di intercettazione telefonica emessi nel distretto									
DISTRETTO DI MILANO	Anno 90	Anno 91	Anno 92	Anno 93	Anno 94	Anno 95	Anno 96	Anno 97	TOTALE
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	0	1	3	9	3	2	3	n. p.	21
Procure della Repubblica presso i Tribunali di:									
BUSTO ARSIZIO	117	67	92	82	124	111	168	n. p.	761
COMO	98	133	170	172	196	205	190	26	1.190
LECCO	23	7	29	28	37	26	59	n. p.	209
LODI	18	16	38	35	41	77	65	8	298
MILANO	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	885	1068	n. p.	1.953*
MILANO (DDA)	487	74	392	469	462	723	n. p.	n. p.	2.607
MONZA	98	130	135	162	167	221	183	n. p.	1.096
PAVIA	15	25	46	32	17	14	15	n. p.	164
SONDRIO	9	24	61	49	61	118	41	n. p.	363
VARESE	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	31	30	n. p.	61
VICEVANO	10	11	27	17	32	11	20	n. p.	128
VOGHERA	2	7	35	26	34	55	23	n. p.	182
Procure della Repubblica presso le Preture di:									
COMO	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	0
MILANO	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	0
MONZA	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	0
PAVIA	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	0
SONDRIO	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	0
VARESE	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	274*
VOGHERA	3	3	10	8	9	12	20	n. p.	65
TOTALI	880	498	1038	1089	1183	2491	1885	34	9.098

* : Ha fornito solo il totale dal 1991 al 1996

** : Di cui 55 del 1995 e 106 del 1996 sono intercettazioni ambientali

n. p. = non pervenuto



Decreti di intercettazione telefonica emessi nel distretto									
DISTRETTO DI NAPOLI	Anno 90	Anno 91	Anno 92	Anno 93	Anno 94	Anno 95	Anno 96	Anno 97	TOTALE
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni									0
Procure della Repubblica presso i Tribunali di :									
ARIANO IRPINO									0
AVELLINO									0
BENEVENTO									0
NAPOLI							920	879	1.799
NOLA									0
S. ANGELO DEI LOMBARDI									0
S. MARIA CAPUA VETERE									0
TORRE ANNUNZIATA									0
Procure della Repubblica presso le Preture di :									
AVELLINO									0
BENEVENTO									0
CASERTA									0
NAPOLI						1	8	1	10
S. MARIA CAPUA VETERE									0
TOTALI						1	928	880	1.809

Decreti di intercettazione telefonica emessi nel distretto									
DISTRETTO DI PALERMO	Anno 90	Anno 91	Anno 92	Anno 93	Anno 94	Anno 95	Anno 96	Anno 97	TOTALE
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	0
Procure della Repubblica presso i Tribunali di :									
AGRIGENTO	80	77	64	106	87	88	n. p.	n. p.	502
MARSALA	97	29	53	114	138	141	n. p.	n. p.	572
PALERMO	478	547	740	1101	1257	1184	1234	62	6.603
SCIACCA	16	13	15	24	30	26	n. p.	n. p.	124
TERMINI IMERESE	26	25	50	76	120	113	n. p.	n. p.	410
TRAPANI	0	6	11	32	28	30	n. p.	n. p.	107
Procure della Repubblica presso le Preture di :									
AGRIGENTO	2	3	1	2	3	3	n. p.	n. p.	14
PALERMO	2	24	18	20	11	14	n. p.	n. p.	89
TRAPANI	3	4	2	12	3	5	4	n. p.	33
TERMINI IMERESE	1	0	3	2	8	2	n. p.	n. p.	16
TOTALI	705	728	957	1.489	1.685	1.606	1.238	62	8.470

n. p. = non pervenuto

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1997

Decreti di intercettazione telefonica omessi nel distretto									
DISTRETTO DI ROMA	Anno 90	Anno 91	Anno 92	Anno 93	Anno 94	Anno 95	Anno 96	Anno 97	TOTALE
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	0
Procure della Repubblica presso i Tribunali di :									
CASSINO	3	8	3	14	8	19 [§]	28 [§]	n. p.	83
CIVITAVECCHIA	35	6	13	33	20	27	33	n. p.	167
FROSINONE	92	128	193	141	197	189	n. p.	354 [°]	1.294
LATINA	77	35	48	75	71	80	80	n. p.	466
LATINA (DDA)	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	1	5	6
RIETI	7	5	9	12	13	5	7	n. p.	58
ROMA	849	957	1246	1559	1727	1731 [#]	2102 [#]	n. p.	10.171
VELLETRI	7	16	19	36	20	20	n. p.	n. p.	118
VITERBO	13	44	45	67	62	47 [*]	51 [*]	n. p.	329
Procure della Repubblica presso le Prefetture di :									
FROSINONE	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	0
LATINA	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	0
RIETI	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	0
ROMA	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	0
VELLETRI	1	2	2	4	5	5	n. p.	n. p.	19
VITERBO	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	0
TOTALI	1.084	1.201	1.578	1.941	2.123	2.123	2.302	359	12.711



* : Intercell. telefoniche e ambientali

§ : Di cui 4 nel 1995 e 2 nel 1996 sono intercettazioni ambientali

° : Totale Interc. telefoniche e ambientali 1995 e 1996

: Di cui 90 nel 1995 e 148 nel 1996 sono intercettazioni ambientali

n. p. = non pervenuto

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1997

Decreti di intercettazione telefonica emessi nel distretto									
DISTRETTO DI TORINO	Anno 90	Anno 91	Anno 92	Anno 93	Anno 94	Anno 95	Anno 96	Anno 97	TOTALE
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni									0
Procura della Repubblica presso i Tribunali di :									
ACQUITERME									0
ALBA									0
ALESSANDRIA									0
AOSTA									0
ASTI									0
BIELLA									0
CASALE MONFERRATO									0
CUNEO									0
IVREA									0
MONDOVI									0
NOVARA									0
PINEROLO									0
SALUZZO									0
TORINO	251	274	632	701	746	675	770	n. p.	4.049
TORTONA									0
VERBANIA									0
VERCELLI									0
Procura della Repubblica presso le Preture di :									
ALESSANDRIA									0
AOSTA									0
ASTI									0
CUNEO									0
NOVARA									0
TORINO								41	41
VERCELLI									0
TOTALI	251	274	632	701	746	675	770	41	4.090

*: intercettazioni complessive 1995 e 1996

n. p. = non pervenuto



DISTRETTO DI VENEZIA	Decreti di intercettazione telefonica emessi nel distretto								
	Anno 90	Anno 91	Anno 92	Anno 93	Anno 94	Anno 95	Anno 96	Anno 97	TOTALE
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	n. p.	n. p.	1	0	0	1	2	n. p.	4
Procure della Repubblica presso i Tribunali di :	**								
BASSANO DEL GRAPPA								381	381
BELLUNO	n. p.	n. p.	73	73	91	101	153	n. p.	491
PADOVA									0
ROVIGO	n. p.	n. p.	25	29	19	14	21	n. p.	108
TREVISO									0
VENEZIA	n. p.	n. p.	156	173	194	212	194	22	951 ⁺
VERONA	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	1117 ^o	1.117
VICENZA	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	499 ^o	499
Procure della Repubblica presso le Preture di :									
BELLUNO									0
PADOVA									0
ROVIGO									0
TREVISO									0
VENEZIA									0
VERONA									0
VICENZA									0
TOTALI	0	0	255	275	304	328	370	2019	3551

* : I dati sono riferiti a interc. telefoniche e/o ambientali

* : Complessivo dal 1992 al 1996

** : Complessivo dal 1992 al 05-12-1996

n. p. = non pervenuto



Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.

RALLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la signora **Domenica Sacco**, nata a Castelvetro (TP) e residente in Trapani nella via Natale Augugliaro 1, già dipendente dell'amministrazione provinciale di Trapani, è andata in pensione il 1° luglio 1988 (posizione n. 1293605);

alla data odierna non le è stata ancora liquidata e pagata la differenza economica dal quinto al sesto livello e la rideterminazione della pensione definitiva a partire dal 1° luglio 1988, nonostante ciò sia stato imposto da una decisione del Tar Sicilia e nonostante numerosi solleciti per il rispetto dei termini perentori imposti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 —:

quali siano i motivi per cui l'Inpdap non abbia ancora provveduto con apposito decreto al pagamento delle spettanze dovute. (4-04140)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato che la Sig.ra **Domenica Sacco**, residente a Trapani, gode, attualmente, di pensione ordinaria liquidata in base alla documentazione, certificata secondo il V livello, inviata dall'Amministrazione di appartenenza.*

L'INPDAP ha fatto presente, inoltre, di essere in attesa di ricevere, dall'Amministrazione Provinciale di Trapani, una ulteriore documentazione, necessaria per la definizione della pratica in parola ed ha assicurato che provvederà alla riliquidazione della pensione, comprensiva di ulteriori miglioramenti, non appena avrà acquisito gli elementi richiesti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: **Treu**.

REPETTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

attualmente è all'esame del ministero di grazia e giustizia un decreto che prevede

la soppressione di alcune sezioni distaccate di preture, tra le quali quella di Finale Ligure, sezione distaccata della pretura di Savona;

con il suddetto decreto saranno soppresse le sezioni di preture con un bacino di utenza inferiore a trentacinquemila abitanti;

la sezione di Finale Ligure possiede un bacino di utenza di circa 34.800 abitanti, ma l'utenza effettiva, determinata dall'elevato flusso turistico è mediamente raddoppiata durante l'arco dell'anno;

l'utenza reale e la connessa domanda del servizio giustizia sono oggettivamente quantificabili mediante il numero di procedimenti sopravvenuti, che è superiore del duecento per cento a quello di altri bacini di utenza con popolazione stabile, uguale o superiore a trentacinquemila abitanti;

il criterio di valutazione adottato ai fini della soppressione, fa esclusivo riferimento alla popolazione residente, penalizzando pesantemente il bacino di utenza di Finale Ligure;

in passato le autonomie locali del ponente savonese hanno segnalato, più volte, alle autorità competenti, la necessità di istituire nuovi uffici giudiziari o, in subordine, di provvedere al potenziamento e la riorganizzazione degli uffici già esistenti; questo allo scopo di adeguare i servizi offerti alle esigenze della popolazione, garantendo un livello di efficienza quanto meno equivalente a quello delle vicine città della costa francese, concorrenti sotto il profilo turistico;

a questo proposito, in data 16 gennaio 1991, i sindaci dei comuni del ponente savonese ed i presidenti delle comunità montane Ingauna e Pollupice hanno sottoscritto un ordine del giorno con il quale manifestavano viva preoccupazione in merito all'organizzazione del servizio giustizia e confermavano l'esigenza di conservazione e potenziamento dei poli di giustizia del ponente savonese;

in data 4 dicembre 1995 la giunta esecutiva della comunità montana Pollu-pice, della quale fa parte il comune di Finale Ligure, ha approvato un ordine del giorno per rappresentare al Ministro di grazia e giustizia la necessità di adottare provvedimenti idonei a superare lo stato di crisi della giustizia nella provincia di Savona —:

se non ritenga di promuovere iniziative dirette ad una ulteriore valutazione sull'opportunità di sopprimere la sezione distaccata di pretura di Finale Ligure, in deroga a principio che fa riferimento ai trentacinquemila abitanti, tenuto conto delle esigenze contingenti, del reale bacino d'utenza del territorio in oggetto nonché della prossima revisione della geografia giudiziaria collegata all'introduzione della nuova figura del giudice unico di primo grado. (4-07883)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Finale Ligure.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

Per quanto attiene in particolare alla sezione distaccata di finale Ligure si rappresenta che ne era stato in origine previsto l'accorpamento alla Pretura circondariale di Savona.

Successivamente, il Pretore di Savona ha rappresentato l'opportunità che la detta sezione fosse accorpata alla Pretura di Albenga, in relazione ad esigenze logistiche ed alla vicinanza tra i due centri in questione.

Per provvedere alla predisposizione di un nuovo decreto interministeriale che, recependo le indicazioni, individuasse Albenga quale nuova sede accorpante, è stato disposto il differimento della data di cessazione della attività dell'ufficio.

Nel frattempo l'amministrazione comunale di Finale Ligure ha proposto ricorso al

T.A.R. della Liguria avverso l'atto di soppressione. Il Tribunale, con ordinanza del 6 marzo scorso, ha sospeso l'esecutività del decreto in questione, così bloccando la chiusura della sede giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

RICCIO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

con direttiva n. 40451 del 30 marzo 1996, il Ministro Treu ha ripristinato nei riguardi dei dipendenti degli enti parastatali ancora operanti (Inps, Inail, Inpdap) i benefici in precedenza concessi dai fondi integrativi pensione degli enti medesimi;

per quanto attiene invece i dipendenti degli enti parastatali disciolti (Enpi, Ancc, eccetera) nulla è stato previsto;

gli oltre tremila dipendenti interessati non comprendono il perché della evidente ed incostituzionale disparità di trattamento;

ciò nonostante, la commissione tecnica all'uopo istituita dal Ministro del tesoro e presieduta dal dottor Laerte Ulissi, avrebbe concluso in senso favorevole alla applicabilità dei benefici dei fondi integrativi pensione anche ai dipendenti degli enti disciolti;

l'applicabilità può essere sancita tanto in via amministrativa, quanto con apposito provvedimento legislativo autonomo od inserito in più ampio progetto di legge —:

se intendano o meno provvedere nel senso innanzi indicato. (4-08648)

RISPOSTA. — *L'atto parlamentare indicato in oggetto prende le mosse dalle difformità di trattamento che avrebbero subito i dipendenti degli ex enti soppressi e confluiti nell'apposita gestione speciale ad esaurimento istituita presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979, n. 761.*

Prendendo spunto da tale difformità, concernente il trattamento pensionistico integrativo, l'interrogante sollecita l'adozione di uno specifico provvedimento legislativo d'intesa con il Ministro del Tesoro volto ad assicurare una sostanziale omogeneità nella materia della previdenza integrativa.

Il documento ripercorre, nel suo contenuto, la sequenza dei fatti normativi, così come effettivamente succedutisi.

La causa della sopravvenuta inefficacia della funzione integrativa dei fondi in argomento va individuata nell'articolo 15 della legge 23.12.1994 n. 724, che prevede l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base imponibile ai fini del calcolo della pensione. Infatti dall'innalzamento della base imponibile scaturisce l'elevazione delle prestazioni a carico dell'AGO e un diversificato rapporto con i fondi integrativi.

Al fine di assicurare l'effettiva funzione integrativa dei fondi medesimi, in conformità della loro originaria natura e finalità, è quindi intervenuto l'articolo 39, comma 1, del C.C.N.L. del 1995, relativo al comparto degli enti pubblici non economici.

Per l'uniforme applicazione della detta norma contrattuale, l'Amministrazione ha diramato apposita direttiva agli enti gestori di fondi integrativi, con la quale sono dettate linee guida per le modifiche da apportare ai regolamenti di detti fondi.

Le determinazioni a livello negoziale nonché le disposizioni amministrative hanno come destinatari, come detto, esclusivamente i dipendenti degli enti pubblici non economici.

Per quanto riguarda, invece, gli iscritti alla gestione speciale ad esaurimento cui appartengono i soggetti di cui all'atto parlamentare in discussione (dipendenti degli ex enti disciolti iscritti a tale gestione speciale a seguito di opzioni ex articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79), continua ad applicarsi il dettato del predetto articolo 15.

Il problema sollevato dalla S.V. On.le è già all'attenzione dell'Amministrazione che, infatti, lo ha segnalato alla Commissione istituita presso il Ministero del Tesoro, già incaricata dell'esame delle problematiche relative agli enti sanitari disciolti.

Dall'esame della questione che ha formato oggetto di ampio dibattito, la Commissione ha ritenuto che il problema potrà essere risolto soltanto con un intervento del legislatore.

L'Amministrazione è attualmente interessata all'elaborazione dello schema del provvedimento, valutando nel contempo gli oneri connessi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

RIZZI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

l'ambasciata italiana in Zambia dispone di una struttura di funzionari composta da ventitré persone, che percepiscono ognuno venti milioni di stipendio mensili, a fronte di un'esigua minoranza di italiani presenti nello Stato dello Zambia, circa trecento;

l'attuale ambasciatore italiano sembra occuparsi molto poco degli italiani presenti nello Stato dello Zambia, al punto che, secondo alcune voci, si rifiuterebbe addirittura di riceverli, negandogli ogni forma di supporto e di collaborazione;

in un momento di grave crisi economica, in cui non si parla altro che di tagli allo stato sociale e di nuove tasse, l'esempio dell'ambasciata italiana in Zambia rappresenta l'ennesimo « sperpero » di denaro pubblico e della inefficienza dello Stato centrale —:

se non si ritenga opportuno rimuovere dall'incarico l'ambasciatore italiano in Zambia, per palese e manifesta inadempienza dei compiti conferitigli istituzionalmente;

se non si ritenga opportuno ridurre drasticamente la struttura dei funzionari di cui dispone l'ambasciata, ritenendola eccessiva per un'esigua presenza di italiani nello Stato dello Zambia, ai quali basterebbe un'ambasciata più piccola ma molto più efficiente e funzionale. (4-08091)

RISPOSTA. — *L'Ambasciata d'Italia in Zambia ha un organico composto, oltre che dal Capo Missione, da 5 impiegati di ruolo e da 7 impiegati a contratto, reclutati in loco con funzioni di supporto operativo (segreteria — mansioni ausiliarie: centralino, autisti, — commessi..). Il personale di ruolo in servizio, la cui missione presso la sede ha durata media di tre-quattro anni, è nettamente inferiore a quello formalmente previsto (risultato vacanti 4 posti) e, pur dovendo assicurare adempimenti niente affatto minori o più semplici, è di gran lunga al di sotto delle presenze riscontrabili presso le Rappresentanze diplomatiche degli altri Partners europei.*

È da tener presente che l'Ambasciata d'Italia in Zambia, analogamente a quanto si verifica in altre venti Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, dispone di un solo funzionario della carriera diplomatica (il Capo Missione), risultando anche priva di personale appartenente alle carriere direttive cui affidare le funzioni vicarie senza limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.

Inesatte risultano anche le affermazioni sulle « retribuzioni medie ».

Premesso che le retribuzioni degli impiegati a contratto sono normalmente in linea con gli stipendi locali e quelli corrisposti dalle Ambasciate degli altri Paesi, si fa presente che il valore medio dell'indennità di servizio da ultimo fissata per Lusaka e corrisposta al personale di ruolo, è pari a circa 8.500 dollari USA. Inoltre si ritiene opportuno rammentare che l'indennità in questione, che non ha carattere retributivo e, pertanto, non è base di riferimento per il trattamento di fine rapporto e quello previdenziale, è destinata a sopperire a tutti gli oneri connessi al soggiorno in un determinato Paese (abitazione, vitto, servizi, spese scolastiche, sanità..) e che, anche per rimuovere le residue incomprensioni in merito al suo carattere forfettario, è in fase di avanzato perfezionamento un riordino normativo dell'intera materia che assicurerà una maggiore trasparenza delle spese. In linea con l'esperienza di altri Partners europei, è prevista a tal scopo una sua articolazione per voci più significative (costo

vita, disagio, sicurezza), nonché lo scorporo delle attività di rappresentanza. Si coglie inoltre l'occasione per segnalare un elemento generalmente trascurato: le retribuzioni in senso stretto, che nell'ordinamento italiano coincidono con lo stipendio metropolitano, sono largamente inferiori a quelle normalmente erogate dai Ministeri degli esteri degli altri Paesi europei (in alcuni casi, il loro potere d'acquisto non supera il 50 per cento) e non tengono conto di facilitazioni e benefici (contributi alloggi, rimborso spese scolastiche, compensi integrativi per speciali funzioni ed orari..) che rendono più agevole l'adattamento ai continui trasferimenti dei dipendenti e relativi nuclei familiari.

Si consideri, infine, che una Ambasciata non è strutturata per tener conto esclusivamente dell'ampiezza della collettività italiana residente nel Paese ospitante, aspetto che prevale (ma, anche in questo caso, senza escludere la titolarità di altre funzioni istituzionali) nel caso degli Uffici consolari.

Peraltro non risultano, al Ministero Affari Esteri, lamentele sull'operato dell'Ambasciata d'Italia in Zambia.

I cittadini italiani attualmente residenti nel Paese africano sono circa 700.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

RUFFINO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

ricorre quest'anno il secondo centenario della firma del trattato di Campoformido (in provincia di Udine) tra Napoleone Bonaparte e l'Austria;

è consuetudine che alcuni avvenimenti storici vengano celebrati con l'emissione di un francobollo particolare e spesso con l'annullo ufficiale delle poste italiane;

non è stata prevista dall'ente poste alcuna di queste iniziative, nonostante l'attesa di molti circoli filatelici ed appassionati che hanno sollecitato apposite, da

sempre ben accolte da questi ambienti che vantano numerosissimi aderenti;

se non ritenga opportuno correre ai ripari, benché in ritardo, autorizzando un'emissione speciale. (4-07481)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i programmi filatelici vengono approvati dalla consulta per la filatelia normalmente con due anni di anticipo rispetto a quello di emissione.

Pertanto, la richiesta, da parte del sindaco di Codroipo, di emissione nell'anno 1997 di un francobollo celebrativo del secondo centenario della firma del trattato di Campoformido tra Napoleone Bonaparte e l'Austria, è stata inclusa nell'elenco da sottoporre all'esame del predetto organo in occasione della formulazione del programma 1998, nel corso della quale sono state apportate alcune integrazioni al programma filatelico 1997, ma non ha ottenuto parere favorevole.

In proposito occorre precisare che l'orientamento, seguito da anni, di limitare il numero delle emissioni filateliche impone di effettuare difficili scelte che, talvolta, portano ad escludere la celebrazione filatelica di avvenimenti anche rilevanti e meritevoli di considerazione.

Tuttavia, l'ente Poste ha rappresentato al sindaco di Codroipo la possibilità di partecipare alle eventuali manifestazioni organizzate per celebrare l'avvenimento attraverso l'istituzione di una agenzia temporanea dotata di annullo speciale figurato, appositamente allestito per la circostanza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

SAIA, SCRIVANI e STANISCI. — Al ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

come già segnalavo con precedente interpellanza n. 2-00130 del 22 luglio 1996 cui è stata data una insoddisfacente risposta in aula il 24 settembre 1996, veniva denunciata la grave decisione della Telecom di procedere a trasferimenti interre-

gionali coatti di circa duecentotrenta dipendenti, decisione assunta senza neanche aver messo in atto tutte le procedure alternative possibili;

sempre nell'interpellanza citata si sottolineava il fatto che i trasferimenti sono stati tutti operati dalle regioni più svantaggiate verso determinate aree metropolitane (Roma, Bologna, eccetera);

questo fatto, inserito nel processo complessivo di ristrutturazione dell'azienda, che ha visto la perdita di numerosi posti di lavoro in queste aree più deboli del paese, ha determinato l'aggravarsi di una situazione occupazionale già precaria;

in particolare nella regione Abruzzo si sono persi negli ultimi anni, nella Telecom, circa 635 posti di lavoro e già si parla di possibili ulteriori riduzioni di personale;

questo progressivo disimpegno della Telecom dall'Abruzzo e dalle altre aree del Paese comporta nei settori dell'indotto, che lavorano su commessa della Telecom;

si ha anche la sensazione che, con la riorganizzazione macroregionale si venga a perdere dall'Abruzzo la sede regionale della Telecom, il che non si giustifica alla luce dell'ingente quantità di risorse economiche pubbliche che sono state assegnate all'azienda dalla CEE e dallo Stato per favorire gli investimenti e lo sviluppo dell'azienda in Abruzzo;

nei giorni scorsi, dopo ripetuti interventi avutisi in altre regioni, tra cui le Marche, si è mossa anche la regione Abruzzo che, al fine di invertire la politica di disimpegno della Telecom, ha chiesto un incontro tra il presidente della giunta regionale ed i massimi dirigenti dell'azienda —

quali iniziative intenda assumere il Governo per:

a) impedire che la Telecom continui a portare avanti la sciagurata politica di disimpegno dalle regioni più disagiate e, in particolare dall'Abruzzo;

b) chiedere al contrario che la Telecom privilegi investimenti in personale e mezzi proprio in queste regioni, utilizzando così correttamente i fondi pubblici ricevuti, onde riequilibrare il servizio in tutto il paese;

c) chiedere alla Telecom che vengano immediatamente revocati i duecentotrenta trasferimenti interregionali che, oltre ad essere ingiusti ed ingiustificabili, sono già stati dichiarati illegittimi da due preture del lavoro e che provocano disagi e danni gravissimi ai lavoratori trasferiti ed alle loro famiglie. (4-04314)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel confermare quanto già illustrato il 24 settembre scorso in occasione della risposta fornita alla interpellanza n. 2-130 presentata dalla S.V. on.le relativamente all'autonomia di gestione della concessionaria Telecom Italia ed alla ristrutturazione territoriale che ha recentemente interessato la predetta società, si ritiene opportuno sottolineare che i provvedimenti di mobilità concernenti il personale applicato in Abruzzo sono stati adottati nel rispetto degli accordi raggiunti il 1° agosto 1995 ed il 5 dicembre 1996 con le organizzazioni sindacali ed hanno interessato complessivamente 52 unità e non 230 come affermato nell'atto in esame.

La riduzione di organico, ha precisato la Telecom, è stata peraltro favorita da dimissioni volontarie incentivate nonché da spontanee richieste di trasferimento presso altre sedi.

Quanto al contenzioso creatosi a seguito dell'attuazione dei provvedimenti di trasferta, che preludono al successivo trasferimento, la Telecom ha precisato che in alcuni casi il pretore del lavoro ha disposto la sospensione dei citati provvedimenti in attesa di un confronto tra l'Azienda e le organizzazioni sindacali ricorrenti.

L'incontro tra le parti interessate si è svolto, come è stato precisato in occasione della risposta fornita alla interpellanza n. 2-130, il 13 settembre scorso e, successivamente, i provvedimenti impugnati sono stati confermati.

Quanto agli investimenti nella regione Abruzzo, la Telecom ha riferito che al 31

dicembre 1996 il tasso di numerizzazione della rete telefonica era pari all'85,5 per cento (rispetto al valore 85,8 per cento della media nazionale), con un incremento di circa sette punti rispetto ai valori dell'esercizio precedente.

In particolare, nel 1996, l'investimento complessivo nell'Abruzzo e nel Molise risulta essere stato pari a £. 155 miliardi, con un incremento di circa £. 20 miliardi rispetto al 1995.

Per quanto riguarda i piani speciali, programmati per il 1996, gli investimenti ammontano a £. 82 miliardi, di cui circa £. 29 miliardi di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (pari al 35 per cento del totale).

Tali piani, ha riferito la Telecom, riguardano iniziative per la creazione e l'ampliamento di infrastrutture e servizi realizzati attraverso finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto che consentono di promuovere lo sviluppo delle telecomunicazioni in aree dove il persistere di una situazione di diffuso ritardo socio-economico rende necessario — oltre a quanto Telecom Italia è in grado di esprimere con le proprie risorse — un sostegno finanziario comunitario e/o nazionale aggiuntivo.

Il decremento occupazionale verificatosi nella regione Abruzzo nel corso dell'ultimo triennio (1994-1996) risulta in linea con quello nazionale ed è rivolto ad ottimizzare il processo produttivo e ad assicurare la competitività sul mercato della società Telecom nel momento in cui si sta realizzando la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

SAONARA. — Ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

l'ambiente faunistico e biologico del mare Mediterraneo rappresenta un patrimonio di vita e di cultura assolutamente unico e meritevole di protezione, conservazione e salvaguardia;

tuttavia, tale patrimonio biologico sembra destinato a mutare radicalmente rispetto alla sua configurazione naturale, dato che risulta univocamente dalle ricerche compiute e rese pubbliche dai più autorevoli studiosi del settore;

in particolare, il Mediterraneo sembra essere stato invaso da nuove specie di molluschi, talvolta incompatibili con l'assetto biotopico locale, come nel caso della vongola giapponese, di aspetto diverso da quella adriatica tradizionale e non commercializzabile, con severe ripercussioni sul mercato e sui posti di lavoro nel settore, o, ancora, nel caso della *raphana venosa*, un mollusco gigante che si ciba delle colture di ostriche e di mitili, tradizionalmente presenti ed importanti per l'alimentazione e l'economia, oltre che per l'equilibrio biologico;

queste « invasioni » stanno quindi trasformando il mare Mediterraneo quasi in un mare « tropicale », assolutamente diverso dal biotopo originario;

questo fenomeno è causato dallo scarico delle acque di zavorra e dalla pulizia delle cisterne delle grandi navi provenienti dall'estero, in quanto le acque stesse trasportano le spore degli organismi che poi trovano modo di adattarsi all'ambiente e di proliferarvi;

i danni immediati, anche economici oltre che biologici, risultanti dalla messa in pericolo della vongola adriatica, minacciata da quella giapponese, dell'ostrica e dei mitili nostrani, minacciati dalla *raphana venosa*, nonché i danni di lungo periodo risultanti dalla più generale trasformazione dell'ambiente biotopico mediterraneo a causa dell'importazione di organismi estranei per tramite degli scarichi idrici delle grandi navi, devono assolutamente venire inibiti ed eliminati, in una ottica di attento studio e comprensione del fenomeno —:

se siano a conoscenza della questione sollevata nelle precedenti considerazioni;

quale sia la posizione dei ministri interrogati in ordine allo stesso fenomeno;

se non sia il caso, oltre che compiere studi approfonditi e monitoraggi costanti per tenere sotto controllo la situazione, di adottare anche concreti provvedimenti per arginare la invasione da parte delle spore e degli organismi estranei al biotopo mediterraneo, come ad esempio la disciplina delle procedure di scarico zavorra e lavaggio cisterne, che andrebbero condotte il più possibile lontano dalle zone costiere e portuali, dove detti organismi trovano più facilmente un *habitat* di adattamento e proliferazione. (4-01636)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Effettivamente da alcuni decenni risulta in corso, in Europa e nel nostro Paese, un consistente processo di introduzione di specie alloctone di vongole in attività di acquacoltura le quali competono con le specie indigene sia nell'ambiente naturale sia nella selezione dei ceppi più idonei che gli stessi allevatori curano per loro esigenze commerciali; ciò determina, in alcuni casi, la scomparsa o rarefazione di talune specie tipiche dalle singole aree interessate.

In altri casi l'introduzione di specie alloctone è di natura accidentale, essendo determinata, ad esempio, dal trasporto fortuito di individui, uova, larve o spore, che restano attaccati alla chiglia delle navi.

Con l'aumento dei traffici marittimi e con lo sviluppo delle pratiche di acquacoltura, molto probabilmente si assisterà a forti cambiamenti nella composizione florofaunistica del Mediterraneo.

Sarebbe pertanto necessario, per salvaguardare le risorse alieutiche, che fossero dettate norme più severe sull'importazione di specie esotiche e in tal senso questo Dicastero si attiverà presso i Ministeri dell'Ambiente, della Sanità e dei Trasporti per adottare i necessari provvedimenti.

Ciò premesso, in merito alla specifica situazione rappresentata, risulta che, a seguito di realizzazione di pratiche di acquacoltura, il ripopolamento artificiale con vongola verace delle Filippine nelle lagune del delta del Po ha creato, a fronte di un elevato incremento produttivo ed occupazionale dell'Alto Adriatico, una forte con-

correnza biologica nei riguardi della vongola verace autoctona.

Infatti, la vongola allevata risulta di più veloce accrescimento e di maggiore resistenza all'ipossia rispetto alla vongola indigena, tanto da risultare attualmente la specie più pescata anche in aree non soggette ad allevamenti.

Da ultimo, per quanto concerne lo scarico delle acque di zavorra e di sentina dalle cisterne delle grandi navi provenienti dall'estero, si rappresenta che l'articolo 16 della legge n. 979 del 1982, recante disposizioni per la difesa del mare, già prevede il divieto di scarico di idrocarburi o di loro miscele nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti, da parte di tutte le navi, senza discriminazione di nazionalità.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere, premesso che;

nella notte del 7 gennaio 1997, alle ore 20,30, è avvenuto da parte di una motovedetta croata, il sequestro del motopesca « Darno CI-3172 », di proprietà di Mario Penzo;

tale motopesca operava in acque internazionali (al punto 44 gradi 58' Nord-13 gradi 08' Est), corrispondente e circa venticinque miglia da Punta Rovigno —:

quali iniziative siano state poste in essere per ottenere l'immediato dissequestro del motopesca italiano;

quali iniziative e proteste diplomatiche siano state effettuate presso le autorità della Croazia;

quali valutazioni siano state compiute dal Governo in ordine ai rapporti tra Italia e Croazia alla luce di questo non nuovo comportamento ostile dei croati nei confronti della nostra marineria. (4-06477)

RISPOSTA. — *La cattura ad opera di un guardiacoste croato dei motopeschereccio «DARNO» è avvenuta nella notte del 7 gennaio in acque internazionali. Risulterebbe però altrettanto accertato — come confermato dalla Capitaneria di Porto — che il «DARNO» al momento dell'intimazione dell'alt si trovava in acque croate e, una volta avvisata la motovedetta croata, ha messo in atto un tentativo di fuga.*

Il Ministro delle Risorse Agricole, appena appresa la notizia dell'avvenuto sequestro del Motopeschereccio Darno, è prontamente intervenuto presso il Ministero degli Affari Esteri ed il Consolato di Fiume perché la vicenda fosse seguita con la massima attenzione e fossero forniti aggiornamenti sulle condizioni dei membri dell'equipaggio.

È intervenuto, altresì, presso il Vice Ministro della Pesca croato perché interponesse i suoi Uffici per la liberazione del battello sequestrato in uno spirito di collaborazione in vista dell'incontro che ci sarebbe stato tra le delegazioni italiana e croata per affrontare i temi attinenti il settore della pesca.

Il Comandante dell'unità, processato per direttissima, è stato condannato ad una ammenda di 55.000 Kune, più spese procedurali pari complessivamente a circa 20 milioni di lire (che egli ha versato in data 10 gennaio) nonché alla confisca delle reti a strascico, vietate dalla legislazione croata ed utilizzate nel corso della pesca abusiva.

Il dissequestro del motopeschereccio, avvenuto in tempi ragionevoli, ha contribuito a rasserenare il clima dei rapporti italo-croati rinsaldati proprio in occasione del Comitato tecnico tenutosi a Fano il 23 e 24 gennaio scorso in seno al quale è stato messo a punto un programma operativo di collaborazione al fine di un coordinamento delle politiche nazionali.

In particolare, sono state esaminate alcune ipotesi di collaborazione miranti al rafforzamento delle relazioni bilaterali necessario ad evitare l'intendimento croato di dare applicazione concreta ad una norma di legge volta ad estendere la zona di pesca di competenza esclusiva fino alla linea me-

diana dell'Adriatico la cui conseguenza sarebbe negativa per l'attività di pesca della flotta italiana.

È stato, altresì, creato un «gruppo di lavoro» incaricato di studiare le misure più idonee per evitare il verificarsi degli incidenti connessi al fermo di battelli italiani e di forme di collaborazione delle Autorità di controllo dei due Paesi suscettibili di determinare per l'avvenire un clima di maggiore tranquillità nell'esercizio della pesca in Adriatico.

L'unità, pur essendo libera di ripartire, si è trattenuta nel porto di Pola, attendendo l'arrivo dall'Italia di un'altra imbarcazione che la scortasse nel viaggio di rientro, a causa dei danni subiti — che ammonterebbero a circa 300 milioni — alle apparecchiature elettroniche di bordo per i colpi di arma da fuoco esplosi dai croati.

La nostra Ambasciata in Zagabria ed il Consolato Generale in Fiume hanno reiterato le proteste più energiche contro l'uso ingiustificato e del tutto inaccettabile delle armi da fuoco.

Nonostante la continua opera di dissuasione effettuata dal competente Ministero delle Risorse Agricole, l'episodio conferma — nella valutazione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto — la tendenza di alcuni operatori a correre rischi ingiustificati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

SCARPA BONAZZA BUORA e POLI BORTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

con provvedimento a firma «Il direttore generale», il consigliere Giuseppe Magno, direttore dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, ha delegato agli enti privati «Il conventino», con sede legale in Bergamo, «Albi», con sede legale in Melegnano (Milano) e «Ciai», con sede legale in Milano, tutte le attività previste dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 10 della convenzione, stipulata fra Italia e Perù, per lo svolgi-

mento delle pratiche di adozione internazionale di minori;

in tal modo, il consigliere Magno ha modificato totalmente le disposizioni impartite dal precedente direttore dell'ufficio, consigliere Malagnino, che aveva delegato agli enti solo compiti esclusivamente operativi e non anche decisionali (riconoscimento delle idoneità della coppia all'adozione internazionale, abbinamento coppia-bambino, eccetera), riservati ed espletati dall'autorità centrale prevista dalla citata convenzione ed incardinata presso l'ufficio centrale per la giustizia minorile —:

se siano a conoscenza che tali decisioni del nuovo direttore dell'ufficio hanno suscitato vibranti proteste da parte delle coppie aspiranti all'adozione di bambini peruviani, le quali lamentano un notevole costo economico richiesto dagli enti privati citati per l'espletamento delle pratiche, ed una minore tutela, garanzia e trasparenza nell'espletamento dell'iter procedimentale delle pratiche di adozione, garantite in precedenza dalla competenza esclusiva in materia affidata ad un organismo statale, e quindi gratuito e di massima garanzia per le coppie adottanti, quale risulta essere l'autorità centrale costituita presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile;

se non reputino indispensabile e necessario intervenire per il ripristino delle funzioni in precedenza esercitate dall'autorità centrale, delegando agli enti compiti esclusivamente operativi nell'interesse superiore del minore da adottare e delle coppie adottanti ed in un'ottica di legalità e trasparenza, a garanzia dell'immagine internazionale dell'Italia. (4-08765)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva quanto segue.

La Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori fu firmata a Lima il 17 dicembre 1993 ed è entrata in vigore fra i due Paesi il 1° marzo 1995. L'articolo 3, comma 2, di tale Convenzione dispone che le Autorità Centrali, designate ai sensi del precedente comma 1

(per l'Italia, l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile), « possono delegare le loro funzioni o parte di esse ad organismi pubblici o privati, debitamente autorizzati dalla parte proponente e accettati dall'altra parte ». Il successivo comma 3 dispone, inoltre, che « Le Autorità Centrali esercitano la vigilanza sugli organismi da esse autorizzati ed applicano o chiedono l'applicazione a questi, da parte delle autorità competenti, delle sanzioni conseguenti alle omissioni od alle violazioni delle norme contenute nella presente Convenzione, nelle Convenzioni internazionali e nelle leggi a tutela dell'infanzia ».

L'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ed il decreto ministeriale 28 giugno 1985 stabiliscono che enti privati possono essere autorizzati allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri, svolgendo i numerosi compiti loro assegnati dal decreto ministeriale citato sotto la vigilanza dell'Ufficio per la giustizia minorile (articolo 14). La Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, firmata dall'Italia ed ai cui principi fondamentali s'ispira la citata Convenzione italo-peruviana, contempla la stessa possibilità di delega di funzioni all'articolo 22 e detta le condizioni per l'attività degli enti autorizzati (organismes agréés) agli articoli 11 e 12.

Gli enti privati citati nell'interrogazione cui si risponde (Conventino, Ai.Bi. e C.I.A.I.) sono in possesso di regolare autorizzazione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia (DD.MM. 18.3.1994, in G.U. n. 83 dell'11.4.1994), per svolgere pratiche di adozione in Perù. Potevano, pertanto, ricevere la delega di funzioni prevista dall'articolo 3, comma 2, della Convenzione italo-peruviana. Tale possibilità di delega, a termini della Convenzione, non è illimitata, in quanto alcune funzioni sono riservate all'Autorità Centrale (articolo 5, comma 2; articoli 7, 11, 12, 13). Le altre funzioni, previste dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 10, sono invece delegabili e sono state effettivamente delegate con provvedimento in data 23 gen-

naio 1997 del direttore dell'Ufficio Centrale Giustizia Minorile.

Le attività di tipo « decisionale », quali il riconoscimento dell'idoneità della coppia all'adozione internazionale o l'abbinamento bambino-coppia, non appartengono alla competenza dell'Autorità Centrale italiana; quindi non possono essere delegate, né sono state delegate, ad altri enti. In effetti, l'articolo 30 della legge n. 184/1983 stabilisce che la dichiarazione d'idoneità all'adozione di minori stranieri è pronunciata dal Tribunale per i Minorenni (non dall'Autorità Centrale) con decreto motivato; l'articolo 8, comma 1, della Convenzione italo-peruviana dispone, a sua volta, che la procedura di adozione può essere introdotta da coloro che sono « in possesso della dichiarazione di idoneità », ovviamente rilasciata dal Tribunale per i Minorenni. Quanto all'abbinamento bambino-coppia, si osserva che la proposta di abbinamento del minore adottabile viene fatta dalle autorità dello Stato d'origine del minore stesso; quindi, nel caso in esame, è fatta dalle autorità peruviane. In conclusione, non risulta che tali attività, non appartenenti alla competenza dell'Autorità Centrale, siano state delegate ad enti privati.

Va opportunamente evidenziato che l'esperienza fatta dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione col Perù, era stata alquanto negativa perché, in mancanza di delega agli enti autorizzati o con una delega parziale di funzioni operative, i coniugi interessati non ricevevano l'assistenza e la guida necessarie per l'espletamento delle lunghe, difficili e costose procedure da svolgere in Perù per ottenere l'adozione. Le stesse autorità peruviane, d'altra parte, avevano insistentemente chiesto di conoscere quali enti fossero autorizzati dall'Italia ad agire sul loro territorio, al fine di manifestare il gradimento previsto dall'articolo 3, comma 2 della Convenzione.

La mancanza di tempestiva indicazione di tali enti comportò un grave effetto di caduta del numero delle adozioni in Perù, subito dopo il 1° marzo 1995, data di entrata in vigore della Convenzione (erano 92 nel 1993 e 82 del 1994; si ridussero a 7 nel

1995), contrazione che indusse alcuni a ritenere che la Convenzione, anziché agevolare, rendesse più difficili tali adozioni. Col provvedimento in data 23 febbraio 1996 si pose parziale rimedio alla precedente situazione, concedendo agli enti autorizzati sopra menzionati una delega limitata di funzioni; a seguito di tale provvedimento, le adozioni realizzate in Perù ripresero ad aumentare di numero, essendo salite a 13 nel 1996. Col provvedimento in data 23 gennaio di quest'anno sono state delegate agli enti autorizzati suddetti tutte le funzioni che non sono strettamente riservate all'Autorità Centrale dalla Convenzione; nei primi tre mesi del 1997, per conseguenza, le pratiche di adozione di bambini peruviani risultano già sette.

Il costo, piuttosto rilevante, delle adozioni all'estero non varia per il solo fatto che le procedure siano svolte direttamente dall'Autorità Centrale ovvero dagli enti autorizzati, in quanto dipende, in ogni caso, dalla necessità di affrontare lunghi viaggi, abitare all'estero per un certo periodo di tempo (secondo le disposizioni delle leggi locali) e, soprattutto, affrontare le spese molto elevate del giudizio di adozione davanti ad organismi stranieri. Anzi, disponendo gli enti autorizzati, a differenza dell'Autorità Centrale, di uffici propri e di professionisti legali convenzionati nelle località estere in cui si svolgono le pratiche di adozione, assicurano alle parti non solo assistenza effettiva e continua, ma anche il buon esito dell'operazione ed un certo risparmio. Ciò che è interamente gratuito — e rimane tale anche dopo un'ampia delega agli enti autorizzati — è il procedimento da affrontare in Italia, davanti al Tribunale per i Minorenni, per la dichiarazione d'idoneità, e presso l'Autorità Centrale, per l'avvio della domanda di adozione.

La tutela delle parti, la garanzia e la trasparenza delle procedure adottive è comunque assicurata, anche in presenza di delega, dal fatto che l'Autorità Centrale è tenuta, per legge, a controllare rigorosamente l'operato degli enti autorizzati. Tali controlli sono svolti con la massima attenzione. Non risultano pervenute all'Ufficio

Centrale per la Giustizia Minorile significative proteste, dipendenti dalla concessione delle deleghe.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

TERZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premezzo che:

la problematica della ricongiunzione dei contributi versati per periodi lavorativi non svolti in Italia, ma in altri Paesi comunitari è disciplinata dal Regolamento CEE n. 1408/72;

tale regolamento stabilisce, all'articolo 2, che la normativa si applica ai cittadini degli Stati membri, agli apolidi e ai profughi residenti nel territorio, nonché ai relativi familiari;

le materie rientranti nel campo di applicazione del citato regolamento sono le prestazioni di invalidità, di vecchiaia, ai superstiti e ai familiari;

in virtù dell'articolo 3 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, il personale dipendente degli enti pubblici e delle amministrazioni statali è escluso dal regime dell'assicurazione generale;

per un pubblico dipendente è praticamente impossibile chiedere il ricongiungimento dei contributi versati o il riconoscimento degli anni lavorativi prestati negli altri paesi dell'Unione europea;

una situazione tale appare intollerabile, soprattutto in un periodo in cui il principio della libera circolazione dei lavoratori è pienamente affermato —:

se intenda fornire chiarimenti sulla legislazione attuale e se non ritenga opportuno attivarsi perché sia predisposto un nuovo regolamento che dia la possibilità ai dipendenti pubblici che abbiano prestato attività lavorativa all'estero, tenendo nel

dovuto conto la diversa realtà che il mondo del lavoro si trova ad affrontare, di ricongiungere i relativi periodi di servizio.

(4-04430)

RISPOSTA. — *Il documento parlamentare indicato in oggetto prende spunto dalla problematica relativa alla ricongiunzione dei contributi versati per periodi lavorativi svolti in Paesi comunitari da parte di personale dipendente della pubblica amministrazione nonché degli enti pubblici.*

Com'è noto, attualmente la normativa internazionale di sicurezza sociale non trova applicazione nel comparto dei pubblici dipendenti a causa della peculiarità dei sistemi previdenziali ad essi applicabili nei vari Paesi Comunitari. Pertanto non è possibile cumulare i periodi assicurativi maturati all'estero come lavoratori dipendenti con quelli svolti in Italia come dipendenti del settore pubblico.

Ciò in quanto il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall'articolo 48 del Trattato di Roma non si applica ai dipendenti in questione. Più in particolare, in materia previdenziale, il Regolamento 1408/71 prevede l'inapplicabilità delle disposizioni di coordinamento ai regimi speciali dei pubblici impiegati e del personale assimilato.

Quanto auspicato dalla S.V. On.le in merito alla possibilità di estendere la normativa in questione ai dipendenti pubblici è condiviso da questa Amministrazione, tanto è vero che ha avviato un riesame della questione in sede comunitaria.

Durante la Presidenza italiana dell'U.E., è stata assunta un'iniziativa per allargare il regime del coordinamento comunitario previsto dal Regolamento 1408/71 al personale del pubblico impiego. In particolare, è stata promossa l'istituzione di un gruppo di lavoro della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, con il compito di trovare un accordo accettabile per tutti gli Stati membri. Tuttavia, la proposta presentata dalla Commissione al Consiglio non ha trovato l'unanimità necessaria.

Secondo le notizie fornite dalla Direzione competente risulta che tale proposta è stata

ripresa sotto la Presidenza irlandese e che, tutt'ora, la Presidenza olandese sta continuando il dibattito sull'argomento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TRANTINO e TRINGALI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

la cittadinanza di Aci Sant'Antonio (Catania) lamenta da anni, giustamente, le carenze dell'ufficio postale in ordine a: 1) struttura inadeguata; 2) cronica carenza di personale; 3) apparecchiature vetuste;

l'ufficio ha lo stesso organico dal 1918 (!);

l'ufficio postale di Lavinaio, frazione di Aci Sant'Antonio, chiuso per rapina da circa quattro anni, è ancora in fase di ristrutturazione, per cui tutta l'utenza viene a riversarsi sull'ufficio del centro;

è in itinere il progetto per la costruzione di un nuovo ufficio postale;

le file (anche di ore) per la riscossione della pensione o per il pagamento di vaglia e/o di conti correnti, oltre a costringere l'utenza sotto il sole d'estate e sotto la pioggia d'inverno e a causare dissapori e incidenti tra utenti e personale, suscitano l'interesse di malviventi, come dimostrato da recenti fatti criminosi, oltre a causare lo spostamento dell'utenza verso altri uffici di paesi vicini, meglio forniti in modo da risparmiare tempo e acquisire servizi —:

se intenda:

a) potenziare l'organico dell'ufficio poste di Aci Sant'Antonio di almeno due unità, per rendere un servizio quantomeno decente degno di una comunità civile che conta ben oltre quindicimila residenti;

b) chiedere una rapida risoluzione del problema, così evitando il verificarsi di incidenti o disservizi a causa del personale insufficiente;

c) sollecitare il completamento e la apertura dell'ufficio di Lavinaio ferma a causa dell'irrisolvibile completamento dell'impianto di climatizzazione;

d) sollecitare l'iter del progetto per il nuovo ufficio postale;

e) fornire, in definitiva, risposte pronte e concrete a cittadini privati dei servizi essenziali, nella convinzione che illimitate siano le risorse di pazienza delle genti del Sud. (4-05707)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che la competente filiale di Catania sta effettuando le necessarie verifiche al fine di accertare l'opportunità di aumentare il numero degli addetti applicati presso l'agenzia postale di Aci Sant'Antonio dove — è bene precisarlo — risulta interamente coperta la prevista dotazione di personale.*

Per quanto concerne la costruzione della nuova sede dell'ufficio in parola, il medesimo ente ha significato che è in corso di approvazione il progetto esecutivo dei lavori che risultano inseriti nel programma di investimenti del 1997 per il settore edilizio.

In merito, infine, all'agenzia di Lavinaio si comunica che sono in corso le procedure per l'appalto dei lavori di ristrutturazione allo scopo di consentirne la riapertura al pubblico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:*

quali interventi abbiano effettuato le nostre autorità diplomatiche di Nairobi (Kenya) presso le autorità locali, a seguito dell'esposto inoltrato il 14 agosto 1996 dal connazionale signor Marcello Pazzaglia, titolare di una attività commerciale a Nairobi, a causa di una estorsione di cui afferma di essere stato vittima da parte di un funzionario dell'ufficio immigrazione, tale Peter Ben Omay, affinché tali episodi non si ripetano. Risulta infatti all'interrogante che il funzionario keniota, fattosi

consegnare il passaporto dal signor Pazzaglia per rinnovargli il permesso di lavoro, si è invece presentato il giorno successivo accompagnato da due agenti del *Criminal investigation department* con l'intenzione di arrestarlo perché il permesso era scaduto. Dopo una lunga discussione, alla presenza di testimoni, nel corso della quale al signor Pazzaglia veniva impedito di telefonare alla nostra ambasciata, per evitare l'arresto e riconsegnargli il passaporto il funzionario e i due agenti avrebbero preteso sessanta mila scellini. In precedenza, nel mese di febbraio, sempre il signor Pazzaglia era stato oggetto di un tentativo di rapina, costato la vita ad una persona e il ferimento di un cittadino italiano;

quali provvedimenti siano stati presi dalla nostra ambasciata di Nairobi a tutela dei cittadini italiani che vivono e lavorano in Kenya. (4-07225)

RISPOSTA. — *L'Ambasciata d'Italia in Nairobi, a seguito della richiesta di intervento diplomatico formulata dal connazionale in data 19 agosto 1996, invitò il Signor Pazzaglia a sporgere immediatamente formale denuncia dell'accaduto presso la Polizia Kenyana, in modo che l'Ambasciata potesse, su tale base, intervenire presso le competenti Autorità.*

Peraltro, l'interessato non sembra aver sporto denuncia, non essendosi più presentato presso gli Uffici dell'Ambasciata. Tale assenza di seguiti presso il competente posto di polizia potrebbe essere in relazione alla situazione di irregolarità in cui si trovava il connazionale per il permesso di soggiorno, già scaduto.

Quanto al pregresso, grave episodio occorso nel febbraio dello stesso anno, concernente la rapina al ristorante di cui il Signor Pazzaglia è titolare, l'Ambasciata aveva fornito, pure in quella occasione, ogni possibile assistenza, intervenendo presso le locali Autorità affinché assicurassero una maggiore sorveglianza per la sicurezza locale e della zona tramite un pattugliamento dei luoghi da parte della polizia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

VALENSISE e FINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere :

se risponda al vero l'ipotesi, paventata dal consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Cosenza, relativa alla soppressione delle sezioni staccate della pretura circondariale di Cosenza, in funzione ad Acri, Rogliano e San Marco Argentano, ipotesi giustamente avversata con apposita deliberazione del 13 novembre 1996 dallo stesso consiglio;

se ritenga di escludere la detta ipotesi, ove effettivamente considerata dagli uffici, in relazione alle distanze chilometriche tra i centri di Acri, Rogliano e San Marco Argentano da Cosenza, alle difficoltà di collegamenti con la città di Cosenza, alla insufficiente viabilità, al numero degli abitanti dei tre centri, ed all'estensione dei rispettivi territori;

se ritenga di valutare, con ogni necessario approfondimento, la necessità inderogabile della presenza diffusa sul territorio delle strutture giudiziarie, a presidio degli interessi dei cittadini, delle esigenze del territorio medesimo, della irrinunciabile necessità di una disponibilità del servizio giustizia da parte delle popolazioni interessate, per il loro sviluppo e per la credibilità e l'efficacia dello stesso servizio giustizia. (4-05483)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quelle di Acri, Rogliano e San Marco Argentano che sono state accorpate alla pretura circondariale di Cosenza.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in

ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con una bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

Gli uffici in questione hanno cessato di funzionare il 10 marzo scorso.

I comuni interessati hanno proposto ricorso al T.A.R. della Calabria avverso gli atti in questione. Il Tribunale, con ordinanze del 20 marzo ha disposto la sospensione dell'esecutività dei decreti di soppressione.

Questo Ministero, in ottemperanza, ha interessato la competente autorità giudiziaria pregandola di adottare ogni provvedimento idoneo a dare attuazione alle statuizioni del giudice, anche in contrasto con le precedenti direttive.

La competente avvocatura distrettuale dello Stato è stata comunque invitata ad impugnare davanti al Consiglio di Stato le ordinanze di sospensiva.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ZACCHERA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la pretura di Canelli (Asti), sopporta un notevole carico di lavoro;

sono in appalto lavori per l'ampliamento degli uffici, per un importo di circa cinquecento milioni;

ancora recentemente erano stati potenziati gli organici proprio in considerazione dell'importanza e delle necessità dell'ufficio anche in rapporto al territorio;

la pretura di Canelli (unica in Piemonte) risulta tra i cinquantadue distaccamenti di cui il ministero ha chiesto la soppressione —:

se non ritenga necessario procedere ad una revisione della decisione, meglio valutando la situazione obbiettiva della pretura di Canelli. (4-05942)

RISPOSTA. — La pretura di Canelli rientra tra le 51 sezioni distaccate di pretura per le quali sono stati emessi i decreti interministeriali di soppressione in data 14 novembre 1996, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1996 n. 289.

La predetta pretura è stata accorpata alla pretura circondariale di Asti. Al riguardo si precisa che i provvedimenti di soppressione (che hanno avuto concreta esecuzione a

decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione) sono stati adottati a seguito di una complessa istruttoria distinta nelle fasi di seguito indicate.

La Direzione ha acquisito da parte dei Presidenti di Corte di Appello pareri positivi in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento a quelle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati effettuati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti e all'orografia;

a seguito della predetta selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi di Corte perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero, trasmettendoli a questa Direzione Generale, i pareri dei rispettivi Consigli Giudiziari e Consigli dell'Ordine Forense;

all'esito di questa complessa fase istruttoria è stato investito il Consiglio Superiore della Magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995 si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il CSM ha comunque rappresentato la opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale;

così è stato fatto per la sezione di Canelli, anche se non è stato possibile seguire tale criterio per tutti gli accorpamenti, in relazione alla distanza delle sezioni da sopprimere rispetto alla sede centrale ed alla eventuale presenza, sul tragitto da percorrere per il raggiungimento della sede circondariale, di altre sezioni distaccate allo stato non sopprimibili.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso, dagli organi istituzionali interpellati, un parere favorevole alla soppressione. Così è stato per la sezione di Canelli.

La Pretura di Canelli ha cessato di funzionare in data 10 marzo 1997.

Per quanto attiene alle opere di ristrutturazione dell'edificio costruito nel 1967, per essere adibito a sede della Sezione distaccata di Canelli, si precisa che non risulta pervenuto alla data del 29.4.97 alla Direzione Generale competente il relativo progetto.

Si fa presente altresì che, a seguito dell'alluvione del novembre 1994, la Regione Piemonte aveva stanziato fondi a favore del Comune di Canelli per opere di sistemazione degli edifici di proprietà comunale; in particolare parte dei suddetti fondi, per un ammontare di lire 400 milioni sono stati utilizzati per il restauro delle strutture e per la fornitura di arredi nell'edificio, già sede della Pretura recentemente soppressa, da destinare all'ufficio del Giudice di Pace.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.